

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

219° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 1993

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 93
2 ^a - Giustizia	» 96
6 ^a - Finanze e tesoro	» 104
7 ^a - Istruzione	» 107
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 112
10 ^a - Industria	» 148
12 ^a - Igiene e sanità	» 154

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 5 ^a (Bilancio)	Pag. 6
--	--------

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 3
--	--------

Organismi bicamerali

Assistenza sociale	Pag. 155
Riforme istituzionali	» 162

Sottocommissioni permanenti

RAI-TV - Accesso	Pag. 163
------------------------	----------

CONVOCAZIONI	Pag. 165
--------------------	----------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 1993

96ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 9,50.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta esamina congiuntamente le seguenti domande:

1) *Doc. IV*, n. 149, contro il senatore Citaristi, per i reati di cui agli articoli 81 comma 1, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); agli articoli 81, comma 1, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); agli articoli 81, comma 1, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); agli articoli 81, commi 1 e 2, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); agli articoli 81, commi 1 e 2, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); agli articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); agli articoli 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); agli articoli 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); agli articoli 81, comma 1, 110, 319,

319-bis, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); agli articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 81, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); agli articoli 81, commi 1 e 2, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); agli articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); agli articoli 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); agli articoli 81, comma 1, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); agli articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); agli articoli 81, commi 1 e 2, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici). (R 135 0 00, C 21ª, 0136)

2) *Doc. IV*, n. 171, contro il senatore Citaristi per i reati di cui agli articoli 81, 110, 319, 319-bis, e 61, numero 2, del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); agli articoli 81, commi 1 e 2, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); agli articoli 81, commi 1 e 2, 110, 319, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); agli articoli 319 e 61, numero 2, del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); agli articoli 81, commi 1 e 2, 110, 319, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); agli articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale, 4 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 7 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); agli articoli 81, commi 1 e 2, 648, 61 numero 2, 7 del codice penale, 4 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 7 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (ricettazione; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti

politici); agli articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale, 4 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 7 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); agli articoli 81, commi 1 e 2, 110, 319, 319-bis del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); agli articoli 81, commi 1 e 2, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); agli articoli 81, comma 1, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (ricettazione; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); agli articoli 81, comma 1, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); agli articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici)

(R 135 000, C 21^a, 0137)

3) *Doc. IV*, n. 211, contro il senatore Citaristi per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, 110 e 319 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio).

(R 135 000, C 21^a, 0138)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta il senatore CITARISTI, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato. Gli pone domande il PRESIDENTE.

Congedato il senatore Citaristi, prendono la parola i senatori GIORGI, DI LEMBO, DIONISI e il PRESIDENTE.

Infine, la Giunta rinvia il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 11.

COMMISSIONI 1^a e 5^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

5^a (Programmazione economica, bilancio)

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 1993

7^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione

ABIS

Intervengono i ministri per la funzione pubblica Cassese e della pubblica istruzione Jervolino, i sottosegretari di Stato per il bilancio e la programmazione economica Grillo, per il tesoro Coloni e per la grazia e la giustizia Mazzuconi.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

Interventi correttivi di finanza pubblica (1508)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente ABIS avverte che, con riferimento all'emendamento 3.68, il senatore Lorenzi ha presentato il subemendamento 3.68/100. Fa altresì osservare che l'emendamento 3.68 recepisce pienamente le indicazioni emerse nel corso del dibattito e si conforma al parere espresso dalla Commissione pubblica istruzione.

Conferma questa opinione il ministro CASSESE, secondo il quale è particolarmente apprezzabile la disciplina dell'organizzazione periferica.

L'emendamento 3.1, con il parere contrario del relatore Riviera e dei rappresentanti del Governo, posto ai voti, viene respinto.

Si passa quindi all'esame dei subemendamenti presentati all'emendamento 3.68 del presidente relatore Abis.

Il senatore LORENZI, nel dichiararsi perplesso riguardo a questo emendamento interamente sostitutivo dell'articolo, fa presente che il proprio subemendamento 3.68/100 ripropone il problema dell'incompatibilità con il riconoscimento che la funzione docente impegna gli insegnanti ben oltre le consuete 18 ore settimanali.

Con il parere contrario del relatore RIVIERA e del ministro JERVOLINO (invita i presentatori a trasformarlo in ordine del giorno), l'emendamento 3.68/6, posto ai voti, viene respinto. Sono analogamente respinti gli emendamenti 3.68/20, 3.68/21 e 3.68/22. Sono invece accolti, con il parere favorevole del relatore RIVIERA e del ministro JERVOLINO, gli emendamenti 3.68/4 e 3.68/11.

È respinto, su conforme parere del relatore RIVIERA e del ministro CASSESE, l'emendamento 3.68/23. È altresì respinto l'emendamento 3.68/24: il ministro CASSESE, in particolare, considera preferibili gli emendamenti presentati sul punto dal senatore Manzini. È respinto anche l'emendamento 3.68/25 (il relatore RIVIERA si rimette al Governo, mentre il ministro CASSESE si esprime in senso contrario), dopo dichiarazioni di voto contrarie dei senatori PREIONI e PAVAN.

Il ministro JERVOLINO motiva il proprio avviso contrario all'emendamento 3.68/10, sostenendo che i presidi non sono dotati di autonomia riguardo al personale insegnante delle materie curriculari. Insistendo il senatore MANZINI per la sua approvazione, dopo una dichiarazione favorevole del senatore CROCETTA, l'emendamento, posto ai voti, viene respinto.

Sull'emendamento 3.68/26 si esprimono in senso contrario il relatore RIVIERA e il ministro JERVOLINO. Il senatore LOPEZ afferma invece che con tale proposta si mira a valorizzare tutte le componenti scolastiche nei compiti di gestione. Posto ai voti, l'emendamento viene respinto.

Parere contrario esprimono sull'emendamento 3.68/27 il relatore RIVIERA e il ministro CASSESE, mentre il senatore LOPEZ ritiene immotivata tale pronuncia, dal momento che la sua iniziativa è rivolta a non escludere il Parlamento dall'attuazione di un aspetto importante della riforma. Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore PREIONI, l'emendamento viene respinto.

L'emendamento 3.68/3 viene accolto, avendo i presentatori acconsentito ad una modifica suggerita dal ministro CASSESE («sentiti gli enti locali», anziché: «di concerto con gli enti locali»).

Sull'emendamento 3.68/5 si pronunciano in senso negativo i rappresentanti del Governo e il relatore ABIS. La senatrice PAGANO motiva invece la propria proposta, affermando che dal tenore della

disposizione si ricava che la programmazione scolastica debba legarsi esclusivamente al territorio. Posto ai voti, l'emendamento viene respinto.

È invece accolto l'emendamento 3.68/12, con il parere favorevole del relatore e del Governo.

Il presidente ABIS ricorda di aver dichiarato l'inammissibilità dell'emendamento 3.68/28. Il senatore SPOSETTI dissente dalla decisione presidenziale dal momento che il comma considerato è già in vigore, inserito in un apposito decreto-legge. Anche la relazione tecnica, che correda il disegno di legge, esclude che l'analogo comma 5 dell'articolo 3 abbia effetti finanziari. Analogamente non condivide la decisione presidenziale il senatore CROSETTA, il quale chiede anche di conoscere l'onere implicato dall'emendamento. Appoggia la decisione del Presidente il senatore REVIGLIO, mentre il presidente relatore ABIS reputa preferibile conservare il comma 25 dell'emendamento 3.68, pur dichiarandosi disponibile a svolgere un ulteriore approfondimento in vista dell'esame in Assemblea. Aderisce a questa posizione il ministro JERVOLINO. L'emendamento 3.68/28 viene quindi ritirato.

Sull'emendamento 3.68/100 il senatore LORENZI ribadisce le ragioni innanzi esposte, mentre il relatore RIVIERA e il ministro CASSESE si pronunciano in senso contrario. Il Ministro, in particolare, fa rilevare che la materia dell'orario rientra nella contrattazione, mentre la disciplina dell'incompatibilità può essere inserita nelle modificazioni previste al decreto legislativo n. 29 del 1993, previo negoziato con i sindacati. Posto ai voti, l'emendamento viene respinto.

È respinto l'emendamento 3.68/2: il relatore RIVIERA si rimette al parere del Governo, mentre il ministro CASSESE ritiene che l'iniziativa riproduca un decreto interministeriale già entrato in vigore ed operativo.

Il presidente ABIS avverte che l'emendamento 3.68/7/1 è privo di oggetto, essendo stato dichiarato inammissibile l'emendamento 3.68/7. Il senatore MANZINI si riserva di ripresentare l'emendamento in Assemblea, eventualmente riformulato.

Il senatore SPOSETTI, riguardo all'emendamento 3.68/8, richiama l'attenzione sui conseguenti risparmi di spesa. Il ministro CASSESE prospetta però il pericolo di impedire lo svolgimento di nuovi concorsi e per la durata di un triennio. Il presidente relatore ABIS sostiene che, qualora l'emendamento venisse approvato, bisognerebbe generalizzare analoga disciplina a tutto il pubblico impiego. Il ministro JERVOLINO fa osservare che la norma concerne personale dirigente e graduatorie che interessano un numero limitato di persone. Dopo un invito del senatore COMPAGNA, l'emendamento viene ritirato dai presentatori.

Il presidente ABIS avverte che l'emendamento 3.68/1 è stato dichiarato inammissibile.

Riguardo all'emendamento 3.68 del presidente relatore ABIS, il senatore PAVAN critica la formulazione del comma 30, proponendo che esso si riferisca esclusivamente al personale docente, ai direttori didattici ed ai presidi. Presenta a tal fine un subemendamento.

Il senatore SPOSETTI manifesta molti dubbi sull'opportunità di introdurre una così incisiva autonomia scolastica, la quale non tiene conto delle diversità locali. I presidi, in particolare, sono investiti di notevoli responsabilità gestionali, senza che vengano dettate norme adeguate in tema di trasparenza e di controlli. Essi infatti dispongono di rilevanti poteri in materia di edilizia scolastica e di personale non docente, dipendente dagli enti locali: è insito quindi il pericolo di accentuare il conflitto esistente tra gli istituti scolastici e gli enti medesimi. Una fonte di contraddizioni è infatti la circostanza per cui le piante organiche del personale ausiliario sono formate dai presidi mentre il trattamento economico di questi addetti è erogato dall'ente locale. Chiede infine chiarimenti in merito a talune riduzioni di spesa riferite a capitoli di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il senatore MANZINI esclude che l'interpretazione della autonomia scolastica fornita dal senatore Sposetti sia corretta. Anche il presidente relatore ABIS sostiene che una scelta di autonomia va seguita nelle sue conseguenze: con l'emendamento 3.68 egli d'altronde si è limitato a recepire il parere della Commissione pubblica istruzione.

La senatrice PAGANO, premesso che la scuola richiede una specificità di istituti giuridici, sottolinea come la Commissione pubblica istruzione abbia inteso approfondire l'autonomia scolastica nel senso delineato dalla riforma della scuola secondaria superiore, anche per favorire un'utilizzazione più razionale del personale.

Il ministro CASSESE nota come il problema sollevato sia di notevole rilevanza e riguardi i possibili contrappesi da stabilire in funzione dell'autonomia scolastica. Tra questi menziona la responsabilità finanziaria degli istituti ed il ruolo degli organi collegiali. Rimane problematico il rapporto con gli enti locali, per cui egli propone di inserire, al comma 8 dell'emendamento 3.68, una formulazione per cui, ai fini della disciplina dei rapporti relativi al personale ed alle spese, sia assicurato uno stretto raccordo con gli enti locali.

Il senatore REVIGLIO reputa insoddisfacente la soluzione prospettata, in quanto bisogna definire degli *standard* che l'ente locale è obbligato ad erogare, poichè diversamente l'autonomia scolastica non potrebbe esplicarsi.

Il ministro JERVOLINO ricorda che l'emendamento costituisce una sintesi dei contributi emersi nella competente Commissione e

della volontà del Governo, ma pone anche l'accento sulla esigenza di un completamento della normativa. Si renderà necessario stabilire un regime di convenzioni tra gli istituti scolastici e gli enti locali, i contenuti delle quali non possono essere ora delineati in modo esauriente. Riconosce comunque che dovranno essere garantiti la trasparenza delle procedure ed adeguati controlli. Riguardo agli interrogativi posti dal senatore SPOSETTI, fa presente che sono previsti risparmi di spesa per complessivi 282,7 miliardi in merito alle supplenze.

Il ministro CASSESE propone allora di aggiungere, al comma 17, dell'emendamento 3.68, una lettera p), allo scopo di prevedere gli schemi tipo delle convenzioni predette.

Il senatore CAVAZZUTI dissente da tale impostazione, dal momento che in questo modo verrebbe eccessivamente limitata l'autonomia scolastica.

Sull'emendamento presentato dal senatore PAVAN, il ministro JERVOLINO si esprime in senso contrario, poichè la modifica penalizzerebbe ulteriormente il personale scolastico, essendo oltretutto inopportuno distinguere tra le varie categorie del comparto.

Il senatore RASTRELLI, riprendendo le considerazioni svolte dal senatore Sposetti, si domanda se l'ordinamento scolastico sia in grado di recepire innovazioni così radicali, come il conferimento della personalità giuridica agli istituti.

La senatrice PAGANO fa osservare che alcuni istituti tecnici già dispongono di personalità giuridica.

Il presidente ABIS avverte che il senatore RIZ ha presentato un subemendamento rivolto a salvaguardare la speciale autonomia di cui godono, in materia scolastica, le province autonome di Trento e di Bolzano. Il ministro JERVOLINO assicura che specifiche norme di salvaguardia sono state sempre dettate in relazione al territorio segnalato. Il senatore DUJANY ricorda che analoga garanzia è richiesta anche per la Valle d'Aosta. Il senatore RIZ, nell'illustrare la sua proposta, esclude che con essa si miri ad aggiungere altre competenze oltre a quelle previste dallo speciale Statuto di autonomia.

Il presidente ACQUARONE propone una riformulazione del subemendamento presentato dal senatore Riz, in modo da riferirlo a tutte le regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano. Con questa modifica, il subemendamento, posto ai voti, è approvato.

Posto ai voti, viene poi approvato un subemendamento al comma 8, proposto dal ministro CASSESE.

È invece respinto, dopo l'avviso contrario espresso dal relatore RIVIERA e dal ministro JERVOLINO e le dichiarazioni contrarie dei senatori LOPEZ e PAGANO, un subemendamento del senatore PAVAN riferito al comma 30 dell'emendamento 3.68.

Il presidente relatore ABIS presenta a suo volta un subemendamento, riferito al comma 18 dell'emendamento 3.68, diretto a prevedere, non una mera comunicazione alle Camere, bensì un apposito parere espresso dalle competenti Commissioni parlamentari. Posto ai voti, tale emendamento è approvato.

Il senatore CROCETTA fa rilevare che analoga iniziativa del senatore Lopez era stata poco prima respinta.

Si procede alle dichiarazioni di voto sull'emendamento 3.68.

Il senatore LOPEZ motiva il voto contrario della sua parte politica: si tratta, infatti, di una normativa assai rischiosa, adottata in una sede impropria, destinata a sconvolgere il sistema dell'istruzione pubblica introducendo notevoli elementi di iniquità tra le diverse aree del paese. La stessa previsione di delegificazione, inoltre, postula una ingiustificata fiducia nell'insieme della dirigenza scolastica che, in alcuni casi, non è adeguata a realizzare il progetto in esame.

Il senatore COMPAGNA preannuncia la sua astensione, riferendosi alle motivazioni già esposte in sede di discussione sul disegno di legge di riforma della scuola secondaria superiore. Sottolinea, quindi, che si dovrebbe porre maggiore attenzione alla libertà di insegnamento di ciascun docente.

La senatrice PAGANO motiva l'astensione del Gruppo del PDS: l'emendamento, infatti, accoglie gran parte dei contenuti elaborati dalla sua parte politica in materia di autonomia scolastica, pur rimanendo gravi perplessità in ordine a taluni specifici aspetti. In ogni caso, il progetto di autonomia può consentire la razionalizzazione del sistema scolastico, anche sollecitando gli enti locali ad interventi efficaci, specie nelle aree svantaggiate del Paese.

Il senatore PREIONI preannuncia l'astensione del Gruppo della Lega Nord.

Il senatore MANZINI motiva il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano.

Il senatore SPOSETTI precisa che le sue perplessità, diano esposte, derivano dall'incongrua formulazione dell'emendamento rispetto alle osservazioni emerse dal dibattito.

L'emendamento 3.68 viene poi approvato.

Risultano pertanto preclusi o assorbiti i residui emendamenti all'articolo 3.

Il senatore MAZZOLA, quindi, prospetta l'opportunità di accantonare l'emendamento 3.0.1, e i relativi subemendamenti, perchè siano esaminati in connessione all'articolo 8.

Il senatore PREIONI si dichiara contrario, proponendo, viceversa, di anticipare l'esame dell'articolo 8.

Le Commissioni, quindi, accolgono la proposta del senatore Mazzola.

Si passa all'esame dell'articolo 4.

Il presidente ABIS dichiara inammissibili gli emendamenti 4.4, 4.5, 4.9, 4.15 e 4.17.

Il senatore PICANO aggiunge la sua firma all'emendamento 4.1 e ne illustra il contenuto, motivato dall'esigenza di assicurare la corretta gestione degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo, che altrimenti sarebbe affidata esclusivamente alle strutture burocratiche.

Il senatore CROCETTA illustra l'emendamento 4.3, rinviando alle motivazioni esposte in proposito dalla senatrice Fagni nella seduta pomeridiana di ieri. Illustra poi anche l'emendamento 4.6.

Il presidente ABIS dà ragione dell'emendamento 4.25, che accoglie le indicazioni formulate dalle competenti Commissioni in sede consultiva. La seconda parte dell'emendamento, inoltre, dispone in ordine alla copertura finanziaria della proposta di modifica.

Il senatore SPOSETTI prospetta l'opportunità di sopprimere anche la Commissione di vigilanza sul debito pubblico, confidando in una iniziativa del Governo e riservandosi, comunque, di presentare un apposito emendamento per la discussione in Assemblea.

Concorda il senatore PAVAN.

Il presidente ABIS esprime perplessità sulla copertura finanziaria dell'emendamento 4.1, disponendone il momentaneo accantonamento. Prospetta, inoltre, l'opportunità di accantonare l'emendamento 4.2, al fine di valutarne compiutamente le implicazioni finanziarie.

Il senatore CROCETTA ritiene necessaria una valutazione congiunta degli emendamenti 4.2 e 4.3, non condizionata dall'orientamento politico dei proponenti. Osserva, in proposito, che sul mantenimento del CIPET si è già svolta un'ampia discussione nel corso della quale si sono manifestati ampi consensi in tale direzione.

Il senatore ABIS osserva che l'emendamento 4.2 prospetta un'ipotesi di copertura che solleva dubbi di ammissibilità comune a molti altri emendamenti: ritiene opportuno, pertanto, che la Commissione si pronunci preliminarmente su tale circostanza. Quanto all'emendamento 4.3, esso non va ritenuto inammissibile, ancorchè fondato su una stima di compensazione non esattamente quantificabile.

Il senatore CROCETTA osserva che tale forma di copertura finanziaria è stata ampiamente utilizzata dal Governo nel predisporre il disegno di legge.

Il senatore REVIGLIO ritiene che la seconda parte dell'emendamento 4.3, formulata a fini di copertura finanziaria, comporti in effetti una riduzione di gettito fiscale.

Dissente il senatore CROCETTA, secondo il quale tale meccanismo è idoneo a fare emergere ampie aree di evasione fiscale, consentendo un notevole aumento del gettito IRPEF.

Il presidente ABIS ribadisce la natura problematica delle ipotesi di copertura finanziaria connesse all'emendamento 4.2 e a tutti gli emendamenti presentati dai senatori della Lega nord.

L'emendamento 4.3, successivamente posto in votazione, risulta respinto.

L'emendamento 4.2 è pertanto precluso.

Con il parere contrario del relatore RIVIERA e del ministro CASSESE viene poi respinto l'emendamento 4.6. L'emendamento 4.7 è dichiarato precluso mentre l'emendamento 4.8 risulta assorbito dalle corrispondenti modifiche accolte nelle sedute di ieri.

L'emendamento 4.10 è ritirato dal senatore PAVAN.

In ordine all'emendamento 4.11, viene espresso parere contrario sia dal relatore RIVIERA che dal ministro CASSESE. Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore ROSCIA, l'emendamento viene respinto.

Quanto all'emendamento 4.12, il relatore RIVIERA si rimette alla Commissione e il ministro CASSESE si dichiara contrario, ritenendo che la disposizione sia già contenuta nella delega legislativa disposta in materia dal disegno di legge. Il senatore ROSCIA motiva il suo voto favorevole.

Il presidente ABIS manifesta perplessità sulla disposizione in esame. Il senatore SPOSETTI si dichiara favorevole. Del pari favorevole è l'avviso del senatore PAVAN. L'emendamento 4.12 viene poi accolto.

Respinto l'emendamento 4.13, viene accolto l'emendamento 4.14, previo favorevole avviso del relatore RIVIERA e del ministro CASSESE.

Quanto all'emendamento 4.25, il presidente ABIS fornisce chiarimenti su richiesta del senatore SPOSETTI, che successivamente invita il proponente a ritirare l'emendamento.

Il presidente ABIS ribadisce che l'emendamento deriva dalle indicazioni formulate dalle Commissioni competenti.

Il ministro CASSESE prospetta l'opportunità di sopprimere la prima disposizione del comma 5 dell'articolo 4 al fine di assicurare maggiore flessibilità nel riordino degli organismi in questione.

La senatrice BARBIERI si dichiara contraria a tale soluzione.

Su richiesta del senatore GRAZIANI Augusto, quindi, il presidente ABIS fornisce ulteriori chiarimenti in ordine alla copertura finanziaria dell'emendamento.

Il senatore PICANO ritiene opportuno mantenere nell'ordinamento l'autorità di cui si tratta.

L'emendamento 4.25, quindi, viene momentaneamente accantonato.

Quanto all'emendamento 4.18, il senatore CROCETTA annuncia il suo voto favorevole. Il relatore RIVIERA e il ministro CASSESE esprimono il proprio contrario avviso. L'emendamento viene poi respinto.

Il senatore ROSCIA, quindi, fa proprio l'emendamento 4.24.

Il ministro CASSESE, in proposito, rammenta che un recente decreto-legge ha disposto l'istituzione di un'agenzia nazionale per gli interventi di tutela ambientale.

Il senatore CROCETTA ritiene opportuno mantenere la Commissione per la valutazione di impatto ambientale, coordinandone le funzioni con quelle della nuova agenzia.

Il senatore SPOSETTI osserva che la Commissione di cui si tratta ha una composizione pletorica e, soprattutto, non produce risultati apprezzabili poichè non viene fissata, dalla normativa di settore, un termine per la formulazione dei pareri. Tale questione, dunque, deve essere comunque risolta.

Il ministro CASSESE osserva che il problema è già stato sollevato in sede di discussione del citato decreto-legge istitutivo dell'agenzia competente per le questioni ambientali.

Il senatore PAVAN si dichiara favorevole all'emendamento.

Il senatore CROCETTA annuncia il voto contrario del Gruppo di Rifondazione comunista.

L'emendamento 4.24 viene poi approvato.

Respinto l'emendamento 4.19 (previo avviso conforme del relatore RIVIERA e del ministro CASSESE), il presidente ABIS, riprendendosi l'esame dell'emendamento 4.25, precisa che si tratta di trasformare l'ente in questione, preservando gli stanziamenti per il bacino dell'Adriatico.

Successivamente si apre sulla questione un breve dibattito nel quale intervengono ripetutamente il ministro CASSESE, il senatore SPOSETTI, lo stesso presidente ABIS e il sottosegretario COLONI.

Il presidente ABIS, quindi, dichiara di ritirare l'emendamento.

Il senatore PAVAN ritira l'emendamento 4.20, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Con il parere contrario del relatore RIVIERA e del ministro CASSESE, sono poi respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 4.21, 4.22, 4.23 e 4.100. Quanto all'emendamento 4.1, precedentemente accantonato, esso, ripresentato con una nuova formulazione, viene accolto dalle Commissioni riunite con il voto contrario dei senatori del Gruppo di Rifondazione comunista.

In sede di dichiarazione di voto sull'articolo 4, interviene il senatore MARCHETTI, che annuncia l'opposizione della sua parte politica, invitando altresì a svolgere un'accurata riflessione sul Comitato per i servizi di informazione e di sicurezza, di cui al comma 3, che esige un intervento di riordino più ponderato, da realizzare in un'apposita sede normativa.

L'articolo 4 viene poi approvato dalle Commissioni riunite nel testo risultante dalle modifiche accolte.

Il presidente ABIS, quindi, comunica che la senatrice Daniele Galdi ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 4.30, 18.37, 18.38, 21.24, 22.13, 24.0.6, 25.9, 25.31, 25.32, 25.33, 25.45 e 25.86; il senatore Pelella, inoltre, ha aggiunto la propria firma ai seguenti emendamenti: 5.25, 18.6, 18.35, 25.6, 25.8, 25.9, 25.12, 25.20, 25.45, 25.53, 25.59, 25.76, 25.86, 25.31, 25.32, 25.33.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,25.

8^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente della 5^a Commissione*
ABIS

Intervengono il ministro per la funzione pubblica Cassese e i sottosegretari di Stato per il tesoro Coloni e per l'università e Ricerca scientifica e tecnologica Costa.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE**Interventi correttivi di finanza pubblica (1508)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Si passa ad esaminare gli emendamenti all'articolo 5.

Il senatore PAVAN illustra l'emendamento 5.2, precisando che esso è finalizzato ad ampliare la disciplina contenuta nell'articolo 5 prevedendo il riordino di tutti gli enti di previdenza ed assistenza.

Il presidente ABIS si sofferma sull'emendamento 5.35, osservando che in esso è contenuta una delega per il riordino non soltanto degli enti previdenziali, ma anche di tutti gli enti pubblici non economici. Sottolinea che il comma 2-ter dell'emendamento elenca i principi ed i criteri direttivi della delega prevedendo tutte le possibili soluzioni organizzative.

Gli emendamenti 5.6, 5.9, 5.11, 5.12, 5.33, 5.13, 5.14, 5.16, 5.15, 5.34, 5.17, 5.18, 5.24, 5.25 e 5.30 vengono dichiarati inammissibili.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO chiede chiarimenti in ordine alla dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 5.24, osservando che il mantenimento del trattamento giuridico ed economico vigente presso l'amministrazione di provenienza dei dipendenti trasferiti è stato previsto anche in altre occasioni.

Il presidente ABIS precisa che la valutazione di ammissibilità degli emendamenti è stata compiuta in base agli effetti finanziari che essi producono, senza entrare nel merito del loro contenuto.

Il senatore COVI illustra quindi l'emendamento 5.9.

Il senatore PAGLIARINI ritira l'emendamento 5.32.

Il senatore PAVAN osserva che l'emendamento 5.30 prevede la soppressione di un ente e, pertanto, realizza un maggior risparmio.

Il presidente ABIS fa presente che la decorrenza della soppressione è fissata al 1° gennaio 1995 e, quindi, con un ritardo di un anno rispetto a quanto previsto nel disegno di legge in esame.

Il senatore CAVAZZUTI si chiede quale sia la logica complessiva degli emendamenti presentati. In essi, differentemente da quanto è previsto nel disegno di legge, non si fa riferimento alla soppressione degli enti, ma ad altre soluzioni organizzative quali la fusione, l'incorporazione o la trasformazione. Viene il sospetto che si voglia mantenere la situazione esistente modificandola solo da un punto di vista formale.

Il presidente ABIS precisa che l'emendamento 5.35 non esclude affatto la soppressione degli enti, ma lascia aperta la strada per diverse soluzioni organizzative in relazione alle specifiche esigenze. Del resto, il testo dell'articolo 5 prevede la soppressione degli enti solo come premessa per una successiva incorporazione o fusione.

Il senatore SAPORITO osserva che con l'emendamento 5.35 si delega il Governo a riordinare l'intero parastato, andando ben al di là di quanto stabilito dall'articolo 5, che si riferisce soltanto ad undici enti previdenziali.

Precisa di non essere contrario a tale prospettiva, ma che per la sua attuazione è necessario definire con chiarezza gli obiettivi e gli strumenti di realizzazione. Sarebbe opportuno, ad esempio, non limitare le soluzioni organizzative alle sole incorporazioni nell'INPS o nell'INPDAP.

Il presidente ABIS ritiene che il punto 1 della lettera a) dell'emendamento 5.35 consenta anche diverse soluzioni.

Il senatore SAPORITO prende atto di tale dichiarazione.

Il senatore MARCHETTI giudica velleitaria l'impostazione dell'emendamento 5.35, dato che una materia complessa come quella previdenziale non può essere affrontata con schemi che appaiono semplicistici.

Ritiene che la norma sul personale contenuta nel comma 3 dell'articolo 5 sia chiaramente finalizzata a rimuovere le resistenze che potrebbero venire dai dipendenti dei diversi enti.

Il senatore COVI esprime preoccupazioni per il fatto che l'ampliamento della portata normativa dell'articolo 5 determinato dall'emendamento 5.35 finisce per includere nella riforma anche le

casse previdenziali degli ordini professionali. A suo avviso, occorre invece escludere tali enti dal riordino del parastato, dato che essi non incidono sul bilancio pubblico.

Il presidente ABIS osserva che l'emendamento 5.35 non precostituisce alcuna soluzione rigida e che, in ogni caso, è necessario distinguere fra contribuzioni obbligatorie e volontarie.

Il senatore PAVAN ritiene opportuno che anche sui decreti legislativi di cui all'emendamento 5.35 sia previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Il senatore COVATTA osserva che mentre l'articolo 5 affidava l'attuazione della riforma ai regolamenti *ex* articolo 17 della legge n. 400 del 1988, l'emendamento 5.35 introduce lo strumento della delega. A suo avviso, la soluzione originaria consentirebbe una maggiore efficacia attuativa e si concilierebbe meglio con una precisa elencazione degli enti da sopprimere.

Concorda quindi con le osservazioni del senatore Covi.

Il senatore ACQUARONE esprime perplessità sul funzionamento delle casse di previdenza degli Ordini professionali. A suo giudizio, occorrerebbe in ogni caso approfondire se tali enti siano privatizzabili tenuto conto del carattere obbligatorio delle contribuzioni, da cui sembrerebbe derivare la loro natura pubblicistica.

Dopo aver osservato che i contributi di solidarietà versati agli Ordini professionali vanno spesso a beneficio degli appartenenti agli stessi Ordini che non dichiarano integralmente i propri redditi, si sofferma sull'emendamento 5.21, proponendo che siano fatti salvi non solo i diritti ma anche le legittime aspettative acquisite al 31 dicembre 1993.

Il senatore REVIGLIO precisa che vi sono due tipi di contribuzioni obbligatorie: quelle previste a favore degli appartenenti ad un determinato gruppo, come nel caso degli Ordini professionali, e quelle indirizzate all'intera collettività. Nel caso di specie, ciò che interessa è che l'ente pubblico non riceva contribuzioni da parte dello Stato. Propone, pertanto, di modificare l'emendamento 5.35 escludendo dalla sua applicazione gli enti che non ricorrano a contributi pubblici e precisando che la eliminazione delle sperequazioni debba essere effettuata con il vincolo della parità di spesa per lo Stato.

Il senatore CARPENEDO dichiara di concordare con la prima proposta di modifica suggerita dal senatore Reviglio.

Il senatore PAVAN osserva che esistono enti pubblici che si autofinanziano per i quali è già prevista l'incorporazione in altri enti.

Il presidente ABIS ribadisce che l'obiettivo dell'emendamento 5.35 è quello di riordinare l'intero settore del parastato, evitando di

procedere ad interventi specifici su taluni enti, scelti magari in base a valutazioni non obiettive.

La senatrice BARBIERI ritiene che il mantenimento dell'elenco degli enti da sopprimere sia utile per evitare che durante la fase di attuazione si possa determinare un minore impatto della riforma, per le pressioni che inevitabilmente proverebbero dagli interessati.

Il ministro CASSESE fa presente che gli obiettivi del Governo sono quelli di ridurre il numero degli enti previdenziali, di privatizzarne alcuni e di modificare la struttura organizzativa sulla base di quanto è stato realizzato per l'INPDAP. Tali obiettivi sono in linea con gli indirizzi della Commissione parlamentare di controllo sugli enti di previdenza ed assistenza.

A suo avviso per raggiungere questi risultati si può procedere sia attraverso l'elencazione degli enti da sopprimere, sia con lo strumento della delega. Per evitare equivoci si potrebbe in ogni caso chiarire nell'emendamento 5.35 che la riforma è finalizzata a ridurre il numero degli enti.

Ritiene, inoltre, che accanto all'INPS e all'INPDAP potrebbe essere prevista la possibilità di istituire «enti similari». Concorda con le osservazioni del senatore Reviglio ed osserva che la norma sulle privatizzazioni dovrebbe essere riferita anche agli enti che ricevono contribuzioni obbligatorie.

Il senatore SAPORITO ritiene che i chiarimenti forniti dal ministro Cassese possano consentire di giungere a una soluzione positiva.

Il senatore SPOSETTI è dell'avviso che il risparmio finanziario che si intende ricavare con l'articolo 5 è quantificabile sulla base dell'elenco degli enti da sopprimere. Per tale ragione, ritiene che l'unica possibilità sia quella di estendere tale elenco, mentre l'emendamento 5.35 ha carattere di norma programmatica che, a rigore, dovrebbe essere dichiarata inammissibile.

Il presidente ABIS esclude che esistano problemi di copertura per l'emendamento 5.35, dato che molte norme del disegno di legge in esame prevedono deleghe al Governo e non contengono alcun elenco.

Il senatore PAGLIARINI concorda con le osservazioni del senatore Sposetti.

Il presidente ABIS ribadisce il suo orientamento e dichiara che voterebbe contro una norma che si riferisse solo ad alcuni enti in base a criteri non precisati.

La seduta, sospesa alle ore 17,45, riprende alle ore 18,05.

Il ministro CASSESE dà lettura di una nuova formulazione dell'emendamento 5.35.

Il senatore SPOSETTI dissente riguardo alla soppressione, al comma 2, n. 2, della menzione relativa all'INPS e all'INPDAP.

Il senatore PICANO dubita dell'effettivo risparmio di spesa determinato dalla norma; con l'unificazione degli enti previdenziali, verrebbe a suo giudizio a mancare la giustificazione della differenziazione dei trattamenti e delle contribuzioni, con eventuali, rilevanti oneri per il bilancio statale.

Il senatore COVATTA ritiene motivata la soppressione della formula che concerne l'INPS e l'INPDAP, dal momento che la disposizione concerne anche l'assistenza e non solo la previdenza.

Il senatore SAPORITO si riserva di presentare eventuali emendamenti in Assemblea relativamente alla riscossione dei contributi previdenziali.

Il presidente relatore ABIS non ritiene fondato il timore espresso dal senatore Picano, pensando che contribuzioni autonome comportino anche trattamenti previdenziali differenziati.

Il senatore SPOSETTI propone di modificare la riformulazione suggerita dal ministro Cassese, per cui al terzo rigo del comma 1, nonché con un'apposita lettera f), al comma 2, si dovrebbe aggiungere una norma volta a prevedere anche la possibilità di sopprimere gli enti in questione.

Il senatore MERIGGI ritiene evidente l'esigenza di addivenire alla soppressione di alcuni enti, ma teme che invece nei fatti si pervenga al risultato opposto. Pur sostenendo l'opportunità di disciplinare tale materia con un'apposita iniziativa legislativa, non esclude che la sua parte politica possa votare a favore dell'emendamento.

Il senatore COVI motiva invece l'astensione della sua parte politica, riservandosi di esprimere un giudizio più approfondito nel corso dell'esame in Assemblea.

Sono ritirati gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3. Posto ai voti, l'emendamento 5.35, nel nuovo testo proposto dal ministro Cassese, viene approvato, con le modifiche richieste dal senatore Sposetti. Risultano pertanto assorbiti tutti gli ulteriori emendamenti riferiti ai commi 1 e 2 dell'articolo.

Vengono ritirati gli emendamenti 5.26, 5.28, 5.29, 5.30, 5.32. È accolto l'emendamento 5.27, con una modifica proposta dal ministro Cassese. Ritenendosi assorbito dalle precedenti votazioni l'emendamento 5.31, l'articolo 5 è approvato nel suo complesso con le modificazioni determinate dagli emendamenti accolti.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 6. Il presidente ABIS avverte che sono dichiarati inammissibili gli emendamenti 6.1, 6.22, 6.23, 6.27, 6.28.

Il senatore CROSETTA dissente rispetto alla decisione del Presidente riguardo all'emendamento 6.1, dal momento che sulla base della relazione tecnica l'articolo non determinava alcun effetto finanziario, fatta esclusione per il comma 13. Ritira pertanto l'emendamento 6.1, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Il presidente relatore ABIS illustra l'emendamento 6.40. Il senatore LOPEZ illustra gli emendamenti 6.14, 6.16 e 6.17. Il senatore LORENZI dà conto dell'emendamento 6.21, sulla devoluzione delle tasse d'iscrizione e dei contributi alle sedi decentrate. Il senatore LOPEZ illustra l'emendamento 6.24, volto a precisare l'entità dei contributi che, diversamente, potrebbero diventare esorbitanti a carico degli studenti.

Il ministro CASSESE giustifica quindi l'emendamento 6.32, sostenendo che si tratta di una norma in linea con la disciplina dell'autonomia universitaria. Il senatore REVIGLIO esprime invece qualche timore per la soppressione dei previsti controlli di legittimità.

Il presidente relatore ABIS illustra quindi l'emendamento 6.39, sulle dotazioni organiche delle istituzioni e degli enti di ricerca.

I presentatori rinunciano ad illustrare gli ulteriori emendamenti riferiti all'articolo.

All'emendamento 6.2 il senatore GARRAFFA ha presentato il subemendamento 6.2/1, riguardo al quale il senatore CAVAZZUTI fa presente che l'autonomia universitaria è incompatibile con una legislazione puntuale ed analitica, con vincolo di destinazione dei fondi erogati.

Il sottosegretario COSTA sostiene che il subemendamento in questione non modifica la disciplina vigente sulla impiantistica sportiva. Qualora si intenda estendere l'autonomia universitaria, l'occasione idonea è l'apposito progetto di legge all'esame della Camera dei deputati.

Il subemendamento 6.2/1, con l'avviso favorevole del relatore RIVIERA e del rappresentante del Governo è quindi approvato. Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore SAPORITO è altresì approvato l'emendamento 6.2.

Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 6.3, 6.35, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7. Col parere contrario del relatore RIVIERA e del rappresentante del Governo, l'emendamento 6.8, posto ai voti, viene respinto.

Il senatore SPOSETTI fa osservare che con l'approvazione dell'emendamento 6.2 si dovrebbero intendere soppressi i commi 4 e 5 dell'articolo. Il presidente relatore ABIS presenta allora un apposito emendamento soppressivo al comma 4, che viene accolto. Quanto al comma 5 egli si riserva di valutarne l'eventuale mantenimento in sede di coordinamento dell'articolo.

Rimanendo assorbito l'emendamento 6.11, l'emendamento 6.12 viene accolto, previo parere favorevole del relatore RIVIERA e del rappresentante del Governo. Analogamente viene approvato l'emendamento 6.36.

Quanto all'emendamento 6.13, il senatore CREUSO raccomanda di unificare i termini relativi alle procedure di trasferimento, di cui al comma 9, al 31 agosto. Il presidente relatore ABIS esprime il timore che intervengano ritardi nelle operazioni concorsuali.

Il senatore ACQUARONE motiva la propria contrarietà in ordine al comma 9 dell'emendamento 6.13, ritenendo al riguardo preferibile la *formulazione dell'emendamento 6.15 del senatore LOPEZ, considerato più rispettoso dell'autonomia universitaria.*

Il senatore SPOSETTI, dopo aver sostenuto che i commi 9 e 11 dell'articolo vanno esaminati congiuntamente, insiste affinché vengano precisate le piante organiche di riferimento e perchè venga fissato il termine al 31 agosto al fine di impedire pratiche di dubbia correttezza.

Il presidente relatore ABIS ravvisa che l'emendamento 6.15 va completato con la menzione dei ricercatori.

Il senatore ACQUARONE aggiunge che il termine temporale attiene ad una questione di carattere secondario, purchè siano fatti salvi i posti già assegnati. Con l'emendamento 6.15 egli ritiene superate le preoccupazioni espresse dal senatore Sposetti, ma si dichiara comunque favorevole a retrocedere il termine al 31 agosto. Insiste nel considerare il comma 9 dell'emendamento 6.13 lesivo dell'autonomia universitaria e propone di riformulare l'emendamento 6.15, inserendo nel contesto della norma i ricercatori universitari e l'auspicata modificazione del termine.

Il senatore LOPEZ si dice disponibile ad accedere a questa proposta.

Il senatore MANZINI reputa accettabili le osservazioni del senatore Sposetti limitatamente al personale non docente.

Il senatore SAPORITO chiede di conoscere se questa disciplina si applichi anche al personale degli Osservatori astronomici.

Il senatore LOPEZ, aderendo all'invito del senatore Acquarone, propone di considerare il proprio emendamento 6.15 come sostitutivo della corrispondente parte dell'emendamento 6.13.

Il senatore PAVAN chiede di tener conto anche della pubblicazione dei bandi di concorso. Aderisce a questo suggerimento il senatore LOPEZ.

Il senatore REVIGLIO fa rilevare che i posti assegnati includono anche quelli messi a concorso, per cui le Commissioni riunite si accingono ad accogliere una disciplina tecnicamente sbagliata.

Il sottosegretario COSTA chiarisce che il numero dei posti assegnati è quello risultante dal piano universitario triennale, nè può essere autonomamente modificato dalle università. Di conseguenza la determinazione di un termine è secondaria, in quanto le procedure di concorso sono già avviate in relazione ai posti non assegnati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato alla seduta notturna.

La seduta termina alle ore 19,45.

9^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione
ABIS

Intervengono i ministri della funzione pubblica Cassese, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Colombo, di grazia e giustizia Conso, nonchè i sottosegretari di Stato per il tesoro Coloni, per il bilancio e la programmazione economica Grillo e per la grazia e la giustizia Mazzuconi.

La seduta inizia alle ore 21,10.

Interventi correttivi di finanza pubblica (1508)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana.

Il ministro COLOMBO illustra il nuovo testo dell'emendamento sostitutivo del comma 9 dell'articolo 6, concernente gli organici delle università.

Il presidente ABIS domanda chiarimenti sulla copertura finanziaria della disposizione.

Il ministro COLOMBO si sofferma sui profili di copertura finanziaria, che ritiene compatibili con i vincoli di bilancio.

Il senatore SPOSETTI ritiene che la quantificazione degli oneri non sia adeguatamente computata e che la soluzione proposta sollevi

notevoli incertezze in ordine alla copertura finanziaria, tali da far dubitare degli stessi effetti di risparmio. Sarebbe preferibile, pertanto, predeterminare il fabbisogno di personale per ciascuna università.

Il presidente ABIS prospetta l'opportunità di accantonare l'emendamento al fine di verificare i relativi profili finanziari.

Il senatore SCOGNAMIGLIO PASINI reputa risolutiva una integrazione volta a condizionare la copertura dell'organico alle effettive disponibilità di bilancio.

Il presidente ABIS osserva che dovrebbe essere comunque accertato il presunto effetto di risparmio.

Il sottosegretario COLONI si riserva di fornire chiarimenti sulle implicazioni finanziarie dell'emendamento.

Il presidente ABIS ribadisce l'intento di accantonare l'esame dell'articolo 6. Il senatore LORENZI ritiene opportuno proseguire nell'esame degli altri emendamenti all'articolo 6. Il presidente ABIS dispone l'accantonamento dell'intero articolo 6, con il vivo dissenso del senatore Lorenzi.

Si procede all'esame dell'articolo 7.

Il senatore CROSETTA illustra l'emendamento 7.1.

Il senatore DUJANY chiede chiarimenti sul rapporto delle disposizioni di cui all'articolo 7 con quella contenuta nel comma 10 dell'articolo 8, in riferimento ai cosiddetti progetti obiettivo, specie per i comuni di minore dimensioni.

Il ministro CASSESE osserva che l'articolo 7 si riferisce ai progetti derivanti non dalla contrattazione collettiva ma dalla legge n. 67 del 1988, che riguardano esclusivamente il personale in servizio. Si dichiara poi contrario all'emendamento 7.1.

Il senatore PREIONI annuncia il suo voto favorevole al predetto emendamento, che successivamente viene respinto dalle Commissioni.

Il presidente ABIS, quindi, illustra le motivazioni dell'emendamento 7.3.

Il ministro CASSESE si dichiara favorevole.

Su proposta del senatore PICANO, quindi, il presidente ABIS integra l'emendamento fissando in 5 membri la composizione del comitato.

Il ministro CASSESE si pronuncia in senso favorevole a tale integrazione.

Il senatore CROCETTA preannuncia il suo voto contrario.

L'emendamento 7.3 viene poi accolto.

Quanto all'emendamento 7.2, il ministro CASSESE esprime il suo avviso contrario.

Il senatore PICANO domanda al Ministro della funzione pubblica se dai progetti di cui alla legge n. 67 del 1988 siano derivati apprezzabili risparmi di spesa.

Il ministro CASSESE precisa che tali progetti hanno il proposito di migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione.

L'emendamento 7.2, posto successivamente in votazione, risulta respinto. L'emendamento 7.4 viene approvato dalle Commissioni riunite. L'emendamento 7.0.1 è dichiarato inammissibile.

Le Commissioni riunite, quindi, approvano l'articolo 7 nel testo modificato.

Il senatore MAZZOLA rammenta che l'emendamento 3.0.1, del senatore Di Lembo, è stato accantonato, nella seduta antimeridiana di oggi, perchè fosse trattato in connessione all'articolo 8, rispetto al quale può recare effetti pregiudiziali.

Illustra, quindi, una proposta di modifica derivante dal predetto emendamento (3.0.20), tale da eliminarne la prima parte, di natura eminentemente ordinamentale.

Il senatore CROCETTA ritiene che gli emendamenti in questione non abbiano sufficiente attinenza con l'oggetto del disegno di legge e siano, pertanto, da dichiarare inammissibili. Le relative questioni, inoltre, sono molto controverse, tanto che nella Commissione giustizia hanno suscitato vivaci dibattiti e aperte opposizioni.

Il senatore MAZZOLA ribadisce che il suo emendamento (3.0.20) elimina le parti dell'emendamento 3.0.1 di natura più propriamente ordinamentale.

Il senatore COVI, quindi, rammenta i presupposti della questione in esame, già esaminata più volte in Commissione giustizia e oggetto di un intendimento emendativo manifestato dal Governo e appreso attraverso notizie di stampa. Tale circostanza, peraltro, ha suscitato notevoli riserve in sede di Commissione giustizia, che ha approvato un apposito ordine del giorno al riguardo. Desta sorpresa, pertanto, che il senatore Di Lembo si sia poi risolto a presentare l'emendamento 3.0.1. Quanto al merito della proposta formulata dal senatore Mazzola, essa ha un fondamento apprezzabile, anche se dovrebbe essere integrata in modo appropriato, in conformità al subemendamento da lui stesso presentato (3.0.20/1), con particolare riguardo alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

Il senatore COMPAGNA ritiene che le obiezioni di metodo formulate dal senatore Crocetta siano condivisibili in riferimento all'emendamento 3.0.1 ma non già all'emendamento del senatore Mazzola (3.0.20).

Il senatore PREIONI invita ad aprire la discussione sul merito degli emendamenti.

Il senatore SALVI, quindi, richiama le motivazioni sottese all'emendamento 3.0.1, volto a razionalizzare l'utilizzazione dei magistrati attraverso l'introduzione del giudice monocratico di primo grado anche in materia penale, nonché la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, illustra un subemendamento, inteso ad introdurre un generale divieto per gli incarichi *extra*-giudiziari, che viene comunque riferito all'emendamento del senatore Mazzola (3.0.20/2). Tale norma è coerente al proposito di razionalizzare l'impiego dei magistrati, senza investire questioni ordinamentali che esigono maggiori approfondimenti. Reputa opportuno, infine, un chiarimento circa l'ordine di trattazione degli emendamenti, anche per gli effetti preclusivi che potrebbero produrre in ordine a quelli già presentati sull'articolo 8.

Il presidente ABIS rammenta che le disposizioni, di cui all'articolo 8, dirette a limitare le assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni, esigono un temperamento sia in riferimento ai magistrati che agli agenti di polizia penitenziaria. I relativi oneri finanziari, pertanto, dovrebbero essere coperti attraverso misure di razionalizzazione. A tale riguardo, l'emendamento del senatore Mazzola prospetta una soluzione congrua e agevolmente quantificabile.

Il ministro CONSO si rimette alla Presidenza circa l'ordine di trattazione degli emendamenti. Le questioni evocate, peraltro, sono tra loro connesse, anche se la prima parte dell'emendamento 3.0.1 riguarda materie assai complesse, di indole prevalentemente ordinamentale. Quanto alla modulazione temporale dei concorsi per l'accesso in magistratura, essa può costituire un utile strumento per assicurare le necessarie efficienze di spesa. Il subemendamento dei senatori Salvi ed altri, infine, non suscita motivi di opposizione.

Il senatore PREIONI ritiene che i proponenti e la Presidenza debbano esprimere una valutazione definitiva circa l'ordine di trattazione degli emendamenti.

Il senatore CROCETTA ribadisce le sue perplessità sulla procedura di trattazione del disegno di legge in titolo e dei relativi emendamenti.

Il senatore PREIONI illustra i subemendamenti 3.0.1/10 e 3.0.20/3 precisando che essi sono compatibili con l'emendamento presentato dal senatore Mazzola e che sono finalizzati ad introdurre una riforma più radicale rispetto a quanto previsto dall'emendamento del senatore Di Lembo. In particolare, viene ipotizzata l'unificazione del giudice di primo grado attraverso l'eliminazione del limite di valore per la

determinazione della competenza. Si propone anche la soppressione del giudice di pace.

Il senatore COVI illustra le proprie proposte di modifica dell'emendamento del senatore DI LEMBO osservando che, a suo avviso, è opportuno confermare le funzioni recentemente attribuite al giudice di pace. Si sofferma quindi sulla proposta di revisione delle circoscrizioni giudiziarie ricordando che essa era stata già avviata, anche sulla base di un parere del Consiglio superiore della magistratura, dal ministro Vassalli.

Il senatore SALVI ribadisce le motivazioni del proprio subemendamento sugli incarichi *extra*-giudiziari. Precisa che il subemendamento contiene il divieto di partecipazione ai collegi arbitrali e limita gli incarichi *extra*-giudiziari a quelli conferiti dagli organi costituzionali, con l'eccezione del Governo, e di collaborazione a quotidiani o periodici o a trasmissioni radiotelevisive che non si risolvano in attività svolte professionalmente. Viene regolata attraverso il rinvio ad un decreto legislativo anche l'assegnazione di magistrati presso il Ministero della giustizia. Gli incarichi non potranno avere comunque durata superiore a cinque anni durante l'intero periodo di appartenenza del magistrato all'ordine giudiziario. Ritiene che in tal modo si possa recuperare un numero significativo di magistrati all'attività propriamente giurisdizionale e che si determini un contributo alla effettiva autonomia ed indipendenza dei giudici. Precisa che in caso di approvazione dell'emendamento presentato dal senatore Mazzola, il proprio subemendamento dovrebbe essere integrato con il secondo e terzo comma dell'emendamento del senatore Di Lembo.

Con il parere contrario del Governo, è posto ai voti e respinto l'emendamento 3.0.1/10. Sono pertanto preclusi gli emendamenti 7.0.1/2 e 3.0.1/20.

Viene quindi preso in esame l'emendamento 3.0.20.

Il senatore SPOSETTI chiede chiarimenti sulla copertura finanziaria di tale proposta.

Il presidente ABIS ricorda di aver già sollevato tale problema e di aver avuto assicurazioni dal Governo circa la effettiva riduzione di taluni capitoli di spesa del Ministero della giustizia.

Il sottosegretario GRILLO conferma che dall'approvazione dell'emendamento deriverebbe un risparmio finanziario. Si riserva di fornire elementi più dettagliati in proposito.

Il senatore REVIGLIO osserva che il risparmio può derivare soltanto dal fatto che esistono, evidentemente, autorizzazioni normative ad effettuare maggiori assunzioni rispetto a quelle previste. Si chiede come mai, considerate le difficoltà di funzionamento della giustizia, si intenda accedere alla proposta di ridurre le assunzioni.

Il sottosegretario MAZZUCONI precisa che il risparmio indicato nell'emendamento deriva, in realtà, da una diversa modulazione temporale delle assunzioni.

Il senatore SPOSETTI ribadisce le proprie perplessità e chiede che il Governo fornisca alle Commissioni riunite dati precisi. Lamenta, anzi, che ciò non sia ancora avvenuto.

Il presidente ABIS fa presente che l'emendamento in esame è stato presentato nella giornata odierna.

Il senatore COVI dichiara di essere favorevole all'emendamento presentato dal senatore Mazzola e di riferire ad esso il proprio subemendamento 3.0.20/1.

Anche il senatore SALVI riferisce il proprio subemendamento all'emendamento 3.0.20.

Con il parere contrario del relatore ABIS e del Governo il subemendamento 3.0.20/3 viene respinto.

Il senatore CROCETTA dichiara di essere contrario al subemendamento 3.0.20/1 del senatore Covi, perchè esso non appare compatibile con l'emendamento 3.0.20.

Il ministro CONSO dichiara il proprio avviso favorevole sul subemendamento 3.0.20/1, che, posto ai voti, viene respinto.

Si passa quindi ad esaminare il subemendamento 3.0.20/2 del senatore Salvi, integrato dai commi 2 e 3 dell'emendamento presentato dal senatore Di Lembo.

Il senatore ACQUARONE osserva che la materia degli incarichi *extra*-giudiziari è estremamente delicata e complessa. Ricorda che la Commissione giustizia della Camera dei deputati sta esaminando un disegno di legge organico sulle incompatibilità e che recentemente il Consiglio dei Ministri ha approvato un regolamento concernente gli incarichi *extra*-giudiziari dei magistrati amministrativi.

Per tali motivi, pur ritenendo fondate alcune previsioni contenute nel subemendamento, esprime su di esso avviso contrario. Teme, fra l'altro, che la norma possa assumere un carattere punitivo nei confronti dei magistrati e ribadisce che, in ogni caso, si debba intervenire in modo complessivo e non all'interno del disegno di legge collegato alla finanziaria.

Il senatore COMPAGNA dichiara che voterà a favore del subemendamento del senatore Salvi. Non ritiene, infatti, che l'argomento della impropria collocazione della norma sia sufficiente a motivare una decisione contraria. In ossequio al principio della divisione dei poteri egli avrebbe eliminato anche la possibilità di assumere incarichi *extra*-giudiziari presso organi parlamentari.

Il senatore CROCETTA fa presente che la sua parte politica si asterrà in sede di votazione dell'emendamento 3.0.20/2. Pur essendo favorevole al contenuto della proposta, ritiene che non sia opportuno aggiungere una ulteriore delega in un provvedimento che dovrebbe avere carattere finanziario.

Il senatore SALVI ricorda che la Commissione bicamerale ha mostrato di condividere il principio contenuto nel proprio subemendamento e che da tempi non recenti esistono proposte che vanno nella direzione di vietare gli incarichi *extra-giudiziari* dei magistrati. Ricorda, in particolare, i suggerimenti del professor Pizzorusso. Dopo aver negato che il subemendamento abbia un intento punitivo nei confronti della magistratura, giudica estremamente grave che il Governo abbia deciso di adottare un regolamento ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 in una materia coperta da riserva di legge. Si tratta, a suo avviso, di un provvedimento illegittimo.

Il senatore COVATTA si esprime in senso favorevole sul subemendamento 3.0.20/2. Concorda sulla estrema delicatezza delle materie, ma fa presente che nel disegno di legge in esame sono contenute norme altrettanto delicate su cui non è stata avanzata la medesima obiezione. Del resto, si è voluto utilizzare lo strumento della legge finanziaria proprio per affrontare alcune questioni che da troppo tempo dovevano essere risolte.

Il ministro CONSO, dopo aver precisato che il regolamento adottato dal Consiglio dei ministri, cui si è riferito il senatore Acquarone, riguarda soltanto i magistrati amministrativi, esprime parere favorevole sul subemendamento del senatore Salvi.

Il subemendamento 3.0.20/2 viene quindi posto ai voti e approvato.

Viene anche approvato, con le modifiche introdotte, l'emendamento 3.0.20. Ne risultano assorbite o precluse le altre proposte di modifica attinenti il medesimo oggetto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 23,30.

EMENDAMENTI**Interventi correttivi di finanza pubblica (1508)****Art. 3.**

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Ritenuta d'acconto).

1. La ritenuta di acconto, per le prestazioni di lavoro autonomo e per le prestazioni professionali, a decorrere dal 1° gennaio 1994 è del 25 per cento».

3.1

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

All'emendamento 3.68, al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il Coordinatore amministrativo è membro di diritto della Giunta e svolge anche funzioni di Segretario della medesima».

3.68/6

NOCCHI, ALBERICI, PAGANO, SPOSETTI

Sopprimere il comma 16 e il comma 17.

3.68/20

LOPEZ

Al comma 16, sostituire le parole da: «regolamento», a: «disciplinare», con le altre: «disegno di legge il Governo provvede, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a predisporre».

3.68/21

LOPEZ

Al comma 16, sostituire le parole: «sentite le», con le altre: «sentito il parere vincolante delle».

3.68/22

LOPEZ

All'emendamento 3.68, al comma 17, dopo la parola: «esigenze» inserire le seguenti: «e delle proposte».

3.68/4

ALBERICI, NOCCHI, PAGANO, BUCCIARELLI

All'emendamento 3.68, al comma 17, lettera a), dopo le parole: «da formulare» aggiungere la seguente: «anche».

All'emendamento 3.68, al comma 17, lettera b), dopo la parola: «curricolare» aggiungere la seguente: «anche».

3.68/11

MANZINI

Al comma 17 sopprimere la lettera b).

3.68/23

LOPEZ

Al comma 17, lettera b), sostituire le parole: «esigenze locali», con le altre: «finalità generali e comuni dei singoli indirizzi scolastici».

3.68/24

LOPEZ

Al comma 17, lettera e), aggiungere le parole: «di concerto con gli enti locali e le organizzazioni sindacali».

3.68/25

LOPEZ

Al comma 17, lettera f), seconda riga, dopo le parole: «del personale e le modalità» sopprimere le seguenti: «di reclutamento e».

3.68/10

MANZINI

Al comma 17, lettera h), aggiungere le parole: «congiuntamente e in accordo con gli organi collegiali della scuola, nello spirito di una effettiva capacità decisionale di tutte le componenti».

3.68/26

LOPEZ

Al comma 18, sostituire le parole da: «risultati», alla fine con le seguenti: «le Commissioni parlamentari competenti effettuano la verifica sulla base di dati forniti dal Ministero della pubblica istruzione o di autonoma iniziativa delle Commissioni stesse».

3.68/27

LOPEZ

All'emendamento 3.68, al comma 22, lettera g), dopo la parola: «territorio» aggiungere le seguenti: «, di concerto con gli enti locali».

3.68/3

ALBERICI, NOCCHI, PAGANO, BUCCIARELLI

All'emendamento 3.68, al comma 22, lettera g), dopo le parole: «programmazione scolastica» sopprimere le seguenti: «legata al territorio».

3.68/5

ALBERICI, NOCCHI, PAGANO, BUCCIARELLI

Al comma 22, lettera h), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a livello nazionale e regionale».

3.68/12

MANZINI, BISCARDI

Sopprimere il comma 25.

3.68/28

LOPEZ

All'emendamento 3.68, sostituire il comma 25 con il seguente:

«25. È confermata all'anno scolastico 1994-95 l'attuazione delle direttive del piano di rideterminazione del rapporto alunni- classi, di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, salvo ricalcolo parametrizzato dal Ministero della pubblica istruzione dei suddetti rapporti. A integrazione dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, su incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, si introduce l'incompatibilità tra l'esercizio della libera professione e la funzione docente di ruolo nella scuola secondaria di I e II grado, con deroga esclusiva ad attività di ricerca strettamente connesse al proprio ruolo. Altresì viene elevato a numero di 30 ore settimanali l'orario di tutti i docenti della scuola secondaria di I e II grado, comprensivo delle ore d'ufficio oltre a quelle di docenza, secondo quanto predisposto dai presidi d'istituto, in coordinazione con i provveditori agli studi provinciali, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione. Detta elevazione, dell'orario ufficiale dei docenti a 30 ore settimanali, è da intendersi in senso rivalutativo e riqualificante della professionalità di tutta la categoria.

3.68/100

LORENZI, ROSCIA, MANFROI, ROVEDA, MANARA

All'emendamento 3.68, al comma 25, dopo le parole: «della legge 31 dicembre 1991, n. 412» aggiungere le seguenti: «Per l'anno scolastico 1993-1994, in presenza dell'impossibilità, accertata d'intesa tra i provveditori agli studi e gli enti locali, di assicurare il trasporto degli alunni alle scuole più vicine alle scuole di residenza non si attuano le disposizioni di cui al comma precedente. Per il medesimo anno scolastico in ciascuna provincia e per ogni grado di scuola, la rideterminazione del numero delle classi in base al rapporto alunni-classe fissato dal piano pluriennale di cui al comma precedente, si effettua limitatamente alle classi iniziali dei corsi di studio. Nell'applicazione dei rapporti tendenziali tra alunni e classi, già stabiliti per ciascuna provincia con riferimento all'anno scolastico 1994-1995 sono tenute in specifica considerazione le necessità derivanti dalle condizioni demografiche, orografiche e socio-economiche e della presenza di alunni handicappati. Per gli anni scolastici 1994-1995 e 1995-1996 i rapporti medi tendenziali saranno rideterminati sulla base dei criteri sopra indicati».

3.68/2

ALBERICI, NOCCHI, PAGANO, BUCCIARELLI

Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del personale docente approvate in data successiva al 31 agosto 1992 conservano validità anche per gli anni scolastici successivi al 1994-95 ai soli fini del conferimento di nomine in ruolo in un numero corrispondente a quello delle cattedre e posti che risultavano accantonati a tal fine al 1° settembre 1992 e che, per effetto della riduzione degli organici, nonché per l'applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, non sono stati conferiti per le nomine nell'anno scolastico 1993-94 e non potranno essere conferiti per le nomine nell'anno scolastico 1994-95.

3.68/7/1

MANZINI, BUCCIARELLI, NOCCHI, COVATTA

Al comma 27, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i posti comunque accantonati per i concorsi indetti con ordinanze ministeriale 9 agosto 1990».

3.68/7

NOCCHI, ALBERICI, PAGANO, SPOSETTI

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

«29-bis. La validità delle graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, banditi con decreti del Ministero della pubblica istruzione del 21 giugno 1988, è prorogata di tre anni rispetto alla normale scadenza. Le nomine dei candidati inclusi nelle graduatorie di merito sono disposte per la copertura di tutti i posti delle rispettive aree che si rendano disponibili per il periodo di validità delle graduatorie stesse».

3.68/8

NOCCHI, ALBERICI, PAGANO, SPOSETTI

Il comma 35 è sostituito dal seguente:

«35. I docenti mantenuti ad esaurimento nell'assegnazione a compiti diversi da quelli di istituti sono inquadrati a domanda nei ruoli dell'amministrazione presso cui prestano servizio. Analogamente si procede nei confronti del personale collocato fuori ruolo e utilizzato in compiti diversi dall'insegnamento ai sensi dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974.

Il personale suddetto viene inquadrato in qualifiche funzionali corrispondenti a quelle di provenienza mantenendo eventualmente il trattamento economico più favorevole sino al suo assorbimento con i futuri passaggi di livello».

3.68/1

ALBERICI, NOCCHI, PAGANO, BUCCIARELLI

All'emendamento 3.68, inserire in fondo le seguenti parole: «Le regioni a statuto speciale nonché le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la materia con propria normativa tenendo conto delle prescrizioni dello statuto speciale di autonomia e delle norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e delle esigenze linguistiche delle scuole e degli istituti».

3.68/30

RIZ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Istituzione del Sistema nazionale di istruzione e autonomia degli istituti e scuole e altre norme in materia di scuola)

1. Gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado hanno personalità giuridica e sono dotati di autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo, nei limiti, con la gradualità e con le procedure previsti dal presente articolo.

2. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali, determina le forme di autofinanziamento e approva il bilancio.

3. Il consiglio di circolo o d'istituto, su proposta del collegio dei docenti, delibera, tra l'altro:

a) sulle modalità di organizzazione dell'orario scolastico e delle attività didattiche;

b) sull'adeguamento del piano curricolare degli studi e sulla sua eventuale variazione;

c) sull'approvazione di interventi finalizzati all'orientamento e alla formazione;

d) sulla programmazione delle azioni di recupero e di sostegno e di valorizzazione degli studenti capaci e meritevoli, nonché su provvedimenti destinati all'attuazione del diritto allo studio;

e) sulla individuazione di azioni positive contro la dispersione scolastica;

f) sull'istituzione di corsi di educazione permanente per adulti.

4. Nella scuola secondaria superiore il consiglio di istituto stabilisce anche i criteri e le modalità per la determinazione dei contributi a carico degli studenti non più soggetti all'obbligo scolastico e delle esenzioni dalle tasse scolastiche.

5. Qualora il consiglio di circolo o di istituto ritenga di non poter accogliere le singole proposte di cui al comma 3, le rinvia al collegio dei docenti, con motivazione per l'adozione di opportune modifiche. In assenza di tali modifiche, trascorsi venti giorni, il consiglio di circolo o di istituto delibera in materia, con esclusione delle questioni attinenti alla libertà didattica.

6. Ove il collegio dei docenti non provveda a formulare proposte nelle materie di sua competenza, il consiglio di circolo o di istituto ne sollecita la presentazione.

7. Il consiglio di circolo o di istituto nomina una giunta esecutiva composta dal preside o dal direttore didattico che la presiede e da altri quattro membri. Nella scuola secondaria superiore possono essere aggiunti due componenti esterni con competenze tecnico-professionali, in rapporto ad esigenze specifiche di particolari istituzioni scolastiche. Ai componenti esterni non può essere corrisposto alcun compenso.

8. La giunta esecutiva, sulla base degli indirizzi generali approvati dal consiglio e sulla base delle deleghe ad essa attribuite ai sensi del comma 11, svolge la funzione di organo di amministrazione e assume tutte le deliberazioni relative alla gestione del patrimonio e all'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, nonché, in relazione alle finalità dell'istituzione scolastica, alla partecipazione dell'istituto alla realizzazione di accordi di programma, all'approvazione di convenzioni con le Regioni, con altri istituti scolastici, con gli enti locali, con le istituzioni formative ed educative pubbliche e private presenti sul territorio, con enti e imprese pubbliche e private, anche ai fini dell'ampliamento e arricchimento del piano curricolare degli studi.

9. Il collegio dei docenti formula, tra l'altro, le proposte relative alle materie indicate nel comma 3, lettere a), b) e c), previa consultazione, nella scuola secondaria superiore, con gli studenti eletti nei consigli di classe.

10. Nella scuola secondaria superiore il comitato degli studenti può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

11. Il consiglio di circolo o di istituto disciplina con regolamento il proprio funzionamento e quello della giunta esecutiva. Nel regolamento può essere prevista la delega di poteri alla giunta esecutiva ed al preside o al direttore didattico in materie determinate.

12. Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno stabilite le istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e dei relativi adempimenti contabili, nonché per il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale e il controllo dei costi anche su base comparativa.

13. In sede di contrattazione collettiva si provvede ad individuare i criteri di flessibilità dell'orario di lavoro e delle modalità di prestazione del servizio del personale direttivo e docente, valorizzandone la professionalità, al fine di renderli funzionali all'attuazione della presente legge.

14. Le entrate degli istituti di istruzione secondaria superiore comprendono:

- a) il contributo dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in contributo ordinario e perequativo;
- b) le tasse scolastiche;
- c) i contributi a carico degli studenti del triennio;
- d) i proventi derivanti da convenzioni con gli enti locali e con terzi, anche per l'utilizzazione di strutture e di personale;
- e) i contributi degli enti locali, anche per la eventuale manutenzione ordinaria degli stabili, secondo gli accordi di programma o apposite convenzioni;
- f) finanziamenti per progetti mirati e per progetti di settore promossi in base ai criteri fissati dagli accordi di programma;
- g) finanziamenti per partecipazione a progetti comunitari;
- h) donazioni, legati ed eredità.

15. Le entrate delle scuole elementari e delle scuole secondarie inferiori comprendono i contributi ed i finanziamenti nonchè le donazioni, i legati e le eredità di cui, rispettivamente, al comma 14, lettere a), e), f) ed h).

16. Con regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni competenti per materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a disciplinare, fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi, l'attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

17. Il regolamento di cui al comma 16 determina:

a) i tempi di attuazione dell'autonomia, in relazione alla definizione di un piano di razionalizzazione e di ridimensionamento delle unità scolastiche da formulare sulla base delle esigenze degli enti locali, nonchè le modalità di applicazione e di coordinamento delle nuove disposizioni alle istituzioni scolastiche già dotate di personalità giuridica;

b) le modalità di esercizio dell'autonomia didattica, anche attraverso progetti di istituto che consentano forme di organizzazione modulare, procedure di valutazione, ambiti di flessibilità curricolare in relazione ad obiettivi connessi alle esigenze locali;

c) le modalità di attuazione della collaborazione tra istituzioni scolastiche e tra queste e altri enti o associazioni con particolare riferimento a quanto previsto dal comma 8;

d) le modalità di esercizio dell'autonomia organizzativa ed amministrativa, volta ad attribuire alle istituzioni scolastiche anche la diretta gestione dei beni patrimoniali e la capacità di stipulare le convenzioni di cui al comma 8, nonchè con gli enti locali per la gestione dei servizi che essi sono tenuti ad erogare sulla base delle disposizioni vigenti;

e) le modalità per la definizione di organici di istituto, anche in relazione all'impiego del personale su reti di scuole, che consentano di rispondere alle esigenze dei progetti educativi, sulla base di criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto coi Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, e sulla base di piani provinciali predisposti dai provveditori agli studi;

f) la razionalizzazione della gestione del personale e le modalità di reclutamento e di utilizzazione, nonché le modalità di reclutamento, senza aggravio di spese, dei docenti per attività extracurricolari, tenuto conto dell'autonomia finanziaria degli istituti;

g) le modalità di erogazione alle istituzioni scolastiche dei contributi, ordinario e perequativo, a carico dello Stato, nonché delle entrate derivanti dalle tasse, dai contributi e da altri proventi, salvaguardando la piena realizzazione del diritto allo studio;

h) l'attribuzione ai capi di istituto di compiti di direzione, promozione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane e professionali e di compiti di gestione delle risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;

i) l'utilizzazione delle strutture residenziali degli istituti di educazione e dei convitti annessi agli istituti di istruzione secondaria superiore;

l) l'applicazione, fino all'entrata in vigore delle leggi di riordinamento del settore, delle disposizioni del presente articolo ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, alle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, agli istituti superiori per le industrie artistiche e agli istituti di educazione, tenendo conto delle specificità ordinamentali delle predette istituzioni;

m) la definizione dello statuto dello studente, con indicazione dei diritti e dei doveri, nonché delle modalità di partecipazione alla vita della scuola;

n) la ridefinizione dei compiti e della organizzazione degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (IRRSAE), quali enti di sostegno all'autonomia didattica, di ricerca e sviluppo delle istituzioni scolastiche con la previsione, per la Biblioteca di documentazione pedagogica, del collocamento fuori ruolo a tempo indeterminato del personale attualmente comandato presso di essa, ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

18. Il regolamento di cui al comma 16 prevederà forme di verifica triennale dell'idoneità dell'assetto organizzativo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, sotto il profilo della funzionalità e produttività; i risultati della verifica sono comunicati dal Ministro della pubblica istruzione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

19. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme previste dal presente articolo sono abrogate tutte le disposizioni di legge vigenti nelle materie che formano oggetto della nuova disciplina regolamentare.

20. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con uno o più decreti, norme aventi forza di legge per la ridefinizione degli organi collegiali e per la riorganizzazione dei servizi dell'amministrazione scolastica, ai suoi vari livelli funzionali, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge.

21. I decreti di cui al comma 20 sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

22. I decreti di cui al comma 20 provvedono:

a) all'armonizzazione delle disposizioni contenute nel presente articolo con quelle recate dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

b) alla determinazione degli organi collegiali a livello nazionale e periferico in relazione al riordinamento dell'amministrazione scolastica ed alle nuove forme dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

c) alla definizione di procedure elettorali anche di secondo grado;

d) alla determinazione delle modalità di partecipazione dei componenti elettivi e non elettivi;

e) al riassetto dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, ai vari livelli territoriali, in coerenza con l'esigenza di sviluppo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

f) all'attribuzione all'amministrazione centrale di prevalenti compiti di indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione del sistema scolastico;

g) all'attribuzione all'amministrazione scolastica periferica, a livello regionale e subregionale, di prevalenti compiti di programmazione scolastica legata al territorio, di utilizzazione e coordinamento di mezzi e strutture, di valutazione del sistema scolastico nell'ambito di rispettiva competenza, nonché di assistenza, consulenza e controllo; in particolare, all'attribuzione all'amministrazione a livello sub-regionale anche di compiti di gestione del personale;

h) all'attribuzione al Governo e al Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di specifica potestà regolamentare nelle seguenti materie e secondo i seguenti principi:

1) unificazione di uffici e servizi preposti a compiti gestionali finalizzata alla eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni di competenze;

2) istituzione di dipartimenti per assolvere ai compiti di indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento, controllo e valutazione del sistema scolastico.

23. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro il 30 novembre 1994, sentite le Commissioni parlamentari competenti e previo parere del Consiglio di Stato, sono coordinate le norme della presente legge con quelle raccolte nel testo unico da emanarsi ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 121, e della legge 26 aprile 1993, n. 126, nonché con le leggi e le norme sopravvenute sino alla data del 31 dicembre 1993. In sede di coordinamento si procede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per le materie oggetto dei regolamenti previsti dal presente articolo nonché per le seguenti:

a) razionalizzazione della rete scolastica e organici di istituto provinciali;

b) piani di studio, programmi di insegnamento e orari per ciascun grado e tipo di scuola ivi compresi i conservatori di musica e le accademie;

- c) carriera scolastica degli alunni, scrutini ed esami con eccezione degli esami di Stato;
- d) sanzioni e procedimenti disciplinari riguardanti gli alunni;
- e) scambi di classi e di insegnanti con l'estero;
- f) organizzazione e funzionamento dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative statali.

24. A decorrere dal 1° gennaio 1994 il servizio di cassa delle istituzioni scolastiche, artistiche, educative e dei distretti scolastici è affidato alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che lo gestisce attraverso il servizio dei conti correnti postali. Le modalità e le condizioni di svolgimento del servizio di cassa sono regolate da apposita convenzione da stipulare tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e i Ministeri del tesoro e della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, emana le istruzioni amministrativo-contabili necessarie.

25. È anticipata dall'anno scolastico 1994-1995 all'anno scolastico 1993-1994 l'attuazione delle direttive del piano di rideterminazione del rapporto alunni-classi, di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Sono fatti salvi i trasferimenti e i passaggi di ruolo e di cattedra relativi all'anno scolastico 1993-1994. Non si effettuano nomine in ruolo sui posti che dovessero venire meno in applicazione della presente disposizione. Il personale in esubero che non possa esser utilizzato per la copertura di cattedre e posti disponibili nella provincia, è utilizzato, per le supplenze temporanee, secondo le disposizioni contenute nell'annuale ordinanza ministeriale sulle utilizzazioni.

26. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, gli organici del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, sono rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze di funzionamento delle classi previste dal piano di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

27. Le assunzioni in ruolo sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo la riduzione di organico di cui al comma 26. In ogni caso non sono effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo.

28. Analogamente si provvede nei riguardi del personale direttivo in relazione alle cessazioni dal servizio e al piano di razionalizzazione della rete scolastica da definire ai sensi del comma 16.

29. I criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro per la funzione pubblica.

30. Le disposizioni di cui all'articolo 11 non si applicano al personale del comparto scuola.

31. A decorrere dall'anno finanziario 1994 le spese per le supplenze annuali e temporanee sono sostenute dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con imputazione ai rispettivi bilanci e con applicazione dell'articolo 25, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

32. Il Ministro della pubblica istruzione ripartisce fra i provveditori agli studi gli appositi stanziamenti di bilancio, sulla base della consistenza provinciale del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario dipendente dallo Stato. Il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di operare interventi correttivi al fine di un riequilibrio delle assegnazioni fra le diverse province. Le somme sono assegnate con ordini di accreditamento a rendicontazione decentrata emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Con il medesimo criterio, i provveditori agli studi assegnano alle istituzioni scolastiche ed educative l'80 per cento delle somme accreditate, riservando il residuo 20 per cento ad interventi relativi a imprevedibili sopravvenute esigenze.

33. Al pagamento delle retribuzioni delle supplenze temporanee di breve durata provvedono i capi di istituto ed i consigli di circolo e di istituto, utilizzando le apposite risorse, entro i limiti dei finanziamenti a tal fine previsti e nell'esercizio dei poteri di gestione di cui sono rispettivamente responsabili nell'ambito dell'autonomia scolastica, in base ad effettive inderogabili esigenze che impongano il ricorso a tali supplenze.

34. Dal 1° gennaio 1994, i docenti collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi dell'attuale sede di servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che il provveditore stesso, sentito anche il capo d'istituto, non ritenga sussistenti motivi ostativi al temporaneo ritorno all'insegnamento.

35. Dalla medesima data di cui al comma 34 i docenti mantenuti ad esaurimento nell'assegnazione a compiti diversi da quelli di istituto, ai sensi dell'articolo 63, penultimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono restituiti in via temporanea all'insegnamento e utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi della sede di attuale servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che i docenti interessati non chiedano di essere inquadrati nei ruoli dell'amministrazione in cui prestano servizio o comunque che l'amministrazione stessa non se ne assuma l'onere.

36. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 16, le tasse di iscrizione e di frequenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e le tasse di esame e di diploma sono annualmente determinate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione. I relativi introiti sono acquisiti ai bilanci delle istituzioni scolastiche interessate, per le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico.

37. Nella determinazione delle predette tasse sono previste misure differenziate in relazione a fasce di reddito, sulla base del reddito del nucleo familiare, risultante dall'annuale dichiarazione effettuata ai fini fiscali. Rimangono ferme le vigenti disposizioni che prevedono la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche e quelle in materia di diritto allo studio.

38. In conseguenza delle disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35, i capitoli 1032, 1035 e 1036 dello stato di previsione della spesa del

Ministero della pubblica istruzione, per gli anni 1994, 1995 e 1996, sono ridotti complessivamente di lire 292,7 miliardi per ciascun anno».

3.68

ABIS

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. Gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado hanno personalità giuridica e sono dotati di autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo, nei limiti, con la gradualità e con le procedure previsti dal presente articolo.

2. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali, determina le forme di autofinanziamento e approva il bilancio.

3. Il consiglio di circolo o di istituto, su proposta del collegio dei docenti, delibera, tra l'altro:

a) sulle modalità di organizzazione dell'orario scolastico e delle attività didattiche;

b) sull'adeguamento del piano curricolare degli studi e sulla sua eventuale variazione;

c) sull'approvazione di interventi finalizzati all'orientamento e alla formazione;

d) sulla programmazione delle azioni di recupero e di sostegno e di valorizzazione degli studenti capaci e meritevoli, nonché su provvedimenti destinati all'attuazione del diritto allo studio;

e) sulla individuazione di azioni positive contro la dispersione scolastica;

f) sull'istituzione di corsi di educazione permanente per adulti.

3-bis. Nella scuola secondaria superiore il consiglio di istituto stabilisce anche i criteri e le modalità per la determinazione dei contributi a carico degli studenti non più soggetti all'obbligo scolastico e delle esenzioni dalle tasse scolastiche.

3-ter. Qualora il consiglio di circolo o di istituto ritenga di non poter accogliere le singole proposte di cui al comma 3, le rinvia al collegio dei docenti, con motivazione, per l'adozione delle opportune modifiche. In assenza di tali modifiche, trascorsi venti giorni, il consiglio di circolo o di istituto delibera in materia, con esclusione delle questioni attinenti alla libertà didattica.

3-quater. Ove il collegio dei docenti non provveda a formulare proposte nelle materie di sua competenza, il consiglio di circolo o di istituto ne sollecita la presentazione.

3-quinquies. Il consiglio di circolo o di istituto nomina una giunta esecutiva composta dal preside o dal direttore didattico che la presiede e da altri quattro membri. Nella scuola secondaria superiore possono essere aggiunti due componenti esterni con chiare competenze tecnico-professionali, in rapporto ad esigenze specifiche di particolari istituzioni scolastiche. Ai componenti esterni non può essere corrisposto alcun compenso.

3-sexies. La giunta esecutiva, sulla base degli indirizzi generali approvati dal consiglio e sulla base delle deleghe ad essa attribuite ai sensi del comma 11, svolge la funzione di organo di amministrazione e assume tutte le deliberazioni relative alla gestione del patrimonio e all'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, nonché, in relazione alle finalità dell'istituzione scolastica, alla partecipazione dell'istituto alla

realizzazione di accordi di programma, all'approvazione di convenzioni con la regione, con altri istituti scolastici, con gli enti locali, con le istituzioni formative ed educative pubbliche e private presenti sul territorio, con enti e imprese pubbliche e private, anche ai fini dell'ampliamento e arricchimento del piano curricolare degli studi.

3-septies. Il collegio dei docenti formula, tra l'altro, le proposte relative alle materie indicate nel comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, previa consultazione, nella scuola secondaria superiore, con gli studenti eletti nei consigli di classe.

3-octies. Nella scuola secondaria superiore il comitato degli studenti può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

3-novies. Il consiglio di circolo o di istituto disciplina con regolamento il proprio funzionamento e quello della giunta esecutiva. Nel regolamento può essere prevista la delega di poteri alla giunta esecutiva ed al preside o al direttore didattico in materie determinate.

3-decies. Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno stabilite le istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e dei relativi adempimenti contabili, nonché per il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale e il controllo dei costi anche su base comparativa.

3-undecies. In sede di contrattazione collettiva si provvede ad individuare i criteri di flessibilità dell'orario di lavoro e delle modalità di prestazione del servizio del personale direttivo e docente, valorizzandone la professionalità, al fine di renderli funzionali alla attuazione della presente legge.

3-duodecies. Le entrate degli istituti di istruzione secondaria superiore comprendono:

- a)* il contributo dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in contributo ordinario e perequativo;
- b)* le tasse scolastiche;
- c)* i contributi a carico degli studenti del triennio;
- d)* i proventi derivanti da convenzioni con gli enti locali e con terzi, anche per l'utilizzazione di strutture e di personale;
- e)* i contributi degli enti locali, anche per la eventuale manutenzione ordinaria degli stabili, secondo gli accordi di programma o apposite convenzioni;
- f)* finanziamenti per progetti mirati e per progetti di settore attivati in base ai criteri fissati dagli accordi di programma;
- g)* finanziamenti per partecipazione a progetti comunitari;
- h)* donazioni, legati ed eredità.

3-terdecies. Le entrate delle scuole elementari e delle scuole secondarie inferiori comprendono i contributi ed i finanziamenti nonché le donazioni, i legati e le eredità di cui, rispettivamente, al comma *3-duodecies*, lettere *a)*, *e)*, *f)* ed *h)*.

3-quattuordecies. Con regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni competenti per materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a disciplinare, fatto

salvo quanto previsto nei precedenti commi, l'attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

3-quinquiesdecies. Il regolamento determina:

a) i tempi di attuazione del disposto di cui al comma 1, in relazione alla definizione di un piano di razionalizzazione e di ridimensionamento delle unità scolastiche, da formulare anche sulla base delle esigenze degli enti locali, nonché le modalità di applicazione e di coordinamento delle nuove disposizioni alle istituzioni scolastiche già dotate di personalità giuridica;

b) le modalità di esercizio dell'autonomia didattica degli istituti, anche attraverso progetti che consentano forme di organizzazione modulare, procedure di valutazione, ambiti di flessibilità curricolare anche in relazione ad obiettivi connessi alle esigenze locali;

c) le modalità di attuazione della collaborazione tra istituzioni scolastiche e tra queste e altri enti o associazioni con particolare riferimento a quanto previsto dal comma 3-*sexies*;

d) le modalità di esercizio dell'autonomia organizzativa ed amministrativa, volta ad attribuire alle istituzioni scolastiche anche la diretta gestione dei beni patrimoniali e la capacità di stipulare le convenzioni di cui al comma 3-*sexies*, nonché con gli enti locali per la gestione dei servizi che essi sono tenuti ad erogare sulla base delle disposizioni vigenti;

e) le modalità per la definizione di organici di istituto, anche in relazione all'impiego del personale su reti di scuole, che consentano di rispondere alle esigenze dei progetti educativi, sulla base di criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto coi Ministri del tesoro e della funzione pubblica, e sulla base di piani provinciali predisposti dai provveditori agli studi, previo confronto di corrispondente livello territoriale con le organizzazioni sindacali;

f) la razionalizzazione della gestione del personale e le modalità di utilizzazione, nonché le modalità di reclutamento, senza aggravio di spesa per lo Stato, dei docenti per attività extra-curricolari, tenuto conto dell'autonomia finanziaria degli istituti;

g) le modalità di erogazione alle istituzioni scolastiche dei contributi, ordinario e perequativo, a carico dello Stato, nonché delle entrate derivanti dalle tasse, dai contributi e da altri proventi, salvaguardando la piena realizzazione del diritto allo studio;

h) l'attribuzione ai capi di istituto di compiti di direzione, promozione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane e professionali e di compiti di gestione delle risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;

i) l'utilizzazione delle strutture residenziali degli istituti di educazione e dei convitti annessi agli istituti di istruzione secondaria superiore;

l) l'applicazione, fino all'entrata in vigore delle leggi di riordino del settore, delle disposizioni del presente articolo ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, alle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, agli istituti superiori per le industrie artistiche e agli istituti di educazione, tenendo conto delle specificità ordinamentali delle predette istituzioni;

m) la ridefinizione dei compiti e della organizzazione degli Istituti di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, quali enti di sostegno all'autonomia didattica, di ricerca e sviluppo delle istituzioni scolastiche, con la previsione, per la Biblioteca di documentazione

pedagogica, del collocamento fuori ruolo a tempo indeterminato del personale attualmente comandato presso di essa, ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;

3-sexiesdecies. Il regolamento governativo prevederà forme di verifica triennale dell'idoneità dell'assetto organizzativo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, sotto il profilo della sua funzionalità e produttività; risultati della verifica sono comunicati dal Ministro della pubblica istruzione alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

3-septiesdecies. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con uno o più decreti, norme aventi forza di legge per la ridefinizione degli organi collegiali, per la riorganizzazione dei servizi dell'amministrazione scolastica, ai suoi vari livelli funzionali, e per la definizione dello statuto dello studente, con l'indicazione dei diritti e dei doveri, nonché delle modalità di partecipazione alla vita della scuola, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge.

3-octiesdecies. Le norme delegate sono emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

3-noviesdecies. Le norme delegate provvedono:

a) all'armonizzazione delle disposizioni contenute nel presente articolo con quelle recate dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

b) alla determinazione degli organi collegiali a livello nazionale e periferico in relazione al riordinamento dell'amministrazione scolastica ed alle nuove forme dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

c) alla definizione di procedure elettorali anche di secondo grado;

d) alla determinazione delle modalità di partecipazione dei componenti elettivi e non elettivi;

e) al riassetto dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, ai vari livelli territoriali, in coerenza con l'esigenza di sviluppo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

f) all'attribuzione all'amministrazione centrale di prevalenti compiti di indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione del sistema scolastico;

g) all'attribuzione all'amministrazione scolastica periferica, a livello regionale e sub-regionale, anche di compiti di programmazione scolastica legata al territorio, di utilizzazione e coordinamento di mezzi e strutture, di valutazione del sistema scolastico nell'ambito di rispettiva competenza, nonché di assistenza, consulenza e controllo; in particolare, all'attribuzione all'amministrazione a livello sub-regionale anche di compiti di gestione del personale;

h) all'attribuzione al Governo e al Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di specifica

potestà regolamentare nelle seguenti materie e secondo i seguenti principi:

1) unificazione di uffici e servizi preposti a compiti gestionali finalizzata alla eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni di competenze;

2) istituzione di dipartimenti per assolvere ai compiti di indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento, controllo e valutazione del sistema scolastico, a livello nazionale e regionale».

3.2

FERRARI Bruno

Sopprimere il comma 2.

3.3

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 2, sostituire le parole da: «regolamento governativo, da emanarsi...» fino a: «si provvede al rafforzamento» con le altre: «disegno di legge il Governo provvede, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla definizione»;

conseguentemente, sostituire le parole: «Il regolamento determina» con le altre: «il disegno di legge determina».

3.4

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 2, sostituire le parole: «sentite le» con le altre: «sentito il parere vincolante delle» e sostituire le parole: «al rafforzamento» con le altre: «alla definizione».

3.5

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: «previa definizione» fino alla fine della lettera.

3.6

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

3.7

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «esigenze locali» con le altre: «finalità generali e comuni dei singoli indirizzi scolastici».

3.8 MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: «nell'ambito di programmi» fino alla fine della lettera con le altre: «nell'ambito degli accordi di programma tra Stato, regioni ed enti locali».

3.9 MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «e privati».

3.10 MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «educativi e formativi», inserire le altre: «di rilevante importanza sociale».

3.11 MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «organici di istituto» inserire le seguenti: «previsionali e triennali finalizzati a permanenti progetti anche non semplicemente didattici, ma rilevanti ai fini sociali quali recupero della dispersione scolastica, integrazione, sostegno, tossicodipendenze, ricerche.».

3.12 MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «sulla base di piani provinciali predisposti dai provveditori agli studi» con le seguenti: «sulla base di piani predisposti dalla sovrintendenze scolastiche regionali».

3.13 ZILLI, LORENZI

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica,» con le altre: «sulla base di criteri nazionali e provinciali» e aggiungere, in fine, le parole: «di concerto con gli enti locali e le organizzazioni sindacali».

3.14

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «utilizzazione» inserire le seguenti: «su scala regionale». •

3.15

ZILLI, LORENZI

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: «, senza aggravio di spese,» e le parole: «tenuto conto dell'autonomia finanziaria degli istituti».

3.16

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) le modalità di attribuzione di autonomia finanziaria alle istituzioni scolastiche, nonché delle entrate derivanti dalle tasse, dai contributi degli alunni e da altri proventi, salvaguardando la piena realizzazione del diritto allo studio;».

3.17

ZILLI, LORENZI

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «anche con funzione perequativa».

3.18

ZILLI, LORENZI

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «congiuntamente e in accordo con gli organi collegiali della scuola

riformati nella direzione di una effettiva capacità decisionale di tutte le componenti».

3.19

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 2, lettera i), sopprimere le parole da: «anche mediante l'integrazione» fino alla fine della lettera.

3.20

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il regolamento comunque assicura che, nel contesto di un costante confronto tra i diversi organi della scuola e dei loro componenti, sia salvaguardata la libertà di insegnamento di ogni docente, la responsabilità ultima delle scelte di ordine didattico compete ai docenti, le decisioni in materia di bilancio siano di competenza del consiglio di istituto;».

3.67

SCOGNAMIGLIO PASINI

Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatta salva la qualità puramente consultiva e non deliberativa di tale intervento;».

3.21

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 2, lettera l), sostituire le parole: «elettivi e non elettivi, anche mediante procedure elettorali di secondo grado» con la seguente: «stessi».

3.22

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 2, sopprimere la lettera m).

3.23 MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 2, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) il riassetto organizzativo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, ai vari livelli territoriali, in coerenza con l'esigenza di sviluppo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, prevedendo secondo i principi contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che l'amministrazione centrale assuma compiti di indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione del sistema scolastico e che l'amministrazione scolastica periferica sia riorganizzata a livello regionale e provinciale in modo da poter assolvere a compito di programmazione scolastica, di coordinamento di mezzi e strutture, di valutazione territoriale dell'efficienza nonchè di assistenza e consulenza;».

3.24 LORENZI, SCAGLIONE, ZILLI

Al comma 2, lettera m), dopo la parola: «programmazione,» sopprimere la parola: «sviluppo,».

3.25 ZILLI, LORENZI

Al comma 2, lettera m), dopo le parole: «del sistema scolastico» inserire le altre: «in garanzia della piena realizzazione del diritto allo studio e del carattere unitario generale delle finalità formative,».

3.26 MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 2, lettera m), dopo le parole: «a compiti di» inserire le altre: «sviluppo e».

3.27 ZILLI, LORENZI

Al comma 2, sopprimere la lettera n).

3.28

ZILLI, LORENZI

Al comma 2, sopprimere la lettera n).

3.29

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

*Al comma 2, lettera o), dopo le parole: «dei compiti» inserire le altre:
«e degli organici».*

3.30

ZILLI, LORENZI

Sopprimere il comma 3.

3.31

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

*Al comma 3, sostituire le parole da: «; i risultati della verifica» fino
alla fine del comma con le altre: «. Le Commissioni parlamentari
competenti effettuano la verifica sulla base dei dati forniti dal Ministro
della pubblica istruzione o di autonoma iniziativa delle Commissioni
stesse».*

3.32

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Sopprimere il comma 4.

3.33

ZILLI, LORENZI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Restano salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano».

3.34

RIZ, RUBNER, DUJANY

Sopprimere il comma 5.

3.35

ZILLI, LORENZI

Sopprimere il comma 5.

3.36

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Sopprimere il comma 5.

3.37

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. È confermata all'anno scolastico 1994-95 l'attuazione delle direttive del piano di rideterminazione del rapporto alunni-classes, di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, salvo ricalcolo parametrizzato dal Ministero della pubblica istruzione dei suddetti rapporti. A integrazione dell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, su incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, si introduce l'incompatibilità tra l'esercizio della libera professione e la funzione docente di ruolo nella scuola secondaria di I e II grado, con deroga esclusiva ad attività di ricerca strettamente connesse al proprio ruolo. Altresì viene elevato a trenta ore settimanali l'orario di tutti i docenti della scuola secondaria di I e II grado, comprensivo delle ore d'ufficio oltre a quelle di docenza, secondo quanto predisposto dai presidi d'istituto, in coordinazione con i provveditori agli studi provinciali, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione. Detta elevazione dell'orario ufficiale dei docenti a trenta ore settimanali è da intendersi in senso rivalutativo e riqualificante della professionalità di tutta la categoria».

3.38

LORENZI, ROSCIA, MANFROI, ROVEDA, MANARA

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In conseguenza all'anticipazione va riformulato il regolamento attuativo, fatta salva la gradualità triennale del piano».

3.39

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Inoltre esso può essere utilizzato anche in attività extra-curricolari per progetti mirati, anche in orario non frontale».

3.40

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Restano salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia, che provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione».

3.41

RIZ, RUBNER, DUJANY

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per l'anno scolastico 1993-94, in presenza dell'impossibilità, accertata d'intesa tra i provveditori agli studi e gli enti locali, di assicurare il trasporto degli alunni alle scuole più vicine dalle scuole di residenza non si attuano le disposizioni di cui al comma 5. Per il medesimo anno scolastico in ciascuna provincia e per ogni grado di scuola, la rideterminazione del numero delle classi in base al rapporto alunni-classe fissato dal piano pluriennale di cui al comma 5 si effettua limitatamente alle classi iniziali dei corsi di studio. Nell'applicazione dei rapporti tendenziali tra alunni e classi, già stabiliti per ciascuna provincia con riferimento all'anno scolastico 1994-95 sono tenute in specifica considerazione le necessità derivanti dalle condizioni demografiche, orografiche e socio-economiche e della presenza di alunni handicappati. Per gli anni scolastici 1994-95 e 1995-96 i rapporti medi tendenziali saranno rideterminati sulla base dei criteri sopra indicati».

3.42

ALBERICI, NOCCHI, PAGANO, BUCCIARELLI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Per l'anno scolastico 1993-94 non si applicano le disposizioni che stabiliscono un limite temporale alla mobilità dei docenti».

3.43 ALBERICI, NOCCHI, PAGANO, BUCCIARELLI

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente all'articolo 33, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il 10 per cento dell'IVA pagata dai consumatori finali dell'imposta è deducibile ai fini dell'Irpef nell'annuale dichiarazione dei redditi. Con proprio decreto il Ministro delle finanze provvederà all'adeguamento dei moduli di dichiarazione».

3.44 MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i posti comunque accantonati per i concorsi indetti con ordinanza ministeriale 9 agosto 1990».

3.45 MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Sopprimere il comma 9.

3.46 ZILLI, LORENZI

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente all'articolo 33, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il 10 per cento dell'IVA pagata dai consumatori finali dell'imposta è deducibile ai fini dell'IR-PEF nell'annuale dichiarazione dei redditi. Con proprio decreto il Ministro delle finanze provvederà all'adeguamento dei moduli di dichiarazione».

3.47 MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «istituendo una graduatoria nazionale optativa degli aspiranti ad immissione in ruolo».

3.48 MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Sopprimere il comma 10.

3.49 PAGLIARINI, ROSCIA

Sopprimere il comma 11.

3.50 MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 11, sopprimere la parola: «annuali».

3.51 ZILLI, LORENZI

Al comma 11, sopprimere la parola: «annuali».

3.52 ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 12, sopprimere il secondo periodo.

3.53 ZILLI, LORENZI

Al comma 12, aggiungere il seguente periodo: «Le supplenze temporanee di breve durata sono effettuate in base ad effettive e inderogabili esigenze».

Conseguentemente, sopprimere il comma 13.

3.54 ALBERICI, NOCCHI, PAGANO, BUCCIARELLI

Sopprimere il comma 13.

3.55

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Sopprimere il comma 14.

3.56

TANI, INNOCENTI, REDI, POSTAL

Sopprimere il comma 14.

Conseguentemente all'articolo 33, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il 10 per cento dell'IVA pagata dai consumatori finali dell'imposta è deducibile ai fini dell'IRPEF nell'annuale dichiarazione dei redditi. Con proprio decreto il Ministro delle finanze provvederà all'adeguamento dei moduli di dichiarazione».

3.57

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Sopprimere il comma 14 e sostituire il comma 15 con i seguenti:

«15. I docenti mantenuti ad esaurimento nell'assegnazione a compiti diversi da quelli di istituto sono inquadrati a domanda nei ruoli dell'amministrazione presso cui prestano servizio. Analogamente si procede nei confronti del personale collocato fuori ruolo e utilizzato in compiti diversi dall'insegnamento ai sensi dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974.

15-bis. Il personale di cui al comma 15 viene inquadrato in qualifiche funzionali corrispondenti a quelle di provenienza mantenendo eventualmente il trattamento economico più favorevole sino al suo assorbimento con i futuri passaggi di livello».

3.58

ALBERICI, NOCCHI, PAGANO, BUCCIARELLI

Sopprimere il comma 16.

3.59

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 16, sostituire le parole: «con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione» con le seguenti: «dagli uffici scolastici regionali su delega del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro».

3.60

ZILLI, LORENZI

Sostituire il comma 19 con il seguente:

«19. Con decreto legislativo da emanarsi entro il 30 novembre 1994, sentite le Commissioni parlamentari competenti e previo parere del Consiglio di Stato, il Governo coordina le norme della presente legge con quelle raccolte nel testo unico da emanarsi ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 121, e della legge 26 aprile 1993, n. 126, nonché con le leggi e le norme sopravvenute sino alla data del 31 dicembre 1993. In sede di coordinamento si procede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per le materie oggetto dei regolamenti previsti dall'articolo 2 nonché per le seguenti:

- a) razionalizzazione della rete scolastica ed organici di istituto provinciali;
- b) l'ordinamento degli studi per ciascun grado e tipo di studi ivi compresi i conservatori di musica e le accademie;
- c) carriera scolastica degli alunni, scrutini ed esami con eccezione degli esami di Stato;
- d) sanzioni e procedimenti disciplinari riguardanti gli alunni;
- e) scambi di classi e di insegnanti con l'estero;
- f) organizzazione e funzionamento dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative statali».

3.61

FERRARI Bruno

Al comma 19, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano salve le competenze in materia della regione Valle d'Aosta, che provvede alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dello statuto di autonomia e relative norme di attuazione».

3.62

DUJANY

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono con proprio ordinamento anche in relazione alle esigenze dei gruppi linguistici ed ai sensi delle norme di attuazione dello statuto speciale approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1^o novembre 1973, n. 689, e con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni ed integrazioni».

3.63

FERRARI Karl, RIZ, RUBNER, DUJANY

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. I docenti inclusi con riserva nelle graduatorie concorsuali per esami e titoli e per soli titoli sono considerati inclusi nelle graduatorie stesse a tutti gli effetti».

3.64

BISCARDI, STRUFFI, CANNARIATO, ZILLI, MANIERI, LOPEZ

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. Le graduatorie concorsuali per esami e titoli e per soli titoli del personale docente conservano la loro validità fino alla rideterminazione degli organici di cui al comma 9».

3.65

BISCARDI, STRUFFI, CANNARIATO, ZILLI, MANIERI, LOPEZ

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. Al personale della scuola collocato in quiescenza dal 1^o settembre 1993, è corrisposto il trattamento economico di pensione anche nel periodo 1^o settembre 31 dicembre 1993».

3.66

BISCARDI, ALBERICI, STRUFFI, NOCCHI, CANNARIATO, ZILLI, MANIERI, LOPEZ

Inserire, in fine, il seguente comma:

«Tutte le competenze relative alle scuole italiane all'estero sono attribuite al Ministero della pubblica istruzione, che le eserciterà previa intese con il Ministero degli affari esteri».

3.100

FERRARI Bruno, BISCARDI

Sostituire l'articolo 3-bis, con il seguente:

«Art. 3-bis.

(Delega al Governo alla revisione delle norme sull'ordinamento giudiziario e sulla competenza in materia civile e penale)

Il Governo è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, uno o più decreti legislativi per realizzare una più razionale distribuzione della competenza degli uffici giudiziari, e ad attribuire la competenza per volume e per materia in primo grado ad un giudice unico, monocratico e togato, nella materia civile e penale».

3.0.1/10

PREIONI

Nel titolo, dopo le parole «(Istituzione del giudice» aggiungere la parola: «unico».

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «soppressione del pretore,» aggiungere le parole: «del giudice di pace e del giudice conciliatore,».

3.0.1/2

PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis) il Governo è delegato ad emanare entro otto mesi dalla data di pubblicazione della presente legge uno o più decreti legislativi per realizzare la revisione dei distretti delle corti d'appello e dei tribunali secondo i seguenti criteri:

a) prevedere l'indicazione, regione per regione, del numero degli uffici giudiziari di primo e secondo grado con le rispettive circoscrizioni territoriali, nonché le soppressioni degli uffici preesistenti e i relativi accorpamenti territoriali ovvero le separazioni di territorio necessario alla costituzione di nuovi uffici;

b) prevedere l'istituzione di uffici per quanto possibile di consistenza omogenea quanto a carico di lavoro e a numero di magistrati addetti, fatta salva la opportunità di maggiore consistenza per i tribunali e le corti d'appello delle città indicate nell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380; può peraltro prevedersi che gli uffici di tribunale e di procura della Repubblica in tali città abbiano circoscrizioni limitate al territorio comunale e anche che siano istituiti più uffici del medesimo tipo all'interno delle città stesse;

c) tenere conto nella determinazione delle circoscrizioni territoriali dei flussi di lavoro verificatisi negli uffici di pretura, di tribunale e di corte d'appello sulla base dei procedimenti sopravvenuti in detti uffici nel periodo 1988-1992, per la materia civile, e nel periodo

1990-1993 per la materia penale, risultanti dalle rilevazioni effettuate dall'ISTAT, utilizzando anche indici di ponderazione idonei a consentire calcoli omogenei per procedimenti di diversa natura ed importanza;

d) tenere conto, nell'operare accorpamenti, aggregazioni, separazioni di circondari e distretti preesistenti, dei collegamenti viari dei territori circondariali e distrettuali, della loro *prografia*, degli insediamenti produttivi industriali e commerciali ivi aventi sede, della esistenza di moderni e attrezzati uffici giudiziari e di strutture carcerarie di rilievo, privilegiando comunque quale criterio di massima che le corti di appello, le procure generali della Repubblica presso la corte d'appello, i tribunali per minorenni, le procure della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, i tribunali di sorveglianza hanno sede quanto meno in ogni capoluogo di regione e i tribunali e le procure della Repubblica presso il tribunale hanno sede quanto meno in ogni capoluogo di provincia».

3.0.1/8

Covi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis) il Governo è delegato ad emanare, nel termine previsto dal comma precedente, un decreto legislativo di modifica dell'ordinamento giudiziario, al fine di assicurare l'effettiva destinazione dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari all'esercizio delle attività giudiziarie, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri:

a) i magistrati non possono far parte di collegi arbitrali nè esercitare le funzioni di arbitro;

b) i magistrati non possono accettare incarichi di lavoro autonomo o subordinato, ancorchè a carattere occasionale, ad eccezione dei seguenti:

b1) incarichi conferiti dalle Camere del Parlamento o loro articolazioni interne, dalla Corte costituzionale o dagli organi di autogoverno della magistratura di appartenenza;

b2) partecipazione a commissioni di concorso per l'ammissione in magistratura e a corsi di formazione professionale per magistrati;

b3) collaborazioni a quotidiani o periodici o a trasmissioni radiotelevisive, purchè non si risolvano in attività svolte professionalmente e si svolgano nel rispetto di regole deontologiche;

c) è consentita l'assegnazione di magistrati presso il Ministero di grazia e giustizia, nell'ambito esclusivo di funzioni predeterminate con il decreto legislativo.

Gli incarichi di cui alle lettere b1) e c) non potranno avere durata superiore a cinque anni durante l'intero periodo di appartenenza del magistrato all'ordine giudiziario.

3.0.1/6

SALVI, BRUTTI, TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Istituzione del giudice monocratico di prima istanza, revisione delle circoscrizioni giudiziarie e altre norme in materia di amministrazione della giustizia)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, uno o più decreti legislativi per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la soppressione del pretore, trasferendo al tribunale le competenze attribuite a tale giudice nella materia civile e in quella penale;

b) prevedere la soppressione del pretore, trasferendo al tribunale le competenze attribuite a tale giudice nella materia civile e in quella penale;

c) prevedere che, nella materia penale, il tribunale giudica con il numero invariabile di tre votanti nei casi da individuarsi con particolare riguardo ai delitti indicati nell'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, alle impugnazioni delle misure cautelari personali e reali e all'applicazione delle misure di prevenzione;

d) prevedere che per l'appello in materia di controversie individuali di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie siano designate apposite sezioni delle corti d'appello;

e) sopprimere le procure circondariali, trasferendone le funzioni alla procura della Repubblica presso il tribunale;

f) prevedere che le funzioni amministrative attualmente affidate al pretore siano attribuite al tribunale in funzione di giudice unico quando vi sia un collegamento con l'esercizio della giurisdizione e siano attribuite alle pubbliche amministrazioni interessate negli altri casi.

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con i decreti di cui al comma 1, le norme di coordinamento delle disposizioni ivi previste con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

3. Gli schemi di decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data della trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.

4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal comma 1 e previo il parere delle Commissioni di cui al comma 3, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1995.

5. Entro il 31 ottobre 1994 si provvede, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, formulata d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica, alle rideterminazioni di organico conseguenti alla delega di cui ai commi 1 e 2.

6. Salve le rideterminazioni di organico di cui al comma 5 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 1993, n. 295, nel corso del 1994 non possono essere assunti più di 320 magistrati con decorrenza non anteriore al 1° giugno 1994, nel corso del 1995 non più di 310 magistrati con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 1995 e non più di altri 310 con decorrenza non anteriore al 1° dicembre dello stesso anno.

7. Salve le rideterminazioni di organico di cui al comma 5 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, le assunzioni dei vincitori dei concorsi relativi a posti del personale amministrativo e del Corpo di polizia penitenziaria non ancora banditi alla data di cui all'articolo 8, comma 1, primo periodo, non possono superare le 2.000 unità nell'anno 1994. Per le restanti unità le assunzioni non possono superare la quota del 40 per cento delle dotazioni organiche rideterminate nell'anno 1995 e la quota del 60 per cento delle stesse nell'anno 1996.

8. Le assunzioni relative all'anno 1994 di cui al comma 7, nonché quelle relative ai concorsi già banditi alla data del 31 agosto 1993, sono effettuate fino al 50 per cento con decorrenza non anteriore al 1° marzo 1994, e per la restante quota con decorrenza non anteriore al 1° settembre 1994.

9. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 9 i capitoli 1497, 1995 e 1998 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia sono ridotti complessivamente di lire 48 miliardi nel 1994».

3.0.1

DI LEMBO

Art. 4.

Al comma 1, sopprimere le parole: «il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS)».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. All'onere conseguente alla mancata soppressione del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo pari a lire 500 milioni annui, si fa fronte mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153».

4.1 (Nuovo testo)

BERNASSOLA, PICCOLI, GRAZIANI

Al comma 1, sopprimere le parole: «il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET)».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'onere derivante dal mantenimento in attività del CIPET si provvede riducendo corrispondentemente, per gli anni 1994, 1995 e 1996, l'autorizzazione di spesa di cui al regio decreto n. 1447 del 1912,

concernente spese per gestioni dirette a cura dello Stato di ferrovie e di servizi di navigazione lacuale».

4.2

FABRIS

Al comma 1, sopprimere le parole: «il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET)».

Conseguentemente, all'articolo 33, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1994 il 10 per cento dell'IVA pagata dai consumatori finali dell'imposta è deducibile ai fini dell'IR-PEF nell'annuale dichiarazione dei redditi. Con proprio decreto il Ministro delle finanze provvederà all'adeguamento dei moduli di dichiarazione».

4.3

CROCETTA

Al comma 1, sopprimere le parole: «il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD)».

4.4

LORETO, TEDESCO TATÒ, BOLDRINI, MESORACA, PERUZZA

Al comma 1, sopprimere le parole: «il Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia».

4.5

SALVATO, TANI, REDI, POSTAL, DI STEFANO

Al comma 1, sopprimere le parole: «il Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia».

Conseguentemente, all'articolo 33, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il 10 per cento dell'IVA pagata dai consumatori finali dell'imposta è deducibile ai fini dell'IR-PEF nell'annuale dichiarazione dei redditi. Con proprio decreto il Ministro delle finanze provvederà all'adeguamento dei moduli di dichiarazione».

4.6

GIOLLO, CROCETTA, MANZI, PARISI, SALVATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «il Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'onere derivante dal mantenimento in attività del comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia, si provvede riducendo corrispondentemente, per gli anni 1994, 1995 e 1996, l'autorizzazione di spesa di cui al regio decreto n. 1447 del 1912, concernente spese per gestioni dirette a cura dello Stato di ferrovie e di servizi di navigazione lacuale».

4.7

FABRIS

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La soppressione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET) previsto dal comma 1 è subordinato alla istituzione operativa di un unico Ministero dei trasporti che raccolga le competenze di programmazione degli investimenti di emanazione normativa e di controllo di tutte le modalità di trasporto».

4.8

TANI, COVIELLO, DI STEFANO, REDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La soppressione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET) previsto dal comma 1 è subordinata alla istituzione operativa di un unico Ministero dei trasporti che raccolga le competenze di programmazione degli investimenti, di emanazione normativa e di controllo di tutte le modalità di trasporto, di emanazione normativa e di controllo di tutte le modalità di trasporto, ivi incluse quelle relative alla viabilità ed alla circolazione e traffico».

4.9

FERRARA Pasquale, COPPI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «attribuzione al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) delle funzioni in materia di programmazione», aggiungere le seguenti: «, comprese quelle relative alle grandi infrastrutture»,».

4.10

FABRIS, PAVAN

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «con particolare riferimento all'impostazione, alla proposta ed all'attuazione del programma triennale di azione pubblica per la protezione dell'ambiente approvato dal CIPE ai sensi della lettera a)».

4.11

TABLADINI

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) l'attribuzione alle regioni della potestà legislativa o regolamentare nelle materia esercitate dai soppressi comitati ministeriali, che ricentrino nella sfera di competenza delle regioni stesse».

4.12

PAGLIARINI, ROSCIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministro degli affari esteri, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 1994, presenta alle Commissioni esteri di Camera e Senato ai fini dell'espressione di un parere vincolante da esprimersi entro i 30 giorni successivi:

a) gli indirizzi programmatici della cooperazione allo sviluppo e le priorità per aree geografiche, settori e strumenti di intervento;

b) la ripartizione di massima delle disponibilità finanziarie per la cooperazione multilaterale e bilaterale e, nell'ambito di quest'ultima, per gli interventi straordinari e di emergenza, per il contributo alle iniziative delle ONG, per i contributi volontari e per i contributi finalizzati alle Organizzazioni Internazionali, per i programmi bilaterali e per il funzionamento».

4.13

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Gli schemi dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni».

4.14

SCHEDA, GIORGI, STRUFFI, SCEVAROLLI

Al comma 5, nell'allegato elenco n. 1 richiamato, sopprimere le parole: «Consulta tecnica per le aree protette» e le altre: «Comitato centrale dell'imprenditoria femminile».

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, L'Autorità per l'Adriatico, prevista dalla legge 19 marzo 1990, n. 47, viene equiparata alle Autorità di bacino, previste dalla legge 18 maggio dalla citata legge n. 47 del 1990».

Conseguentemente ancora, all'articolo 9:

al comma 3, sostituire le parole: «limitatamente all'anno 1994,, con le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 1994», e le parole: «il 75 per cento», con le seguenti: «il 70 per cento»;

al comma 6, sostituire le parole: «dal 1° gennaio 1994», con le seguenti: «dal 1° gennaio 1995».

4.25

ABIS

Al comma 5, nell'elenco n. 1 richiamato, sopprimere le seguenti parole: «Consulta tecnica aree naturali protette».

4.15 ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 5, nell'elenco n. 1 richiamato, sopprimere le parole: «Comitato centrale dell'imprenditoria femminile».

4.17 COLOMBO SVEVO, INNOCENTI, COVIELLO,
CARLOTTO, TANI, MINUCCI Daria

Al comma 5, nell'elenco n. 1 richiamato, sopprimere le parole: «Comitato centrale dell'imprenditoria femminile» conseguentemente, all'articolo 26, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le operazioni di raccolta del lotto automatizzato, disciplinate dalla legge 2 agosto 1992, e successive modificazioni possono svolgersi anche presso gli uffici postali le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato sono svolti dagli uffici postali. La banca d'Italia cura la emissione dei titoli di Stato unicamente avvalendosi degli uffici postali».

4.18 CROCETTA

Al comma 5, nell'elenco n. 1 richiamato: «Organi collegiali da sopprimere» aggiungere il seguente capoverso: «Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale operante presso il Ministero dell'ambiente».

4.24 TABLADINI

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

4.19 ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l'Autorità per l'Adriatico, prevista dalla legge 19 marzo 1990, n. 47, viene equiparata alle Autorità di bacino, previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, con i compiti ad essa attribuiti dalla citata legge n. 47 del 1990».

4.20 MONTRESORI, PAVAN

Al comma 7 sopprimere le parole da: «che le esercitano» fino a: «7 agosto 1990, n. 241».

4.21

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Per le aree metropolitane, così come individuate dall'articolo 17 della legge 8 agosto 1990, n. 142, in materia di investimenti nel settore di trasporto pubblico locale, il Ministro dei trasporti promuove la conclusione di accordi di programma tra lo Stato, le regioni interessate, i comuni dell'area metropolitana, le imprese di trasporto locale e la società Ferrovie dello Stato spa».

4.22

SENESI, NERLI, PINNA, ANGELONI, ROGNONI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«8-bis. Il Ministro degli affari esteri, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge Finanziaria per il 1994, presenta alle Commissioni esteri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai fini dell'espressione di un parere vincolante da esprimersi entro i 30 giorni successivi:

a) gli indirizzi programmatici della Cooperazione allo sviluppo e le priorità per aree geografiche, settori e strumenti di intervento;

b) la ripartizione di massima delle disponibilità finanziarie per la cooperazione multilaterale e bilaterale e, nell'ambito di quest'ultima, per gli interventi straordinari e di emergenza, per il contributo alle iniziative dell'ONG, per i contributi volontari e per i contributi finalizzati alle Organizzazioni Internazionali, per i programmi ordinari, per il funzionamento per il contenzioso».

4.23

CANNARIATO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Le funzioni di programmazione nel settore del trasporto di cui alla legge 4 giugno 1991, n. 186, sono attribuite al Ministero dei trasporti e della navigazione, ferme restando le competenze generali del CIPE. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 6, il Ministero dei trasporti e della navigazione si avvale, per i predetti fini di programmazione, del personale e degli esperti del Segretariato del CIPET di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1991, n. 186, che conservano i trattamenti giuridici ed economici attualmente in vigore».

4.100

COMPAGNA

Art. 5.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) sciogliere e liquidare gli enti inutili individuati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni e integrazioni».

5.100

PAGLIARINI, ROSCIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Disposizioni sugli enti pubblici non economici e sugli enti pubblici soppressi). - 1. Il Governo è delegato ad emanare entro... dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni di legge volte a trasformare gli enti di cui all'allegato n. 4 in società per azioni, secondo principi e criteri analoghi a quelli adottati per la trasformazione dell'INA in società per azioni».

5.1

SCOGNAMIGLIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Disposizioni sugli enti pubblici non economici e sugli enti pubblici soppressi). - 1. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti al riordino, alla fusione alla soppressione e alla privatizzazione degli enti di previdenza ed assistenza di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) riorganizzazione per funzioni omogenee;
- b) accorpamento per settori omogenei;
- c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali.

2. Gli schemi dei decreti legislativi al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni».

5.2

COVIELLO, PAVAN, INNOCENTI, POSTAL, REDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Disposizioni sugli enti pubblici non economici e sugli enti pubblici soppressi). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria nelle seguenti maniere e secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) fusione e soppressione degli enti di cui all'allegato elenco n. 4 e conseguente attribuzione delle funzioni degli enti soppressi all'INPS e all'INPDAP secondo le rispettive competenze, in materia di previdenza e all'INAIL, in materia di infortunistica;
- b) riordine degli enti di previdenza e assistenza nei cui organi siano previste rappresentanze sindacali;
- c) fusione di enti con finalità analoghe o collegate;
- d) individuazione degli enti da trasformare in associazioni e persone giuridiche di diritto privato.

2. In particolare, nell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla lettera b), il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) distinzione tra organi di indirizzo generale, definizione degli obiettivi e controllo sui risultati, e organi di gestione;
- b) attribuzione al Governo della potestà regolamentare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di

revisione delle norme riguardanti la previdenza professionale secondo i seguenti principi:

1) eliminazione delle sperequazioni tra categorie e delle duplicazioni di trattamento pensionistico;

2) limitazione dei benefici e coloro che effettivamente esercitano le professioni considerate.

3. Con regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede al contenimento della spesa complessiva per sedi, indennità ad organi di amministrazione e revisione oneri di personale e funzionamento e alla conseguente riduzione del contributo statale di funzionamento ad enti, con particolare riferimento a quelli che possono utilizzare sedi di comuni di servizio, soprattutto se collocate all'estero, alla riduzione del numero dei componenti degli organi di amministrazione degli enti pubblici».

5.3

PELLEGATTI, SMURAGLIA

All'emendamento 5.35, all'articolo 1, al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «a contribuzione obbligatoria da parte dello Stato e degli enti pubblici o che usufruiscano di trasferimenti a carico del bilancio dello Stato».

5.35/30

PAVAN, CARPENEDO

All'emendamento 5.35, al numero 1), aggiungere, in fine, le parole: «che usufruiscano di contributi a carico del bilancio dello Stato».

5.35/20

CARPENEDO

All'emendamento 5.35, al comma 2, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: «con esclusione degli enti gestori delle casse di previdenza delle libere professioni e dei lavoratori autonomi».

5.35/10

COVI, ROSCIA, GIORGI, GUZZETTI

All'emendamento 5.35, al comma 2-ter, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«e) le parole e selezione dei componenti esclusivamente con il metodo del campione tra soggetti segnalati da ordini professionali nazionali».

5.35/4

PAGLIARINI, ROSCIA

All'emendamento 5.35, al comma 2-ter, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«e) obbligo di predisporre i bilanci utilizzando i principi della contabilità economica;

«f) obbligo di sottoporre i bilanci alla revisione contabile indipendente svolta da soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro dei revisori previsto dal decreto-legge 28 gennaio 1991».

5.35/5

PAGLIARINI, ROSCIA

All'emendamento 5.35, al comma 2, sopprimere le lettere c) ed e).

All'emendamento 5.35, al comma 2-ter, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con esclusione degli enti che gestiscono le casse di previdenza delle libere professioni».

5.35/3

COVI, GUZZETTI, ROSCIA, GIORGI

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare e sopprimere tutti gli enti pubblici di previdenza e assistenza.

2. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi, nonché a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali che produrrà la complessiva riduzione degli enti, anche mediante:

1) la fusione di enti con funzioni relative alle stesse categorie di personale, o a categorie omogenee;

2) l'incorporazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, secondo le rispettive competenze, in enti similari già esistenti;

3) l'incorporazione delle funzioni in materia di infortunistica nell'INAIL;

4) la privatizzazione degli enti che non siano a carico dello Stato, anche se riscuotono contributi obbligatori esclusivamente a favore degli iscritti;

b) distinzione fra gli organi di indirizzo generale e gli organi di gestione, con particolare riferimento agli enti nei cui organi siano previste rappresentanze sindacali;

c) eliminazione a parità di spesa delle sperequazioni fra le categorie nel trattamento previdenziale;

d) eliminazione delle duplicazioni di trattamenti pensionistici fatti salvi i diritti acquisiti;

- e) limitazione dei benefici a coloro che effettivamente esercitano le professioni considerate;
- f) soppressione degli enti.

2-bis. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare gli enti pubblici non economici con funzioni analoghe o collegate.

2-ter. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2-bis il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi, nonché a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

- a) fusione degli enti con finalità omologhe o complementari;
- b) contenimento della spesa complessiva per sedi, indennità ai componenti di organi di amministrazione e revisione, oneri di personale e funzionamento e conseguente riduzione del contributo statale di funzionamento, con particolare riferimento agli enti che possono utilizzare sedi comuni di servizio, anche all'estero;
- c) riduzione del numero di componenti degli organi di amministrazione e di revisione;
- d) trasformazione di associazioni o persone giuridiche di diritto privato degli enti a struttura associativa o che non svolgano funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle competenti Commissioni».

Conseguentemente, sopprimere l'elenco n. 4 richiamato al comma 1.

5.35 (Nuovo testo)

ABIS

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare gli enti pubblici di previdenza e assistenza.

2. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi, nonché a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, anche mediante:

1) la fusione di enti con funzioni relative alle stesse categorie di personale, o a categorie omogenee;

2) l'incorporazione delle funzioni in materia di previdenza, secondo le rispettive competenze, nell'INPS e nell'INPDAP;

3) l'incorporazione delle funzioni in materia di infortunistica nell'INAIL;

4) la privatizzazione degli enti che non svolgano funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico;

b) distinzione fra gli organi di indirizzo generale e gli organi di gestione, con particolare riferimento agli enti nei cui organi siano previste rappresentanze sindacali;

c) eliminazione delle sperequazioni fra le categorie nel trattamento previdenziale;

d) eliminazione delle duplicazioni di trattamento pensionistico;

e) limitazione dei benefici a coloro che effettivamente esercitano le professioni considerate.

2-bis. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare gli enti pubblici non economici con funzioni analoghe o collegate.

2-ter. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma *2-bis* il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi, nonché a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

a) fusione degli enti con finalità omologhe o complementari;

b) contenimento della spesa complessiva per sedi, indennità ai componenti di organi di amministrazione e revisione, oneri di personale e funzionamento e conseguente riduzione del contributo statale di funzionamento, con particolare riferimento agli enti che possono utilizzare sedi comuni di servizio, anche all'estero;

c) riduzione del numero di componenti degli organi di amministrazione e di revisione;

d) trasformazione di associazioni o persone giuridiche di diritto privato degli enti a struttura associativa o che non svolgano funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico».

Conseguentemente, sopprimere l'elenco n. 4 richiamati al comma 1.

5.35

ABIS

Al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede al riordino degli enti assistenziali e di previdenza di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, provvedendo alla soppressione degli enti le cui funzioni siano riconosciute venute meno, ovvero all'accorpamento o fusione di quelli che presentano particolarità o specificità di analoga natura ovvero tutelano comparti omogenei di lavoro».

Conseguentemente, al secondo periodo, la parola: «regolamento» è sostituita dalla seguente: «decreto».

5.4

STRUFFI, SCHEDA, ROMEO, GIORGI, SCEVAROLI, COVATTA

Al comma 1, sostituire le parole da: «fusione» fino a: «elenco n. 4» con le seguenti: «soppressione dei diversi enti o casse di previdenza e assistenza obbligatoria, con esclusione delle forme previdenziali professionali».

Consequentemente, all'articolo 25, sopprimere il comma 13.

5.6 COVIELLO, ROMEO, FORTE, SCHEDA, STRUFFI,
GIORGI, SCEVAROLLI

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui all'allegato elenco n. 4» con le seguenti: «che gestiscono fondi di previdenza o di assistenza in materia infortunistica sostitutivi».

Consequentemente, sopprimere l'allegato elenco n. 4.

5.7 RASTRELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «degli enti di cui all'allegato elenco n. 4» con le altre: «degli enti, tra quelli compresi nell'allegato elenco n. 4, che usufruiscono di trasferimenti finanziari a carico del bilancio dello Stato».

5.8 COVI, RASTRELLI

Al comma 1, dopo le parole: «all'allegato elenco n. 4» aggiungere le altre: «, ad esclusione del Fondo nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, del Fondo di previdenza e assistenza degli spedizionieri doganali, dell'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato».

5.9 FAGNI, CROCCETTA, SALVATO, MANZI, SARTORI

Al comma 1, nell'elenco n. 4 richiamato, sopprimere le parole: «Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime» e: «Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato».

Consequentemente, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'onere derivante dal mantenimento in attività dell'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato e del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, si provvede riducendo corrispondentemente, per gli anni 1994, 1995 e 1996, l'autorizzazione di spesa di cui al regio decreto n.1447 del 1912, concernente spese per gestioni dirette a cura dello Stato di ferrovie e di servizi di navigazione lacuale».

5.10 FABRIS

Al comma 1, nell'elenco n. 4 richiamato, sopprimere le parole:
«Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime».

5.11 SCHEDA, GIORGI, FORTE, STRUFFI, SEVAROLLI

Al comma 1, nell'elenco n. 4 richiamato, sopprimere le parole:
«Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime».

5.12 CAPPELLI

Al comma 1, nell'elenco n. 4 richiamato, sopprimere le parole:
«Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime».

5.33 PAGLIARINI

Al comma 1, nell'elenco n. 4 richiamato, sopprimere le parole:
«Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime».

5.13 DANIELE GALDI, PELELLA

Al comma 1, nell'elenco n. 4 richiamato, sopprimere le parole:
«Cassa di previdenza e assicurazione degli sportivi».

5.14 RONZANI

Al comma 1, nell'elenco n. 4 richiamato, sopprimere le parole:
«Cassa di previdenza e assicurazione degli sportivi».

5.16 STRUFFI, GIORGI, FORTE, SCHEDA, SCEVAROLLI

Al comma 1, nell'elenco n. 4 richiamato, sopprimere le parole:
«Cassa di previdenza e assicurazione degli sportivi».

5.15 COVI

Al comma 1, nell'elenco n. 4 richiamato, sopprimere le parole:
«Cassa di previdenza e assicurazione degli sportivi».

5.34 PUTIGNANO

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il regolamento, per quanto riguarda il settore agricolo, attua la fusione in un unico istituto delle funzioni svolte dal Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) e dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA), salvaguardando l'autonomia patrimoniale delle gestioni assicurative in essere e prevedendo l'attribuzione di competenze sul controllo del mercato del lavoro e sull'erogazione delle indennità temporanee in favore dei dipendenti agricoli».

5.17

COVI, ROMEO, CARLOTTO

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il regolamento, per quanto riguarda il settore agricolo, dovrà attuare la fusione in un ente delle funzioni svolte dal Servizio contributi agricoli unificati e dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, salvaguardando l'autonomia finanziaria delle gestioni assicurative e previdenziali in essere e prevedendo l'attribuzione di competenze sul controllo del mercato del lavoro ed il potenziamento delle attività erogative in favore dei dipendenti agricoli».

5.18

RABINO, CARLOTTO, COVIELLO

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Con lo stesso regolamento si provvede allo scorporo dall'INPS della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali e della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani ed alla loro attribuzione ad un ente di previdenza per i lavoratori autonomi disciplinato secondo le norme di cui al presente comma».

5.19

RUFFINO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «di rivedere le norme in materia di previdenza professionale per» con le seguenti: «al riordinamento, anche tramite fusioni o soppressioni, degli enti o casse di previdenza professionale e alla revisione delle norme che disciplinano tali forme previdenziali, al fine di».

5.20

COVIELLO, ROMEO, SCHEDA, STRUFFI, GIORGI, SCEVAROLLI

Al comma 1, dopo le parole: «duplicazioni di trattamento pensionistico,» aggiungere le seguenti: «fatti salvi i diritti acquisiti al 31 dicembre 1993».

5.21

CREUSO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari sono abrogate le vigenti disposizioni, anche di legge, in contrasto con il regolamento».

5.22 COVIELLO, ROMEO, SCHEDA, FORTE, STRUFFI,
GIORGI, SCEVAROLLI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni».

5.23 SCHEDA, GIORGI, FORTE, STRUFFI, SCEVAROLLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il personale dipendente degli enti eventualmente soppressi di cui ai commi 1 e 2, sino al suo definitivo assegnamento ad altro ente, conserva il trattamento giuridico, economico ed il regime di previdenza vigente presso l'amministrazione di provenienza, stabilito da norme di legge o di contratto collettivo. Agli stessi si applica quanto previsto dall'articolo 7 della Legge 20 marzo 1975, n. 70».

5.24 PELLEGGI, D'ALESSANDRO PRISCO, COVIELLO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il personale dipendente degli enti eventualmente soppressi di cui ai commi 1 e 2, sino al suo definitivo assegnamento ad altro ente, conserva il trattamento giuridico, economico ed il regime di previdenza vigente presso l'amministrazione di provenienza, stabilito da norme di legge o di contratto collettivo».

5.25 PELLEGGI, DANIELE GALDI, SMURAGLIA,
PELELLA

Al comma 3, dopo le parole: «soppressi in liquidazione» aggiungere le parole: «, fatte salve le seguenti disposizioni di legge: articolo 15 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni; articolo 77, sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833; articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761».

5.26 IL GOVERNO

Al comma 3, aggiungere alla fine del comma: «si applicano le disposizioni dell'articolo 11».

5.27

PAGLIARINI, ROSCIA

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «, che termina la liquidazione entro sei mesi dalla consegna».

5.28

IL GOVERNO

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «A tal fine» con le seguenti: «Ai fini dell'accelerazione delle operazioni liquidatorie degli enti soppressi affidati al predetto Ispettorato generale del Ministero del tesoro».

5.29

IL GOVERNO

Al comma 5, sostituire le parole da: «alla liquidazione dell'Ente partecipazioni» fino alla fine del comma con le seguenti: «al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati dell'impresa di spedizione e delle agenzie marittime, che viene trasformato in ente di diritto privato».

5.32

PAGLIARINI, ROSCIA

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. L'opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS) di cui alla legge 14 dicembre 1973, n. 829, e successive modificazioni, è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 1995.

5-ter. Alla sua liquidazione provvede il Commissario nominato per la gestione dell'Opera stessa, che cura il trasferimento alle Ferrovie dello Stato spa, del personale, del patrimonio dell'Opera e dei rapporti attivi e passivi facenti capo all'Ente stesso.

5-quater. Il personale può essere trasferito, a domanda, presso altre amministrazioni pubbliche secondo le norme che disciplinano la mobilità.

5-quinquies. Le prestazioni erogate dall'OPAFS sono funzionalmente attribuite alla Società Ferrovie dello Stato spa compatibilmente con la sua natura societaria e del rapporto di lavoro dei propri dipendenti secondo la disciplina civilistica dei corrispondenti istituti».

5.30

PELLEGATTI, MINUCCI Adalberto, PELELLA,
DANIELE GALDI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Le misure poste per realizzare il risanamento degli enti che presentano disavanzo finanziario sono realizzate:

- a) attraverso l'alienazione del patrimonio immobiliare di ciascun ente;
- b) attraverso provvedimenti correttivi delle contribuzioni;
- c) attraverso misure dirette a realizzare economie di gestione e un rapporto equilibrato tra contributi e prestazioni previdenziali».

5.31

PELLEGATTI

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.1

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:

«(Finanziamento dell'istruzione universitaria e autonomia universitaria. Disposizioni sulle istituzioni e sugli enti di ricerca)».

6.40

ABIS

All'emendamento 6.2, comma 2, lettera b), sostituire le parole: «ivi compresi» fino alle altre: «n. 910» con le seguenti: «ivi compresi i fondi destinati alla costruzione di impianti sportivi, nel rispetto della legge 28 giugno 1977, n. 394 e del comma 8 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910».

6.2/1

GARRAFFA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, denominati:

- a) fondo per il finanziamento ordinario delle università, relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, ivi comprese le spese per il

personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attività previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394;

b) fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del bilancio statale per la realizzazione di investimenti per le università in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche, ivi compresi i fondi destinati alla costruzione di impianti sportivi ai sensi della legge 28 giugno 1977, n. 394, e dall'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910;

c) fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema univesitario, relativo al finanziamento di specifiche iniziative, attività e progetti, ivi compreso il finanziamento di nuove iniziative didattiche».

6.2

FERRARI Bruno

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «finanziamento ordinario» con la seguente: «funzionamento» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per l'edilizia universitaria».

6.3

ALBERICI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «personale docente» inserire la seguente: «, ricercatore».

6.35

ABIS

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.4

ALBERICI

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) fondo per la programmazione e il riequilibrio del sistema delle università, relativo ai piani triennali di sviluppo, ai progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale, alle grandi attrezzature scientifiche e alle connesse infrastrutture edilizie».

6.5

ALBERICI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Restano, comunque, ferme le destinazioni di fondi per la costruzione e la gestione d'impianti sportivi presso le sedi universitarie

previste dalle leggi 28 giugno 1977, n. 394, e dagli atti adottati in applicazione di essa, nonché dall'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e dalla legge 3 agosto 1985, n. 429».

6.6

PAVAN, DI STEFANO, REDI, TANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Restano comunque ferme le destinazioni di fondi previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394, e dagli atti adottati in applicazione di essa, nonché dall'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e dalla legge 3 agosto 1985, n. 429».

6.7

MANZI, CROCI, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 2, sopprimere le parole: «nonchè le disponibilità finanziarie a copertura degli incrementi di retribuzione del personale docente».

6.8

PAGLIARINI, ROSCIA

Sopprimere il comma 4.

6.10

ALBERICI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. I fondi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono destinati nel limite massimo del 5 per cento alla costruzione, manutenzione e gestione degli impianti sportivi ed allo svolgimento delle attività sportive nazionali e internazionali».

6.11

SCHEDA, GIORGI, SCEVAROLLI

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario è ripartito in conformità ai piani di sviluppo.

5-bis. Le università possono, altresì, stipulare con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, accordi di programma per l'attribuzione delle risorse finanziarie di cui ai commi 3,

4 e 5 per la gestione del complesso delle attività ovvero di iniziative e attività specifiche».

6.12

FERRARI Bruno

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La quota di riequilibrio è determinata in misura pari al 5 per cento del totale».

6.36

ABIS

Sostituire i commi 7, 8 e 9 con i seguenti:

«7. A partire dal 1995, la quota base sarà progressivamente ridotta e la quota di riequilibrio sarà aumentata almeno di pari importo. La quota di riequilibrio concorre al finanziamento a regime delle iniziative realizzate in conformità ai piani di sviluppo. Il riparto della quota di riequilibrio è finalizzato anche alla riduzione dei differenziali nei costi *standard* di produzione tra le diverse aree disciplinari.

8. Le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative allo stato giuridico ed economico dei professori universitari e dei ricercatori, fatte salve le competenze e norme vigenti in materia di concorsi, sono attribuite alle università di appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo statuto, provvedendo comunque direttamente agli adempimenti in materia di pubblicità.

9. Il numero dei posti occupati da personale di ruolo, docente, ricercatore e non docente di ciascuna università, in servizio al 1° novembre 1993 costituisce l'organico dell'ateneo. Nell'organico di ateneo sono altresì compresi i posti per la cui copertura siano stati pubblicati bandi di concorso o iniziate procedure di concorso o di trasferimento entro il 1° novembre 1993, nonché i posti recati in aumento nel piano di sviluppo delle università 1991-1993, e i posti di docente, ricercatore e non docente già assegnati. Sono inoltre compresi i posti, il trasferimento del cui titolare dall'università interessata non sia perfezionato in modo da consentire alla facoltà di provenienza di avvalersi della disponibilità del posto entro il 31 ottobre 1993. A tale ipotesi si equipara il collocamento fuori ruolo. Tuttavia i posti da ultimo menzionati verranno aboliti dall'organico qualora le facoltà interessate non abbiano attivato la procedura per la copertura dei posti entro il 31 ottobre 1994».

6.13

FERRARI Bruno

Sopprimere il comma 8.

6.14

MANZI, CROCCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano alla competenza dell'università i provvedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del personale di cui all'articolo 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive integrazioni e modificazioni, per il quale le norme di stato giuridico ed economico nonchè le funzioni sono equiparate a quelle proprie dei ricercatori confermati, a condizione che tale personale possa esibire una certificazione della struttura di appartenenza - cattedra o istituto - attestante, con giudizio positivo, l'avvenuto esercizio almeno triennale di attività scientifica o didattica integrativa».

6.34

TANI, REDI, DI STEFANO, COVIELLO

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Il numero dei posti occupati da personale di ruolo, docente e non docente, di ciascuna università, in servizio al 1° novembre 1993, costituisce l'organico dell'ateneo. Nell'organico di ateneo sono altresì compresi i posti per la cui copertura siano state iniziate, entro il 1° novembre 1993, le procedure di concorso o di trasferimento, nonchè i posti di docente già assegnati, ivi compresi i posti recati in aumento nel piano di sviluppo delle università 1991-1993».

6.15MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 9, dopo le parole: «personale di ruolo, docente» inserire la seguente: «, ricercatore».

6.37

ABIS

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. I ruoli nazionali del personale docente, ricercatore e non docente delle università sono costituiti dalla somma delle dotazioni organiche dei singoli atenei».

6.16MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. L'organico di ateneo di cui al comma 9 è adeguato annualmente in relazione alle assegnazioni sui fondi di cui alle lettere a) e c) del comma 1».

6.38

ABIS

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Le modifiche degli organici sono deliberate dagli organi di governo delle università. Non sono consentite modifiche comportanti oneri aggiuntivi rispetto alla spesa complessiva per gli organici definiti dal comma 9».

6.17

MANZI, CROSETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Sostituire i commi 12, 13 e 14 con i seguenti:

«12. A partire dall'anno accademico 1994-1995, gli studenti universitari contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi universitari attraverso il pagamento, a favore delle università, della tassa di iscrizione e dei contributi universitari. Dalla stessa data sono abolite le tasse, sovrattasse ed altre contribuzioni studentesche attualmente vigenti.

13. Per l'anno accademico 1994-1995, la tassa di iscrizione è stabilita in lire 300 mila ed aumentata periodicamente sulla base del tasso di inflazione programmato, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. La tipologia e l'importo dei contributi sono definiti dalle singole università secondo i rispettivi ordinamenti.

14. A partire dall'anno accademico 1994-1995, è istituita a carico degli studenti iscritti nelle università aventi sede nella regione, la tassa regionale per il diritto allo studio, quale tributo proprio delle regioni, che ne individuano i criteri e ne determinano annualmente l'importo in misura non inferiore al 50 per cento della tassa di iscrizione, per le funzioni di sostegno agli studenti universitari. Almeno metà del gettito è destinato ai servizi individuali di cui alla legge n. 390 del 1991. Sono abolite le quote di compartecipazione del 15 per cento su tutte le tasse ed il contributo suppletivo di cui agli articoli 2 e 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551».

6.18

FERRARI Bruno

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. A partire dall'anno accademico 1994-1995, sono abolite le tasse ed altre contribuzioni studentesche attualmente vigenti. In sostituzione è dovuto dagli studenti universitari una unica tassa a titolo di iscrizione e contributi universitari».

6.19

PAGLIARINI, ROSCIA

Al comma 12, sostituire le parole: «e dei contributi universitari» con le altre: «composta da tre quote, determinate e distinte come segue:

a) una quota uguale per tutti gli studenti stabilita in lire 150.000 ed aumentata nel tempo sulla base del tasso di inflazione programmato;

b) una quota, eventualmente differenziata sulla base della tipologia dei corsi di studio, stabilita in misura non inferiore a due e non superiore a sei volte la quota di cui alla lettera a), nonché distinta secondo almeno tre fasce reddituali, riferite al reddito dello studente e al patrimonio della famiglia di appartenenza e secondo il merito dello studente all'interno di ciascuna fascia;

c) una quota stabilita dalle università sulla base di parametri riferiti ai servizi effettivamente erogati o alla creazione di nuove strutture o servizi, ai quali è destinata così come agli interventi di cui al capo VI della legge n. 390 del 1991».

6.20

ALBERICI

Al comma 12, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per tutte le sedi universitarie decentrate, con particolare riferimento alle sedi a convenzione "costo zero", le tasse di iscrizione e i contributi devono intendersi a favore di detti nuovi insediamenti universitari, a copertura totale o parziale delle spese di servizio suppletive attualmente a carico degli enti locali».

6.21

LORENZI, SCAGLIONE, ZILLI

Sopprimere il comma 13.

6.22

MANZI, CROCCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. La quota di cui al comma 12, lettera a), costituisce un fondo di ateneo destinato all'erogazione di borse o assegni di studio ovvero di

posti alloggio di valore equivalente. A tal fine la collaborazione tra università e regioni, di cui alla legge n. 390 del 1991 può concretarsi in accordi di programma per servizi, sulla cui base le università corrispondono alle regioni le relative somme».

6.23

ALBERICI

Al comma 13, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «La tassa d'iscrizione è ridotta di un terzo per gli studenti appartenenti a nuclei familiari aventi residenza in province prive di sedi universitarie. Il minor gettito è compensato da un decremento dello stanziamento previsto dalla legge n. 123 del 1980: norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali».

6.24

PAGLIARINI, ROSCIA

Al comma 13 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'entità di tali contributi non può superare il 10 per cento della tassa di iscrizione».

6.25

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Sopprimere il comma 14.

6.26

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 14, sopprimere il primo periodo.

6.27

ALBERICI

Al comma 14, sostituire le parole da: «È istituita» fino a: «50 per cento» con le altre: «È istituita la tassa regionale per il diritto allo studio nella misura del 10 per cento».

6.28

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Le tasse e i contributi di cui ai commi 12, 13 e 14 pagati dagli studenti frequentanti le sedi gemmate o decentrate sono destinate ai servizi prestati nelle stesse sedi».

6.29

Zoso

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. Entro il 31 gennaio 1994 saranno riordinate le disposizioni in materia di esonero dalle tasse universitarie».

6.30

FERRARI Bruno

Sostituire i commi 16, 17 e 18 con i seguenti:

«16. I provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale delle università non sono soggetti a controlli preventivi di legittimità della Corte dei conti. Il controllo successivo della Corte dei conti di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, è esercitato ai soli fini della Relazione al Parlamento con l'esclusione del controllo amministrativo di regolarità contabile e sui singoli atti della gestione. All'uopo le università trasmettono alla Corte dei conti i consuntivi annuali, corredati della relazione del rettore, dei nuclei di valutazione interna e dei revisori dei conti, non oltre quindici giorni dalla loro approvazione e comunque non oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono.

17. Nelle università, ove già non esistano, sono istituiti nuclei di valutazione interna con il compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I nuclei determinano i parametri di riferimento del controllo anche su indicazione degli organi generali di direzione, cui riferiscono con apposita relazione almeno annualmente.

18. La relazione dei nuclei di valutazione interna è trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e alla Conferenza permanente dei rettori per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse. Tale valutazione è effettuata dall'osservatorio permanente da istituire, con decreto del Ministro, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera f), della legge 9 maggio 1989, n. 168, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. La relazione è altresì trasmessa ai Comitati provinciali della pubblica amministrazione».

6.31

FERRARI Bruno

Sopprimere il comma 16.

6.32

IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«18-bis. Le dotazioni organiche delle istituzioni e degli enti di ricerca sono costituite dai posti coperti al 31 agosto 1993, dai posti per la cui copertura siano stati banditi i concorsi o iniziate procedure entro il 31 agosto 1993, nonchè dai posti previsti in conseguenza di operazioni di rideterminazione delle piante organiche svolte in base alle disposizioni e alle procedure di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

18-ter. Sono fatti salvi i contratti previsti dall'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dall'articolo 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. Sono fatti salvi, altresì, i contratti a tempo determinato presso istituzioni ed enti di ricerca i cui oneri ricadano su fondi derivanti da contratti con istituzioni comunitarie ed internazionali».

6.39

ABIS

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18-bis. I vincitori dei concorsi a posti di professore universitario di ruolo di I fascia indetti con decreto ministeriale del 16 aprile 1992, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 46-bis del 12 giugno 1992, modificato ed integrato con decreto ministeriale pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 28 agosto 1992, in deroga alle disposizioni vigenti, possono essere nominati anche nel corso dell'anno accademico con decorrenza giuridica dalla data del decreto di nomina».

6.33

ZECCHINO

Art. 7.

Sopprimere il comma 3.

7.1

MANZI, CROSETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Dipartimento della funzione pubblica promuove, seleziona e coordina i progetti, ne controlla l'attuazione e verifica i risultati

conseguiti. A tali fini si avvale di un apposito comitato tecnico-scientifico composto da cinque membri nominato con decreto del Ministro per la funzione pubblica. La composizione del comitato e il compenso dei componenti sono stabiliti nel decreto e la relativa spesa fa carico agli stanziamenti di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67».

7.3

ABIS

Al comma 4, sostituire le parole: «14 miliardi» con le altre: «50 miliardi».

7.2

PAGLIARINI

Al comma 5, dopo le parole: «sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5,» aggiungere la seguente: «6».

7.4

ABIS

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 96 del 1993)

1. La quota del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, da assegnare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2, dell'articolo 5 del medesimo decreto, nonchè per assicurare, nell'ambito dei poteri di indirizzo e vigilanza propri dello stesso Ministero, lo svolgimento delle funzioni previste per le Camere di commercio, industria e artigianato dal comma 3 del predetto articolo 5, e per lo IASM dal comma 4 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo, e le eventuali ulteriori risorse da attribuire per le finalità di cui al comma 1, dell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, affluiscono ad una apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46».

7.0.1

SCHEDA, STRUFFI, FORTE, SCEVAROLLI

Sostituire l'articolo 3-bis, con il seguente:

«Art. 3-bis.

(Delega al Governo alla revisione delle norme sull'ordinamento giudiziario e sulla competenza in materia civile e penale)

Il Governo è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, uno o più decreti legislativi per realizzare una più razionale distribuzione della competenza degli uffici giudiziari, e ad attribuire la competenza per valore e per materia in primo grado ad un giudice unico, monocratico e togato, nella materia civile e penale».

3.0.1/10

PREIONI

All'emendamento 3.0.20, sostituire la parole: «da 1 a 5, con le altre: «da 2 a 5».

3.0.20/3

PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis) il Governo è delegato ad emanare entro otto mesi dalla data di pubblicazione della presente legge uno o più decreti legislativi per realizzare la revisione dei distretti delle corti d'appello e dei tribunali secondo i seguenti criteri:

a) prevedere l'indicazione, regione per regione, del numero degli uffici giudiziari di primo e secondo grado con le rispettive circoscrizioni territoriali, nonché le soppressioni degli uffici preesistenti e i relativi accorpamenti territoriali ovvero le separazioni di territorio necessario alla costituzione di nuovi uffici;

b) prevedere l'istituzione di uffici per quanto possibile di consistenza omogenea quanto a carico di lavoro e a numero di magistrati addetti, fatta salva la opportunità di maggiore consistenza per i tribunali e le corti d'appello delle città indicate nell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380; può peraltro prevedersi che gli uffici di tribunale e di procura della Repubblica in tali città abbiano circoscrizioni limitate al territorio comunale e anche che siano istituiti più uffici del medesimo tipo all'interno delle città stesse;

c) tenere conto nella determinazione delle circoscrizioni territoriali dei flussi di lavoro verificatisi negli uffici di pretura, di tribunale e di corte d'appello sulla base dei procedimenti sopravvenuti in detti uffici nel periodo 1988-1992, per la materia civile, e nel periodo 1990-1993 per la materia penale, risultanti dalle rilevazioni effettuate dall'ISTAT, utilizzando anche indici di ponderazione idonei a consentire calcoli omogenei per procedimenti di diversa natura ed importanza;

d) tenere conto, nell'operare accorpamenti, aggregazioni, separazioni di circondari e distretti preesistenti, dei collegamenti viari dei territori circondariali e distrettuali, della loro orografia, degli insediamenti produttivi industriali e commerciali ivi aventi sede, della esistenza di moderni e attrezzati uffici giudiziari e di strutture carcerarie di rilievo, privilegiando comunque quale criterio di massima che le corti di appello, le procure generali della Repubblica presso la corte d'appello, i tribunali per minorenni, le procure della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, i tribunali di sorveglianza hanno sede quanto meno in ogni capoluogo di regione e i tribunali e le procure della Repubblica presso il tribunale hanno sede quanto meno in ogni capoluogo di provincia».

3.0.20/1

Covi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis) il Governo è delegato ad emanare, nel termine previsto dal comma precedente, un decreto legislativo di modifica dell'ordinamento giudiziario, al fine di assicurare l'effettiva destinazione dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari all'esercizio delle attività giudiziarie, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri:

a) i magistrati non possono far parte di collegi arbitrali nè esercitare le funzioni di arbitro;

b) i magistrati non possono accettare incarichi di lavoro autonomo o subordinato, ancorchè a carattere occasionale, ad eccezione dei seguenti:

b1) incarichi conferiti dalle Camere del Parlamento o loro articolazioni interne, dalla Corte costituzionale o dagli organi di autogoverno della magistratura di appartenenza;

b2) partecipazione a commissioni di concorso per l'ammissione in magistratura e a corsi di formazione professionale per magistrati;

b3) collaborazioni a quotidiani o periodici o a trasmissioni radiotelevisive, purchè non si risolvano in attività svolte professionalmente e si svolgano nel rispetto di regole deontologiche;

c) è consentita l'assegnazione di magistrati presso il Ministero di grazia e giustizia, nell'ambito esclusivo di funzioni predeterminate con il decreto legislativo.

Gli incarichi di cui alle lettere b1) e c) non potranno avere durata superiore a cinque anni durante l'intero periodo di appartenenza del magistrato all'ordine giudiziario.

3.0.20/2

SALVI, BRUTTI, TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO

Sopprimere i commi da 1 a 5, lasciando fermi i comuni da 6 a 9 con modifiche al comma 7, in modo che l'articolo 3-bis resti così formulato:

«Articolo 3-bis

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 1993, n. 295, nel corso del 1994 non possono essere assunti più di 320 magistrati con decorrenza non anteriore al 1° giugno 1994, nel corso del 1995 non più di 310 magistrati con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 1995 e non più di altri 310 con decorrenza non anteriore al 1° dicembre dello stesso anno.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, e salve le disposizioni del decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, convertito dalla legge 26 luglio 1993, n. 254, concernente l'aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, le assunzioni dei vincitori dei concorsi relativi a posti del personale amministrativo non ancora banditi alla data di cui all'articolo 8, comma 1, primo periodo, non possono superare le 1.000 unità nell'anno 1994. Per le restanti unità le assunzioni non possono superare la quota del 40 per cento delle dotazioni organiche nell'anno 1995 e la quota del 60 per cento delle stesse nell'anno 1996.

3. Le assunzioni relative all'anno 1994 di cui al comma precedente, nonché quelle relative ai concorsi già banditi alla data del 31 agosto 1993, sono effettuate fino al cinquanta per cento con decorrenza non anteriore al 1° marzo 1994, e per la restante quota con decorrenza non anteriore al 1° settembre 1994.

4. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 3 i capitoli 1497, 1995 e 1998 dello stato di previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia sono ridotti complessivamente di lire 48 miliardi nel 1994».

3.0.20

MAZZOLA

Nel titolo, dopo le parole «(Istituzione del giudice» aggiungere la parola: «unico».

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «soppressione del pretore,» aggiungere le parole: «del giudice di pace e del giudice conciliatore,».

3.0.1/2

PREIONI

All'emendamento 3.0.1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) prevedere l'istituzione del giudice monocratico di primo grado, competente per tutte le controversie civile e penale eccezion fatta per le controversie civili attualmente al Giudice collegiale ai sensi dell'articolo 4 dell'emendamento giudiziario e per le controversie civili e penali attribuite alla competenza del giudice di pace secondo la legge istitutiva».

3.0.1/20

COVI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Istituzione del giudice monocratico di prima istanza, revisione delle circoscrizioni giudiziarie e altre norme in materia di amministrazione della giustizia)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, uno o più decreti legislativi per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la soppressione del pretore, trasferendo al tribunale le competenze attribuite a tale giudice nella materia civile e in quella penale;

b) prevedere la soppressione del pretore, traferendo al tribunale le competenze attribuite a tale giudice nella materia civile e in quella penale;

c) prevedere che, nella materia penale, il tribunale giudica con il numero invariabile di tre votanti nei casi da individuarsi con particolare riguardo ai delitti indicati nell'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, alle impugnazioni delle misure cautelari personali e reali e all'applicazione delle misure di prevenzione;

d) prevedere che per l'appello in materia di controversie individuali di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie siano designate apposite sezioni delle corti d'appello;

e) sopprimere le procure circondariali, trasferendone le funzioni alla procura della Repubblica presso il tribunale;

f) prevedere che le funzioni amministrative attualmente affidate al pretore siano attribuite al tribunale in funzione di giudice unico quando vi sia un collegamento con l'esercizio della giurisdizione e siano attribuite alle pubbliche amministrazioni interessate negli altri casi.

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con i decreti di cui al comma 1, le norme di coordinamento delle disposizioni ivi previste con tutte le altre leggi dello Stato, nonchè le norme di carattere transitorio.

3. Gli schemi di decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data della trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.

4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal comma 1 e previo il parere delle Commissioni di cui al comma 3, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1995.

5. Entro il 31 ottobre 1994 si provvede, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, formulata d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento

della funzione pubblica, alle rideterminazioni di organico conseguenti alla delega di cui ai commi 1 e 2.

6. Salve le rideterminazioni di organico di cui al comma 5 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 1993, n. 295, nel corso del 1994 non possono essere assunti più di 320 magistrati con decorrenza non anteriore al 1° giugno 1994, nel corso del 1995 non più di 310 magistrati con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 1995 e non più di altri 310 con decorrenza non anteriore al 1° dicembre dello stesso anno.

7. Salve le rideterminazioni di organico di cui al comma 5 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, le assunzioni dei vincitori dei concorsi relativi a posti del personale amministrativo e del Corpo di polizia penitenziaria non ancora banditi alla data di cui all'articolo 8, comma 1, primo periodo, non possono superare le 2.000 unità nell'anno 1994. Per le restanti unità le assunzioni non possono superare la quota del 40 per cento delle dotazioni organiche rideterminate nell'anno 1995 e la quota del 60 per cento delle stesse nell'anno 1996.

8. Le assunzioni relative all'anno 1994 di cui al comma 7, nonché quelle relative ai concorsi già banditi alla data del 31 agosto 1993, sono effettuate fino al 50 per cento con decorrenza non anteriore al 1° marzo 1994, e per la restante quota con decorrenza non anteriore al 1° settembre 1994.

9. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 9 i capitoli 1497, 1995 e 1998 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia sono ridotti complessivamente di lire 48 miliardi nel 1994».

3.0.1

DI LEMBO

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 1993

152^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ACQUARONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni Fumagalli Carulli.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA**Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 394, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (1535)**

(Parere alle Commissioni 7^a e 10^a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che sul precedente decreto-legge, che viene reiterato con il provvedimento in titolo, la Commissione ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti di costituzionalità, propone di ribadire il parere favorevole.

Rammenta, inoltre, che la Commissione aveva deciso di sollevare un conflitto di competenza in ordine all'assegnazione dello stesso decreto-legge e che egli aveva provveduto ad inviare una formale richiesta in tal senso al Presidente del Senato. Comunica che è giunta la risposta del Presidente del Senato con la quale si conferma la precedente assegnazione, ma si riconosce la necessità di compiere una riflessione in sede di Giunta per il Regolamento sugli ambiti di competenza delle diverse Commissioni.

La senatrice BARBIERI esprime perplessità sul metodo con il quale il Governo sta procedendo alla riorganizzazione dei Ministeri. Il decreto-legge in titolo, infatti, discende dall'esito del referendum abrogativo del Ministero del turismo e dello spettacolo, ma nel frattempo è stato presentato il disegno di legge n. 1508 che prevede una delega generale al Governo per il riordino dei Ministeri e, contemporaneamente, l'accorpamento dei Ministeri dei trasporti e della marina mercantile. Si tratta di norme contraddittorie che determinano non

pochi inconvenienti di carattere pratico, anche perchè sono stati presentati numerosi emendamenti alle varie iniziative.

Dichiara, comunque, di essere favorevole al riconoscimento dei presupposti di costituzionalità.

Il senatore SAPORITO precisa che la sua parte politica si esprimerà a favore del riconoscimento dei presupposti di costituzionalità soltanto per motivi di correttezza e di opportunità.

Preannuncia che quando si esaminerà il decreto-legge nel merito verrà riproposta la posizione che il suo Gruppo ha assunto anche con riferimento al disegno di legge n. 1508, su cui è stato presentato un emendamento volto ad istituire un unico Ministero per la cultura, lo spettacolo e lo sport.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di formulare un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 394.

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1993, n. 390, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero (1533)

(Parere all'8^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente ACQUARONE ricorda che l'esame del provvedimento era stato rinviato al fine di acquisire alcuni elementi dal rappresentante del Governo. Fa presente che egli aveva proposto di esprimere parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità in considerazione del fatto che la situazione di indebitamento dell'amministrazione delle poste non consente l'immediata trasformazione in società per azioni.

Il senatore SAPORITO giudica contraddittoria la decisione di istituire un nuovo ente pubblico economico in una fase in cui si sta procedendo alla trasformazione di quelli già esistenti in società per azioni.

La senatrice BARBIERI ritiene che la decisione di trasformare l'amministrazione delle poste in ente pubblico economico sia indicativa delle difficoltà che si incontrano per realizzare un nuovo assetto della amministrazione pubblica e dell'intervento dello Stato nell'economia. Un altro esempio significativo, da questo punto di vista, è fornito dalla vicenda della Agenzia per il Mezzogiorno.

A suo avviso, visto che la trasformazione in società per azioni delle Poste non è certamente un'idea nuova, si sarebbe dovuto tener conto per tempo di queste difficoltà. Teme, infatti, che le soluzioni transitorie che si vanno profilando possano incidere negativamente sulla funzionalità dei servizi.

Il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI conferma che l'obiettivo del Governo è quello di giungere alla trasformazione in società per azioni dell'amministrazione delle poste. Come ha precisato il presidente Acquarone, una immediata decisione in tal senso avrebbe però provocato effetti traumatici a causa della situazione finanziaria dell'amministrazione e per questo si è reso necessario un periodo di transizione nel quale la stessa verrà ad assumere le caratteristiche giuridiche di ente pubblico economico.

Precisa di essere personalmente favorevole ad una rapida evoluzione della procedura di privatizzazione, anche se occorre tener conto con realismo della situazione esistente.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di formulare un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 390.

La seduta termina alle ore 10.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 1993

90^a Seduta

Presidenza del Presidente
RIZ

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mazzuconi.

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE DELIBERANTE

CAPPIELLO. - Nuove norme contro il maltrattamento degli animali (162)

PROCACCI. - Modifica delle norme in materia di maltrattamento di animali (774)

Nuove norme contro il maltrattamento degli animali (1417) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Trantino; Apuzzo; Apuzzo; Pecoraro Scanio e Apuzzo*)

(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni del disegno di legge 1417, e assorbimento dei nn. 162 e 774)

Riprende la discussione, sospesa al termine della seduta di ieri, con l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 1.

La relatrice FABJ RAMOUS si esprime in senso contrario anche sull'emendamento 1.5, che si discosta troppo dalla duplice esigenza - perseguita con più efficacia dal suo emendamento - della difesa degli animali e della tutela, a determinate condizioni, della ricerca scientifica.

Fa anche presente di essere disponibile a ritirare il suo emendamento, qualora venissero ritirati tutti gli altri, e ci si orientasse di conseguenza per una approvazione senza modifiche del testo licenziato dalla Camera dei deputati.

Il sottosegretario MAZZUCCONI a nome del Governo si rimette alla volontà della Commissione per tutti gli emendamenti.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti.

Per dichiarazione di voto prende la parola il senatore MASIELLO, il quale dissente dall'orientamento testè manifestato dalla relatrice e, con specifico riferimento all'emendamento 1.1 del presidente Riz - che se approvato avrebbe l'effetto di precludere le restanti proposte di modifica all'articolo 1 - si dichiara favorevole alla sua approvazione.

Il senatore COVI fa presente che, se la relatrice dovesse ritirare l'emendamento 1.4, egli avrebbe l'intenzione di farlo proprio.

La senatrice PROCACCI, sottolineato il valore dell'importante orientamento politico dalla relatrice, disponibile al ritiro dell'emendamento 1.4, e lamentato ancora lo scarso spazio dato alla discussione generale, ribadisce la sua preferenza per l'approvazione del testo varato dalla Camera dei deputati. Dichiarata poi di ritirare l'emendamento 1.5, accogliendo l'implicito invito della relatrice in tal senso. Manifesta altresì forte contrarietà sull'emendamento 1.1, anche in ragione di alcuni profili tecnici molto discutibili, a partire dalla circostanza per cui si vorrebbe affrontare la protezione degli animali innovando un articolo del codice penale collocato all'interno di un Titolo dedicato ai delitti contro il patrimonio.

Il senatore BRUTTI si dichiara contrario all'emendamento 1.1, giacchè esso non tiene conto dei valori ambientalisti che ispirano invece il testo proveniente dall'altro rancio del Parlamento. Invita i colleghi a ritirare tutti gli emendamenti presentati, benchè consapevole delle imperfezioni presenti nel disegno di legge n. 1417, che tuttavia - una volta divenuto legge - potrà essere oggetto di modifiche alla luce dell'esperienza applicativa.

Il senatore VENTURI, pur dissociandosi nella forma e nel merito dalle posizioni radicali dei movimenti ambientalisti, ritiene prevalente l'esigenza di approvare sollecitamente le nuove norme e annuncia pertanto la propria disponibilità ad approvare senza modificazioni il disegno di legge n. 1417.

Il senatore DI LEMBO prende la parola per evidenziare come il testo in discussione non tenga conto della recente legge-quadro sul randagismo e l'abbandono di animali, e delle leggi regionali emanate in conformità ad essa, facendo sorgere un delicato problema costituzionale circa la competenza a legiferare in materia. Ciò premesso, dichiara che voterà a favore dell'emendamento 1.1, con il quale si evita tale inconveniente e si definisce una normativa più precisa e certa.

Il presidente RIZ difende il suo emendamento, che è ispirato alla maggiore severità in quanto mira a definire come delitto perseguibile d'ufficio le sevizie di animali; quanto alla collocazione della norma all'interno del Titolo del codice sui reati contro il patrimonio, questa non vale ad escludere che la norma, una volta modificata, risulterebbe ispirata prevalentemente dalla volontà di tutelare gli animali in quanto essere viventi, piuttosto che la proprietà e il patrimonio.

Posto ai voti, l'emendamento 1.1 è respinto.

È invece approvato il subemendamento 1.4/1.

Nei confronti del subemendamento 1.4/2 la senatrice PROCACCI interviene in senso contrario alla sua approvazione, giacchè reputa preferibile, a tutela della ricerca scientifica, la formulazione adottata al testo approvato dai deputati, più consona alle scelte dei legislatori dei principali paesi europei. Chiede, in ogni caso, la sospensione dei lavori della Commissione in relazione a suoi concomitanti impegni in Assemblea in qualità di senatore segretario.

Il presidente RIZ dissente dalla richiesta giacchè l'impegno della senatrice Procacci, che oltretutto ha preso parte alla seduta in sostituzione del senatore Mancuso, membro effettivo della Commissione, non può precludere a quest'ultima di proseguire la discussione finchè lo consenta la Presidenza del Senato.

Oltretutto, la senatrice Procacci avrebbe ben potuto essere sostituita oggi dalla senatrice Rocchi, che appartiene al medesimo Gruppo ed è presente alla seduta. Dichiarò comunque di rimettersi alle eventuali determinazioni che assumerà in proposito il Presidente del Senato.

Il senatore BRUTTI, pur rispettando la decisione del presidente Riz, fa presente il grande rilievo del subemendamento 1.4/1, testè approvato, e lo invita, a rimeditare sulla sua scelta di non interrompere i lavori.

Il presidente RIZ replica respingendo l'invito, tra l'altro non tempestivamente formulato, trovandosi ormai la Commissione nel pieno di una votazione.

Posto ai voti, il subemendamento 1.4/2 è approvato.

La senatrice PROCACCI dichiara di abbandonare i lavori della Commissione e si riserva di interpellare il Presidente del Senato in ordine alla decisione testè assunta dal Presidente Riz.

Si prosegue nelle votazioni. Il subemendamento 1.4/5 è respinto senza discussione, mentre il presidente RIZ ritira i subemendamenti 1.4/3 e 1.4/4.

Si procede quindi alla votazione dell'emendamento 1.4, interamente sostitutivo dell'articolo 1, che è approvato, nel testo emendato, con il voto contrario del Gruppo del Partito democratico della sinistra annunciato dal senatore BRUTTI.

Si procede quindi all'esame dell'articolo 2 e dei relativi emendamenti.

Il presidente RIZ ritira l'emendamento 2.1; poichè residua solo l'emendamento 2.2, soppressivo dell'intero articolo, viene posto ai voti

il mantenimento di quest'ultimo. L'articolo risulta infine soppresso nonostante il voto favorevole dei senatori del Gruppo del Partito democratico della sinistra annunciato dal senatore BRUTTI.

Si procede infine all'esame dell'unico emendamento, integralmente soppressivo, presentato all'articolo 3.

Il presidente RIZ pone in votazione il mantenimento dell'articolo, che è respinto, pur con il voto favorevole del Gruppo del Partito democratico della sinistra annunciato dal senatore BRUTTI.

Da ultimo la Commissione approva il disegno di legge n. 1417 nel suo complesso, con le modifiche da essa apportate.

I disegni di legge nn. 162 e 774 risultano pertanto assorbiti.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente RIZ avverte che la seduta pomeridiana della commissione convocata per le ore 15 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 10,25.

EMENDAMENTI

Nuove norme contro il maltrattamento degli animali (1417)
(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Trantino; Apuzzo; Apuzzo; Pecoraro Scanio e Apuzzo)

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. La rubrica dell'articolo 638 del codice penale è sostituita dalla seguente: *«(Uccisione, danneggiamento o sevizie di animali).*

2. Nello stesso articolo 638, al primo comma, le parole: «animali che appartengono ad altri» sono sostituite dalle altre «o sevizia animali» e le parole «a querela della persona offesa» sono soppresse.

1.1

RIZ

Nell'emendamento 1.4, al primo capoverso, sopprimere le parole: «con l'arresto da due a otto mesi o».

1.4/1

MASIELLO

Nell'emendamento 1.4, sopprimere il quarto capoverso.

1.4/2

MASIELLO

Nell'emendamento 1.4, al quinto capoverso, sopprimere le parole: «o assiste a».

1.4/5

BODO

Nell'emendamento 1.4 aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«Non è punibile chi uccide animali nocivi».

1.4/3 (già 1.2)

RIZ

Nell'emendamento 1.4 aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«Non è punibile chi detiene acquari, o detiene animali commestibili in condizioni non compatibili con la natura in cui abitualmente vivono».

1.4/4 (già 1.3)

RIZ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 727. (*Maltrattamento di animali*). Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto da due a otto mesi o con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.

Chiunque utilizzi animali per esperimenti preordinati a fini scientifici o didattici non autorizzati e in violazione delle disposizioni del decreto-legge 27 gennaio 1992, n. 116, e non adotti tempestivamente misure dirette a correggere difetti o ad evitare inutili sofferenze e sottopone gli stessi a maltrattamenti che contrastino con le loro caratteristiche anche etologiche, è soggetto alla pena di cui al primo comma.

Chiunque organizza o assiste a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da

lire 2 milioni a lire 10 milioni. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dall'esercizio dell'attività svolta.

Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno 12 mesi».

1.4

FABJ RAMOUS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente: 'Art. 727 (*Maltrattamento di animali*).- Chiunque incrudelisce verso animali o li sottopone a strazio o sevizie o a fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le caratteristiche anche etologiche della specie, o ne fa traffico, trasporto o commercio illecito, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura, o li abbandona, è punito con l'arresto da due a otto mesi o con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 10.000.000.

La pena è aumentata di un terzo se il fatto causa la morte dell'animale o se è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, ovvero quale modalità del traffico, del commercio, dell'allevamento, della mattazione o dello spettacolo di animali. In tali casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza, la sospensione della licenza per l'esercizio del commercio, trasporto, allevamento, mattazione o spettacolo di animali per tre mesi e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al fatto. Nel caso di recidiva la pena è aumentata di un terzo e la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di allevamento, commercio, trasporto, mattazione o di spettacolo degli animali.

Chiunque commette i fatti di cui al primo comma per fini scientifici o didattici non autorizzati o in violazione delle disposizioni del decreto-legge 27 gennaio 1992, n. 116 è soggetto alla pena di cui al secondo comma.

Chiunque organizza, assiste o fa propaganda di spettacoli che comportano strazio o sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. La condanna comporta la sospensione per tre mesi della licenza inerente l'attività commerciale, di servizio o pubblicitaria nello svolgimento della quale è stato commesso il fatto. In caso di recidiva la licenza è revocata.

Qualora i fatti di cui al primo comma siano commessi nel corso di scommesse clandestine si applica la pena dell'arresto da quattro mesi ad un anno e sei mesi o dell'ammenda da lire quattro milioni a lire venti milioni. La pena è aumentata di un terzo se dal fatto deriva la morte

dell'animale. La condanna comporta la sospensione della licenza di conduzione, commercio o trasporto di animali per una durata non inferiore a dodici mesi».

1.5

PROCACCI, ROCCHI

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.2

FABJ RAMOUS

Al primo capoverso, dopo le parole «detenzione di animali», inserire le seguenti «si applica nel caso di condanna per i reati previsti dagli articoli 638 e 727 e».

2.1

RIZ

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1

FABJ RAMOUS

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 1993

106^a Seduta*Presidenza del Presidente*

FORTE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Maccanico.

La seduta inizia alle ore 9,55.

SULLE RECENTI VICENDE CHE HANNO PORTATO ALLE DIMISSIONI DEL PROF. ARTONI DA MEMBRO DELLA CONSOB

(A 003 0 00, C 06^a, 0001)

Il senatore GAROFALO, cogliendo l'occasione dell'esame della proposta di nomina a membro della Consob del prof. Onado oggi all'esame della Commissione, richiama l'attenzione della Commissione stessa sulle ragioni delle dimissioni del prof. Artoni, che sono di ordine istituzionale, tecnico-organizzativo e anche morali; a suo avviso è estremamente grave che tali ragioni, oramai rese pubbliche, non abbiano indotto nè il Governo nè la Consob a prendere posizione al riguardo e che non sia stata data alcuna risposta alle critiche e agli interrogativi sollevati dal PDS. Rilevando quindi che tra l'altro la Consob non sembra attualmente in grado di stimolare efficacemente lo sviluppo e la trasparenza dei mercati finanziari, auspica lo svolgimento in Commissione di un apposito dibattito sull'argomento.

Si associa il senatore FERRARA Vito, ricordando l'importanza che la Consob riveste per la vita economico-finanziaria del Paese.

Il sottosegretario MACCANICO fa presente che il Presidente del Consiglio, il giorno stesso in cui ha proposto la nomina del prof. Onado, ha incontrato il presidente della CONSOB, Berlanda, ed in quella sede si è deciso di avviare un processo di riforma della struttura della Consob stessa. A tal fine, è stato altresì insediato un comitato di esperti con il compito di esaminare globalmente la normativa dei mercati finanziari e di valutare la possibilità di sottoporre a vigilanza tutte le istituzioni finanziarie del nostro Paese operanti sia all'interno che all'estero. Si dichiara infine disponibile a tenere la Commissione informata sull'*iter* dei lavori di tale comitato.

Il presidente FORTE, dopo aver dichiarato di comprendere le ragioni esposte dal senatore Garofalo, assicura che verranno esaminate le procedure ed i momenti per considerare le questioni da lui sollevate.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina di un membro della Commissione nazionale per le società e la borsa

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri: favorevole)

(L 014 078, C 06^a, 0054)

Il senatore RAVASIO svolge la relazione sulla proposta di nomina del prof. Marco Onado a membro della Commissione nazionale per le società e la borsa. Soffermandosi sulla particolare competenza del candidato nel settore economico e finanziario e sulle qualificate capacità professionali dimostrate nell'espletamento di precedenti incarichi, si pronuncia per l'emissione di un parere favorevole.

I senatori GAROFALO, LEONARDI, SCHEDE e FERRARA Vito preannunciano il voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi.

Il senatore GUGLIERI annuncia l'astensione della sua parte politica, per considerazioni di carattere generale non attinenti alla persona del candidato.

Viene messa ai voti, per scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole che è approvata, risultando 14 voti favorevoli e 2 astenuti.

Partecipano alla votazione i senatori BRINA, CUSUMANO, DE MATTEO (in sostituzione del senatore Favilla), FERRARA Vito, FOSCHI (in sostituzione del senatore Merolli), FORTE, GAROFALO, GUGLIERI, LEONARDI, LONDEI, PAINI, PAVAN, RABINO, RAVASIO, SCHEDE e VOZZI.

Schema di decreto legislativo concernente «Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale»

(Parere al Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Seguito dell'esame e rinvio)

(R 139 B 00, C 06^a, 0006)

Si riprende l'esame sospeso il 5 ottobre scorso.

Si apre il dibattito.

Il senatore GUGLIERI dichiara di non condividere la classificazione dei comuni in cinque classi, con riferimento alle varie imposte e tasse di cui alla bozza di decreto legislativo ed in particolar modo con riferimento all'imposta sulla pubblicità; ciò in quanto tale classificazio-

ne non consente di tener adeguatamente conto delle esigenze dei comuni turistici, che in Italia sono numerosissimi. A suo avviso, è tempo che il Governo decida di intervenire seriamente a sostegno del settore turistico, di fondamentale importanza per l'economia del Paese. Propone quindi che nell'ambito del parere che sarà reso dalla Commissione vengano formulati suggerimenti atti ad evitare le sperequazioni che deriverebbero dalla normativa proposta dal Governo a danno del gettito dei comuni turistici. Ad esempio, al criterio della popolazione residente, al quale peraltro si assegna un'importanza prioritaria anche in sede di trasferimenti statali, si potrebbe aggiungere un valore medio desunto dalle presenze turistiche, ovvero si potrebbe prevedere il passaggio di tali comuni ad una classe superiore.

Il relatore LEONARDI, facendo presente di aver preso anch'egli in considerazione tale problematica, suggerisce anche l'ipotesi di maggiorazioni tariffarie stagionali, riservandosi comunque di darne conto più compiutamente in sede di replica.

Il seguito dell'esame è rinviato.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A 008 0 00, C 06^a, 0002)

Il presidente FORTE comunica che il Ministro del tesoro ha trasmesso copia della deliberazione assunta dal Consiglio dei Ministri l'8 settembre scorso, con cui si è autorizzato il trasferimento di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o di diritti di opzione sulle medesime, che comporta il venir meno della partecipazione maggioritaria, diretta o indiretta, di enti pubblici, compreso il Tesoro, nell'Istituto Mobiliare Italiano.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente FORTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata per oggi pomeriggio alle ore 15,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 10,45.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 1993

120^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO*Interviene il ministro per i beni culturali e ambientali Ronchey.**La seduta inizia alle ore 9,10.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il ministro RONCHEY risponde all'interrogazione n. 3-00788 dei senatori Bucciarelli ed altri, relativa ad ipotesi di ristrutturazione delle direzioni generali del Ministero per i beni culturali e ambientali, informando in primo luogo di aver inviato il 16 settembre scorso al Ministro per la funzione pubblica uno schema di provvedimento per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni al fine dell'emanazione del regolamento governativo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

Secondo l'ipotesi di ristrutturazione ivi contenuta, la nuova struttura del Ministero si articolerebbe in cinque dipartimenti con prevalenti funzioni di coordinamento tecnico-scientifico ed un istituto superiore per il restauro. Nel progetto si è poi potenziato il settore della tutela ambientale, prevedendo un apposito dipartimento per l'espletamento delle funzioni attualmente svolte da una divisione dell'Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici. Si propone poi di affidare ad una unica istituzione i compiti di ricerca scientifica e di sperimentazione svolti attualmente dagli istituti con competenza in materia di restauro. In sostanza il progetto è finalizzato da un lato a decongestionare l'Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici, valorizzando le professionalità tecniche del Ministero e dall'altro a rilanciare il settore del restauro.

La senatrice BUCCIARELLI ringrazia il Ministro per la sollecita risposta, pur se si dichiara parzialmente soddisfatta poichè il progetto di

ristrutturazione dell'Amministrazione riguarda soltanto gli uffici centrali e non l'amministrazione periferica.

Il ministro RONCHEY avverte al riguardo che è stato inviato al Ministro della funzione pubblica anche un progetto per la sperimentazione dell'autonomia delle sovrintendenze.

Il PRESIDENTE dichiara decaduta l'interrogazione n. 3-00787 per assenza del proponente quindi, su richiesta del senatore BISCARDI, sospende lo svolgimento delle interrogazioni.

IN SEDE DELIBERANTE

Brescia ed altri: Celebrazioni dell'ottavo centenario della nascita di Federico II di Svevia (1441)

Struffi ed altri: Costituzione del Comitato ed iniziative per l'ottavo centenario della nascita di Federico II (1462)

(Discussione congiunta e rinvio - Congiunzione con il disegno di legge n. 1401)

Il relatore BISCARDI descrive brevemente i disegni di legge nn. 1441 e 1462, proponendo di congiungere la loro discussione a quella già iniziata del disegno di legge n. 1401.

La Commissione conviene.

De Rosa ed altri: Celebrazioni dell'VIII centenario della nascita di Federico II (1401)

Brescia ed altri: Celebrazioni dell'ottavo centenario della nascita di Federico II di Svevia (1441)

Struffi ed altri: Costituzione del Comitato ed iniziative per l'ottavo centenario della nascita di Federico II (1462)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione del disegno di legge n. 1401, sospesa nella seduta del 16 settembre scorso, e dei disegni di legge connessi.

Il RELATORE rileva che i disegni di legge nn. 1441 e 1462 si collocano su un piano diverso, rispetto al disegno di legge n. 1401, poichè prevedono per la celebrazione di Federico II una serie di interventi che, oltre a richiedere un finanziamento pubblico davvero elevato, esulano dal carattere eminentemente culturale delle manifestazioni celebrative di personaggi o eventi storici. Propone quindi alla Commissione di procedere all'approvazione del disegno di legge n. 1401, nel quale assorbire gli altri; propone poi l'emendamento 2.1, volto a recepire le indicazioni della Commissione bilancio.

Si apre il dibattito.

Il senatore CANNARIATO dichiara di condividere le valutazioni del relatore, poichè il disegno di legge n. 1401 risponde all'esigenza di ricondurre le celebrazioni di personaggi e eventi storici al loro significato culturale, senza l'intento di utilizzare queste occasioni per intervenire su questioni che andrebbero risolte in altra sede.

Il senatore ZOSO manifesta l'esigenza di superare il continuo ricorso a leggi per la celebrazione di eventi o personaggi storici attraverso la definizione di una disciplina organica, nella quale prevedere una seria programmazione delle ricorrenze e dei relativi finanziamenti pubblici. Dichiara, in conclusione, che si asterrà sul disegno di legge in titolo, ribadendo l'inopportunità di procedere ulteriormente su questa strada con il rischio di innestare pericolosi processi imitativi.

Il senatore LOPEZ condivide le valutazioni del relatore Biscardi e dichiara quindi che voterà a favore del disegno di legge n. 1401.

La senatrice BUCCIARELLI rileva che ancora una volta si tenta di risolvere i problemi di risanamento e di tutela dei beni culturali attraverso interventi per le celebrazioni di eventi e personaggi storici. Il disegno di legge n. 1401 contiene quanto meno una contraddizione a questo proposito laddove all'articolo 1, comma 1, lettera e), prevede la predisposizione e l'attuazione di progetti di restauro, cui certo non si potrà far fronte con lo stanziamento di spesa previsto. Riconosce che in questa legislatura si è già tradito, con il disegno di legge relativo al Montefeltro, l'intento di una programmazione organica degli interventi nel settore dei beni culturali, ma sollecita una attenta valutazione del Governo sui disegni di legge in discussione, nonchè la verifica dei risultati conseguiti da precedenti celebrazioni. Dichiara quindi a titolo personale che voterà contro il disegno di legge n. 1401.

Il relatore BISCARDI chiede il rinvio del seguito della discussione per poter partecipare ai concomitanti lavori dell'Assemblea e delle Commissioni 1^a e 5^a riunite.

Il PRESIDENTE, accogliendo la richiesta del relatore Biscardi, rinvia il seguito della discussione congiunta.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Riprende quindi lo svolgimento delle interrogazioni.

Il ministro RONCHEY risponde all'interrogazione n. 3-00708 del senatore Lopez, riguardante taluni problemi del parco archeologico di Aquileia, facendo presente in primo luogo come l'iniziativa relativa a tale parco coinvolga unicamente responsabilità della provincia di Udine, che non ha chiesto alcun parere al Ministero. Precisa quindi che l'accesso alla cripta degli scavi è gratuito, ma condizionato dall'acquisto

del biglietto d'ingresso alla cripta degli affreschi. La relativa convenzione con l'arcivescovo di Gorizia è stata sottoscritta dal soprintendente di Trieste a nome del Ministero dopo un lungo contenzioso. Circa l'uso dell'aula basilicale sud, in occasione delle manifestazioni autorizzate i mosaici vengono protetti con apprestamenti che il Ministro descrive analiticamente. Infine, avverte che al momento della convenzione stipulata fra la «Bonifica s.p.a.» e la soprintendenza di Trieste - il cui vero ammontare è di 150 milioni - non risultava alcun coinvolgimento della società in questione in attività illecite.

Il senatore LOPEZ si dichiara del tutto insoddisfatto; se la «Bonifica s.p.a.» risultasse davvero coinvolta in attività mafiose, sarebbe necessario riconsiderare la convenzione. Anche le indicazioni relative alla tutela dei mosaici risultano del tutto insoddisfacenti. Infine le dichiarazioni del Ministro in ordine alla pretesa gratuità per l'accesso della cripta degli scavi risultano quanto meno paradossali, dal momento che per accedervi è necessario transitare per la cripta degli affreschi.

Il ministro RONCHEY risponde quindi all'interrogazione n. 3-00516 dei senatori Bucciarelli ed altri, concernente il progetto architettonico per il recupero del centro storico di Prato, rilevando che tale progetto è stato ritenuto non impostato secondo le metodologie di studio e di analisi che devono essere adottate quando si opera su edifici monumentali, per la mancanza dei necessari studi approfonditi. Inoltre dagli elaborati risultava una scarsa considerazione del valore architettonico del complesso di palazzo Pretorio. Pertanto, in ottemperanza alle disposizioni dell'Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici, cui la questione era stata sottoposta dalla competente soprintendenza, quest'ultima ha richiesto al comune di Prato una serie di elaborati tecnici.

La senatrice BUCCIARELLI, nel giudicare la vicenda in questione emblematica delle difficoltà procedurali che paralizzano il Ministero, ricorda brevemente le vicende relative al progetto di palazzo Pretorio e deplora in particolare che il Ministero abbia chiesto nuova documentazione istruttoria al comune di Prato dopo ben due anni dalla richiesta di parere e, forse non a caso, pochi giorni dopo la presentazione di un'interrogazione in materia. Un così grave ritardo, oltretutto, impone necessariamente di ricorrere a quegli interventi provvisori e parziali che tutti considerano insoddisfacenti. Nel ritenere che, al di là delle motivazioni burocratiche, il ritardo nell'emissione del parere celi un contrasto all'interno del Ministero fra due filosofie del restauro - una più conservativa e l'altra più aperta alle nuove progettazioni - invita il Ministro a sollecitare gli uffici all'emissione del parere. Risponde poi ad una richiesta di chiarimenti del MINISTRO che il Comune di Prato ha inviato la richiesta documentazione aggiuntiva nello scorso mese di giugno.

Il ministro RONCHEY risponde infine all'interrogazione n. 3-00814 della senatrice Bucciarelli, relativa alla commissione di indagine sui

progetti FIO, informando di aver ricevuto le prime risultanze dei lavori di tale commissione. Nel segnalare le difficoltà incontrate nella nomina dei componenti - dovendosi escludere sia quanti erano coinvolti nella gestione dei progetti FIO sia quanti avevano preso parte ai relativi controlli e avvertendo che uno dei componenti è stato recentemente sostituito - il Ministro afferma che la commissione ha dato risposta solo al primo dei quesiti postile, relativo alla valutazione delle procedure di affidamento dei progetti. Egli pertanto ha chiesto alla commissione di completare l'indagine, accertando anche lo stato di esecuzione delle varie opere. Alla luce delle predette risultanze, egli ha inoltre indirizzato un quesito all'Avvocatura dello Stato circa l'opportunità dello scioglimento delle commissioni di alta vigilanza (CAV), ottenendo risposta positiva. Di conseguenza, con decreto dello scorso 15 settembre, ha provveduto a sopprimere le CAV - che invero non godevano di buona fama - attribuendo le funzioni già loro affidate ai direttori generali competenti per settore. Conclude impegnandosi a riferire tempestivamente al Parlamento le risultanze dell'indagine non appena questa sarà conclusa, comprese le eventuali osservazioni che potranno essere formulate dalla Procura generale della Corte dei conti, cui egli ha trasmesso in via riservata le prime informazioni ricevute.

La senatrice BUCCIARELLI rileva che il Ministro non ha assegnato un termine ai lavori della commissione di indagine e lo invita a provvedere in tal senso, riservandosi di esprimere una compiuta valutazione politica non appena saranno disponibili tutti gli elementi conoscitivi.

Dopo che il MINISTRO si è impegnato a sollecitare i lavori della commissione di indagine, il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 10,25.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 1993

142^a Seduta

Presidenza del Presidente

FRANZA

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Pisicchio e per i trasporti e per la marina mercantile Sellitti.

La seduta inizia alle ore 10.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1499*

(A 003 0 00, C 08^a, 0004)

Il presidente FRANZA avverte che, per un mero disguido, nel bollettino dei resoconti delle Giunte e delle Commissioni relativo alla seduta di ieri non sono stati pubblicati gli emendamenti al disegno di legge n. 1499, esaminati dalla Commissione. Fa presente pertanto che gli emendamenti in questione saranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Azienda dei mezzi meccanici e magazzini del Porto di Ancona

(Parere al Ministro della marina mercantile. Seguito dell'esame e rinvio)

(L 014 0 78, C 08^a, 0008)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 5 ottobre.

Il sottosegretario SELLITTI comunica che il Governo ritira la proposta di nomina del ragioniere Giampaoli e si riserva di presentarne in seguito un'altra.

Il senatore NERLI rileva la singolare incongruenza nel comportamento del Governo in questa vicenda. Infatti, nella giornata di martedì,

mentre il Ministro Costa annunciava, presso la Commissione trasporti della Camera dei deputati l'intenzione di ritirare la proposta di nomina in questione, presso questa Commissione il sottosegretario Sellitti rappresentava l'intenzione del Ministero di mantenere la proposta e, anzi, chiedeva l'emissione di un parere favorevole.

Il sottosegretario SELLITTI prende atto della protesta del senatore Nerli ed assicura che riferirà al riguardo al Ministro Costa.

La Commissione, preso atto delle dichiarazioni del sottosegretario, conviene sull'opportunità di non passare alla votazione, in attesa del ritiro formale della proposta di nomina.

Il seguito dell'esame è così rinviato.

Proposta di nomina del Presidente del Consorzio del Ticino

(Parere al Ministro dei lavori pubblici. Esame: parere favorevole)

(L.014 0 78, C 08^a, 0009)

Il presidente FRANZA illustra il *curriculum* del candidato proposto, professor Ugo Maione, dal quale risulta l'idoneità dello stesso a ricoprire l'incarico in questione.

Presenta quindi una proposta di parere favorevole.

Si passa alla votazione della proposta di parere favorevole del presidente Franza.

Partecipano alla votazione i senatori ANGELONI, BOSCO, CAPPELLI, CONTI, DI BENEDETTO, FABRIS, FRANZA, GALDELLI (in sostituzione della senatrice Fagni), GIOVANNIELLO, GIUNTA, LAURIA, LIBERATORI, LOMBARDI, MAISANO GRASSI, MEDURI, NERLI, RADI, ROGNONI, SARTORI e ZANGARA (in sostituzione del senatore Meo).

La proposta è approvata, risultando 14 voti favorevoli, 1 contrario e 5 astensioni.

IN SEDE REDIGENTE

COMPAGNA ed altri. Norme per la trasparenza degli appalti di lavori pubblici e per contenere il costo delle opere pubbliche (835)

NERLI ed altri. Norme generali in materia di lavori pubblici (526)

MARNIGA ed altri. Norme generali in materia di lavori pubblici (397)

Legge quadro in materia di lavori pubblici (1294), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Ceruti ed altri; Martinat ed altri; Del

Buc ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi

BOSCO ed altri. Legge-quadro in materia di lavori pubblici (1315)

SENESI ed altri. Disciplina delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture di sistemi della mobilità (1043)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta pomeridiana del 5 ottobre scorso.

Si passa all'articolo 30.

Il RELATORE illustra gli emendamenti 30.1, 30.2, 30.3 e 30.4.

Il senatore NERLI propone l'introduzione di una norma volta a scorporare il costo dei piani di sicurezza dall'importo su cui si applica il ribasso. Su tale questione, sia il relatore che il sottosegretario Pisicchio, pur apprezzandone lo spirito, si pronunciano in senso contrario in quanto presenterebbe difficoltà nella sua pratica attuazione.

Il sottosegretario PISICCHIO è favorevole agli emendamenti 30.2 e 30.4, mentre si rimette alla Commissione sul 30.1 e 30.3.

Con successive votazioni, sono approvati gli emendamenti 30.1, 30.2, 30.3 e 30.4.

Il senatore BOSCO illustra l'emendamento 30.0.1, che, su invito del relatore e del sottosegretario Pisicchio, riformula nel senso di rinviare al Regolamento di esecuzione la materia da esso trattata, fissando comunque i requisiti minimi della dichiarazione giurata.

Così riformulato, l'emendamento è approvato.

Si passa all'articolo 31.

Il sottosegretario PISICCHIO illustra l'emendamento 31.1.

Il RELATORE dà conto degli emendamenti 31.2, 31.2-bis, 31.2-ter e 31.6, quest'ultimo sostitutivo dell'articolo ed elaborato alla luce delle osservazioni della 1^a Commissione permanente.

I senatori LOMBARDI, GIUNTA e LIBERATORI illustrano quindi rispettivamente gli emendamenti 31.3, 31.4 e 31.5.

Dopo un breve dibattito, nel corso del quale intervengono i senatori SARTORI, BOSCO, GIUNTA, NERLI, GIOVANNIELLO e LOMBARDI, il relatore FABRIS riformula l'emendamento 31.6 nel senso di prevedere, al comma 2, che, ove sia competente il giudice ordinario, si applichi il rito del lavoro e che, comunque, il ricorso alla magistratura ha luogo qualora le parti non raggiungano un accordo entro 60 giorni dalla

comunicazione della insorta controversia al responsabile del procedimento.

Così riformulato, favorevole il sottosegretario Pisicchio, l'emendamento 31.6 è approvato. Restano preclusi tutti gli altri emendamenti all'articolo 31.

Si passa all'articolo 32.

Il RELATORE, il senatore LOMBARDI e il senatore GIUNTA illustrano rispettivamente gli emendamenti 32.1, 32.2 e 32.3.

Dopo una dibattito in ordine alla opportunità di procedere ad una gara informale tra non meno di cinque e non più di quindici imprese anche in caso di lavori coperti da segretezza, nel corso del quale intervengono i senatori NERLI, DI BENEDETTO e LOMBARDI, quest'ultimo riformula l'emendamento 32.2, nel senso di precisare che, per le opere in questione, il Regolamento di esecuzione disciplinerà i casi in cui devono svolgersi gare informali e le relative modalità, nonchè i criteri di idoneità e le procedure.

Dopo che il relatore FABRIS ha ritirato l'emendamento 32.1 ed espresso parere favorevole sul 32.2, come riformulato (sul quale è favorevole anche il sottosegretario Pisicchio), quest'ultimo emendamento viene approvato.

Favorevoli il relatore ed il sottosegretario Pisicchio, viene poi approvato anche l'emendamento 32.3.

(La seduta, sospesa alle ore 11,45 viene ripresa alle ore 12,10).

Si passa all'articolo 33.

Il sottosegretario PISICCHIO illustra l'emendamento 33.1, soppressivo dell'articolo.

La senatrice MAISANO GRASSI dà conto dell'emendamento 33.2 e il senatore SARTORI ritira il 33.3.

Viene quindi approvato, favorevole il relatore, l'emendamento 33.1 e resta precluso il 33.2.

Si passa all'articolo 34.

Il RELATORE illustra gli emendamenti 34.1, 34.3-bis e 34.14-bis.

Dopo che il senatore SARTORI ha illustrato il 34.2, il senatore BOSCO dà conto degli emendamenti 34.4, 34.8 (dal quale ritira la propria firma il senatore Cappelli), 34.10, 34.12, 34.16 e 34.17.

Il senatore LIBERATORI illustra l'emendamento 34.6 e fa proprio, insieme al senatore NERLI, il 34.14, del senatore Frasca.

I senatori LOMBARDI, GIUNTA, LIBERATORI e BOSCO fanno proprio l'emendamento 34.18, del senatore Zamberletti.

Vengono dichiarati decaduti per assenza del presentatore, senatore Putignano, gli emendamenti 34.3, 34.9, 34.11 e 34.15 e, per assenza del presentatore, senatore Frasca, gli emendamenti 34.7, 34.5 e 34.13.

(La seduta, sospesa alle ore 13, viene ripresa alle ore 15).

Si apre la discussione sugli emendamenti all'articolo 34.

Il senatore NERLI esprime apprezzamento per la formulazione dell'emendamento 34.2, ma ritiene che l'articolo 34, nel testo varato dall'altro ramo del Parlamento, dovrebbe essere mantenuto nel suo impianto fondamentale, considerato che è il frutto di un dibattito lungo ed approfondito. Il principio cui esso si ispira è quello di consentire il subappalto, purchè disciplinato entro termini precisi, e di spingere le imprese verso una maggiore specializzazione.

Ritiene comunque che sarebbe opportuno ampliare il numero delle imprese subappaltatrici (di cui al numero 1 del comma 1) ed in tal senso si pronuncia favorevolmente sull'emendamento 34.3-*bis*.

Altro aspetto qualificante che meriterebbe di essere introdotto riguarda il riconoscimento della reciprocità delle casse edili (emendamento 34.14). Al riguardo, sono state superate alcune perplessità di talune associazioni di categoria, posto che in talune province già sono stati conclusi accordi tra l'ANCE e le Casse edili locali.

Il senatore BOSCO ritiene che solo l'impresa vincitrice della gara dovrebbe essere tenuta ad indicare le imprese subappaltatrici, al fine di non appesantire le procedure.

Il senatore GIUNTA aggiunge la propria firma all'emendamento 34.17.

Dopo un breve dibattito in merito all'interpretazione da dare al comma 1 dell'articolo 34, il relatore FABRIS presenta l'emendamento 34.1-*bis*, che riduce dal 50 al 30 per cento la quota subappaltabile delle categorie prevalenti e reca altresì modifiche migliorative di carattere formale. Ritira quindi gli emendamenti 34.1 e 34.14-*bis*.

A seguito della presentazione dell'emendamento 34.1-*bis*, il senatore BOSCO ritira gli emendamenti 34.4, 34.8, 34.10, 34.12 e 34.16 ed il senatore LIBERATORI ritira il 34.6.

Si conviene poi di accantonare gli emendamenti 34.14 (al riguardo il senatore NERLI non si oppone, tenuto conto che il ministro MERLONI si è già dichiarato disposto ad introdurre una norma relativa alla reciprocità delle casse edili) e 34.18.

Il RELATORE esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 34.17 e contrario sul 34.2.

Il sottosegretario PISICCHIO esprime parere contrario sugli emendamenti 34.2 e 34.17 e favorevole sul 34.1-*bis*, mentre si rimette alla Commissione sul 34.3-*bis*.

Con successive votazioni, sono quindi approvati gli emendamenti 34.1-*bis*, 34.3-*bis* e 34.17. È invece respinto il 34.2.

La senatrice MAISANO GRASSI ritira gli emendamenti 34.0.1 e 34.0.2, tenuto conto che è già previsto un rinvio al Regolamento, che recherà l'elenco delle norme vigenti da abrogare.

Il RELATORE illustra l'emendamento 34.0.3, che viene però accantonato, in quanto potrà essere trattato in sede di coordinamento.

Sono altresì accantonati l'emendamento 34.0.4, quelli riferiti all'articolo 35, nonché il 35.0.1 e il 35.0.2.

Sono poi dichiarati decaduti per assenza del presentatore, senatore COVELLO, gli emendamenti 36.1 e 36.0.1.

Il senatore GIUNTA ritira quindi la proposta di coordinamento n. 1, tenuto conto delle difficoltà pratiche che comporterebbe in via di attuazione la sostituzione di tutte le cifre espresse in lire con importi espressi in ECU al cambio attuale.

Il seguito della trattazione congiunta è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva (1499)

Art. 1.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al fine di tutelare le emittenti televisive locali e garantire, sino all'entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, l'equilibrio tra i soggetti operanti nella radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e quelli operanti in ambito locale, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, nell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 del presente decreto, non rilascia le concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, comprese le autorizzazioni a ripetere programmi esteri, a più di otto emittenti televisive nazionali private, sulla base dell'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 13 agosto 1992.

1.1

CONTI

Art. 5.

Al comma 3, penultimo periodo, le parole: «1990 e 1991», sono sostituite dalle seguenti: «1990, 1991 e 1992».

5.11

FABRIS

Art. 7.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7.

Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

“1. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici territoriali e non territoriali, compresi gli enti pubblici economici, sono tenuti a

destinare alla pubblicità su emittenti radiofoniche nazionali e locali nonché su emittenti televisive locali almeno il 25 per cento delle somme stanziare in bilancio per la promozione e la informazione sulla propria attività mediante l'acquisto di spazi pubblicitari e ogni altra forma di comunicazione. la ripartizione fra i mezzi di cui al precedente periodo deve avvenire senza discriminazioni e secondo criteri di economicità ed in base alle norme del regolamento di cui all'articolo 36 nonché in conformità al provvedimento del Garante di cui al comma successivo".

2. Il Governo per la radiodiffusione e l'editoria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detta, con proprio provvedimento, le norme di attuazione della disposizione di cui al comma 1.

3. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

"3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all'articolo 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07.00 e le 23.000 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, così come modificato dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni ed integrazioni."

4. All'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: "tribunale, che effettuino da almeno tre anni servizi informativi" sono sostituite dalle seguenti: "tribunale e".

5. All'articolo 8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono sopresse le parole: "pubblichino notizie da almeno tre anni".

6. A decorrere dal 1º gennaio 1934, nei confronti delle emittenti televisive in ambito locale e delle emittenti radiofoniche in ambito nazionale o locale, in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato che non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, si applica, sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, una riduzione dell'80 per cento per un periodo di trentasei mesi».

7.1

VISIBELLI, MEDURI

Dopo il comma 3, aggiungere, i seguenti:

«4. Alle imprese radiofoniche e televisive locali, iscritte nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive di cui all'articolo 12 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applicano automaticamente le riduzioni tariffarie in misura del 50 per cento sui consumi telefonici e di energia

elettrica ed in misura dell'80 per cento sulle spese di abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a diffusione regionale o nazionale».

«5. L'Ufficio del registro nazionale delle imprese radiotelevisive provvederà a fornire l'elenco delle imprese radiofoniche e televisive locali iscritte, entro 30 giorni dall'avvenuta iscrizione, ed entro lo stesso termine i relativi aggiornamenti, agli enti centrali interessati alle riduzioni di cui al comma 4. Le imprese radiotelevisive interessate alle riduzioni dovranno, entro 30 giorni dall'avvenuta iscrizione di cui al comma 4, comunicare ai rispettivi enti centrali l'elenco dettagliato delle utenze interessate alla riduzione tariffaria.»

«6. A decorrere dal 1º gennaio 1994, nei confronti delle emittenti televisive in ambito locale e delle emittenti radiofoniche in ambito nazionale e locale, in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato che non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, si applica, sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, una riduzione dell'80 per cento per un periodo di trentasei mesi».

7.3

ZAPPASODI

Art. 11.*Sopprimere l'articolo.*

11.1

CAPPELLI

*Sostituire l'articolo 11 con il seguente:***«Art. 11.**

1. Le società concessionarie dei pubblici servizi di telecomunicazione sono impegnate alla realizzazione degli impianti di diffusione via cavo o da satellite utilizzabili anche per le trasmissioni in codice, secondo i progetti che saranno approvati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio superiore tecnico.

2. Le trasmissioni in codice saranno effettuate con l'utilizzazione degli impianti di diffusione via cavo o da satellite attivati dalle concessionarie dei pubblici servizi di telecomunicazione o da altri enti che li rendessero disponibili.

3. Per un periodo transitorio che il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dovrà determinare, in misura non inferiore ad un anno dalla piena disponibilità degli impianti di cui al comma 1, le trasmissioni stesse saranno effettuate anche a mezzo degli impianti di radiodiffusione televisiva via etere censiti ai sensi dell'articolo 32

comma 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed eventualmente modificati ai sensi del comma 2 della medesima disposizione.

4. Fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria, di cui all'articolo 2 comma 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, e comunque per un periodo non superiore a tre anni, non è consentito il rilascio di ulteriori concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale ed è prorogato il termine di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione con gli obblighi previsti per i concessionari.

11.2

FRANZA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le trasmissioni in codice di cui al precedente comma 1 sono in ogni caso protette ai sensi dell'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, così come introdotto dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518».

11.3

FRANZA

Al comma 2, sopprimere le parole: «Per un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto,» con le seguenti: «Fino al 1º gennaio 2000,».

11.4

CAPPELLI

Sopprimere il comma 3.

11.5

CAPPELLI

Dopo il comma 3, sopprimere da: «ed è prorogato» sino alla fine del comma e aggiungere le seguenti parole: «fatte salve quelle già rilasciate e ulteriori due concessioni per emittenti che trasmettono in codice. Gli impianti delle emittenti televisive nazionali non titolari di concessione debbono essere disattivati».

11.6

CAPPELLI

Al comma 3, le parole da: «è prorogato il termine di cui all'articolo 32» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve quelle già rilasciate e ulteriori due concessioni per emittenti che

trasmettono in codice. Gli impianti delle emittenti televisive nazionali non titolari di concessione debbono essere disattivati».

11.7

GIUNTA

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Le emittenti televisive che hanno presentato domanda di concessione televisiva nazionale correlata dalle dichiarazioni di cui all'articolo 32, comma 11, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e che non hanno ottenuto concessione o autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 della legge n. 103 del 1975, entro due mesi dalla conversione in legge del presente decreto, possono presentare domanda di concessione televisiva locale».

11.8

NERLI, SENESI, PINNA, ANGELONI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Gli enti pubblici territoriali, compresi quelli economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali almeno il 25 per cento delle somme stanziare in bilancio per campagne pubblicitarie e promozionali relative a proprie attività straordinarie, escluse quelle ordinarie, proprie di istituto. La ripartizione fra i mezzi deve avvenire secondo criteri di economicità e in base alle norme del regolamento di cui all'articolo 36.

4-ter. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 4 del del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, dovrà essere adeguato alle disposizioni di cui al precedente comma 1».

11.9

CONTI

Sopprimere l'articolo.

11.1-bis

PONTONE, MEDURI

L'articolo è sostituito dal seguente:

«Art. ...

1. Le trasmissioni in forma codificata dovranno essere effettuate esclusivamente a mezzo di impianti via cavo o da satellite nei tempi indicati nei commi seguenti.

2. Entro tre mesi dalla conversione in legge del presente decreto, il Governo definisce un piano di sviluppo e di adeguamento tecnologico

del sistema di diffusione e distribuzione dei segnali televisivi e radiofonici via satellite e via cavo. A tal fine il Governo avvia la ridefinizione delle convenzioni con la società concessionaria dei servizi di telecomunicazione, adeguandola ai nuovi servizi richiesti. La possibilità di raggruppare le principali comunità italiane all'estero costituirà elemento di valutazione nei futuri accordi con le concessionarie.

3. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva è prorogato, per i soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, fino al rilascio delle concessioni e per un ulteriore periodo di tre anni successivi a decorrere dal rilascio delle concessioni. Per consentire agli utenti, già in possesso di un sistema di decodificazione del segnale radiotelevisivo via etere, il passaggio graduale a un sistema di ricezione a mezzo di impianti di diffusione via cavo o da satellite, sono concessi ulteriori dodici mesi.

4. Fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 25 giugno 1993, n. 206, è consentito soltanto il rilascio di due ulteriori concessioni per le emittenti che trasmettono in codice.

5. Salve le disposizioni generali dettate dalla legge al fine di evitare posizioni dominanti, è fatto divieto di rilasciare ad un medesimo soggetto, o a soggetti controllati o collegati ai sensi dell'articolo 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223, più di due concessioni o autorizzazioni nazionali per la trasmissione televisiva in codice».

11.2 (Riformulazione)

FRANZA

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 15, 19, e 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e fatte salve le conseguenze delle violazioni di essi, eventualmente verificatesi, per un periodo di due anni dalla entrata in vigore del presente decreto, è consentito l'esercizio di emittenti che trasmettano in codice, secondo l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482. Per consentire agli utenti, già in possesso di un sistema di decodificazione del messaggio radiotelevisivo via etere, il passaggio graduale a un sistema di ricezione esclusivamente a mezzo di impianti di diffusione via cavo o da satellite, sono concessi ulteriori ventiquattro mesi.

2-bis. Ai soggetti che esercitano trasmissioni in codice si applicano tutte le disposizioni e gli obblighi nonché le sanzioni previsti per "i concessionari privati" in ambito nazionale dalla legge 6 agosto 1990, n. 223 per il periodo previsto al comma 2 del presente articolo. Il Garante per la radiodiffusione vigila sulla loro attività, li iscrive nel registro di cui all'articolo 12 della legge 6 agosto 1990, n. 223, applica le sanzioni di cui all'articolo 31 della citata legge».

11.3-bis

IL RELATORE

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per il periodo che sarà determinato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in relazione alla realizzazione e alla disponibilità di impianti di diffusione via cavo e da satellite, è consentito alle emittenti che trasmettono in codice l'esercizio degli impianti di radiodiffusione televisiva di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge».

11.3-ter

MAISANO GRASSI

Al comma 2, sostituire le parole: «un anno» con le altre: «due anni».

11.4-bis

NERLI, SENESI, PINNA, ANGELONI

Al comma 2, sostituire le parole: «Per un periodo di 1 anno» con le altre: «Per un periodo di 5 anni».

11.4-ter

PONTONE, MEDURI

Al comma 2, sostituire le parole: «un anno» con le altre: «due anni più due di simul cast».

11.4-ter.1

CONTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro tre mesi dalla conversione in legge del presente decreto, il governo definisce un piano di sviluppo e di adeguamento tecnologico del sistema di diffusione e distribuzione dei segnali televisivi e radiofonici via satellite e via cavo. A tal fine il governo avvia la ridefinizione delle convenzioni con la società concessionaria dei servizi di telecomunicazione adeguandole ai nuovi servizi richiesti. La possibilità di raggruppare le principali comunità italiane all'estero costituirà elemento di valutazione nei futuri accordi con le concessionarie».

11.4-quater

NERLI, SENESI

Sopprimere il comma 3.

11.5-bis

PONTONE, MEDURI

Al comma 3, dopo le parole: «concessione per la radiodiffusione in ambito nazionale» sostituire il resto del comma con le parole: «Oltre due ulteriori concessioni per emittenti che trasmettano in codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 del presente decreto e degli articoli 15, commi 1, 2, 4, 5 e 7, 16, commi 7, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 6 agosto 1990 n. 223. Ai fini della definizione del controllo di cui al comma 5 dell'articolo 15, si applica altresì quanto previsto dall'articolo 7 della legge 287 del 1990».

11.7-bis

NERLI, SENESI, PINNA, ANGELONI

Al comma 3, le parole da: «è prorogato il termine di cui all'articolo 32» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve quelle già rilasciate e ulteriori due concessioni per emittenti che trasmettono in codice. La dodicesima concessione prevista dal piano di assegnazione vigente sarà dedicata alla ricerca e sperimentazione di nuove tecniche di trasmissione. Gli impianti delle emittenti televisive nazionali non titolari di concessione debbono essere disattivati».

11.7-ter

MAISANO GRASSI

All'articolo 11, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La proroga di cui al comma 3, fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 25 giugno 1993, n. 206 e comunque per un periodo non superiore a tre anni si applica inoltre ai soggetti che all'entrata in vigore della legge n. 223 del 1990, esercivano impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, che sono stati indicati nelle schede allegate, con l'intestazione di tali soggetti, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge n. 223 del 1990, alla domanda di concessione presentata da altro soggetto, purchè entro il 30 novembre 1993 venga inoltrata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni documentazione che provi che i citati soggetti hanno continuato ad operare in ambito locale fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su canali già utilizzati prima dell'entrata in vigore della legge n. 223 del 1990, di cui hanno, senza soluzione di continuità, mantenuto l'uso.

11.7-ter.1

FABRIS

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Salve le disposizioni generali dettate dalla legge al fine di evitare posizioni dominanti, è atto divieto di rilanciare ad un medesimo soggetto, o a soggetti controllati o collegati ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 223 del 6 agosto 1990, più di una concessione o autorizzazione nazionale per la trasmissione televisiva in codice».

11.9-bis

MAISANO GRASSI

Dopo l'articolo 11, inserire i seguenti:

«Art. 11-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 alle emittenti televisive locali e alle emittenti radiofoniche, che operino assunzioni di personale con contratto a tempo indeterminato aumentando il numero dei dipendenti, si applica una riduzione dell'80 per cento sulle correnti aliquote previdenziali e assistenziali per un periodo di 36 mesi».

11.0.1

CAPPELLI

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223 è sostituito dal seguente: "1. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici territoriali e non territoriali, compresi gli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti radiofoniche nazionali e locali nonché su emittenti televisive locali almeno il 25 per cento delle somme stanziare in bilancio per la promozione e la informazione sulle proprie attività tramite i mezzi radiofonici e televisivi. La ripartizione fra i mezzi di cui al precedente periodo deve avvenire senza discriminazioni e secondo criteri di economicità ed in base alle norme del regolamento di cui all'articolo 37".

2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 n. 255 dovrà essere adeguato alle disposizioni di cui al precedente comma 1.»

11.0.2

GIUNTA

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223 è sostituito dal seguente: "1. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici territoriali e non territoriali, compresi gli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti radiofoniche nazionali e locali nonché su emittenti televisive locali almeno il 25 per cento delle somme stanziare in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività. La ripartizione fra i mezzi di cui al precedente periodo deve avvenire senza discriminazioni e secondo

criteri di economicità ed in base alle norme del regolamento di cui all'articolo 36" I comitati regionali Radio-TV sorvegliano e vigilano sulla applicazione del comma precedente.

2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 n. 255 dovrà essere adeguato alle disposizioni di cui al precedente comma 1».

11.0.3

NERLI, SENESI, ANGELONI, PINNA

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223 è sostituito dal seguente: "1. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici territoriali e non territoriali, compresi gli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti radiofoniche nazionali e locali nonché su emittenti televisive locali almeno il 25 per cento delle somme stanziare in bilancio per la promozione e la informazione sulle proprie attività. La ripartizione fra i mezzi di cui al precedente periodo deve avvenire senza discriminazioni e secondo criteri di economicità ed in base alle norme del regolamento di cui all'articolo 36".

2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 n. 255 dovrà essere adeguato alle disposizioni di cui al precedente comma 1».

11.0.4

FORTE

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

«Art. 11-ter

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 nei confronti delle emittenti televisive in ambito locale e per le emittenti radiofoniche in ambito nazionale e locale, in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato che non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, dopo il 31 luglio 1993, si applica, sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, una riduzione dell'80 per cento per un periodo di 36 mesi.

11.0.5

FABRIS

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

«Art. 11-ter

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 1994 nei confronti delle emittenti televisive in ambito locale e per le emittenti radiofoniche in ambito nazionale e locale, in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato che non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, entro il 31 luglio 1993, si applica, sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, una riduzione dell'80 per cento per un periodo di 36 mesi.

11.0.6

FORTE

«Art. 11-ter.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 nei confronti delle emittenti televisive in ambito locale e per le emittenti radiofoniche in ambito nazionale e locale, in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato che non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, si applica, sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, una riduzione dell'80 per cento per un periodo di 36 mesi».

11.0.7

IL RELATORE

«Art. 11-quater

Ai fini della applicazione dell'articolo 17, comma 2 della legge 6 agosto 1990, n. 223 sono equiparati alle persone fisiche gli enti di cui all'articolo 12 del Codice civile, nonché gli enti morali costituiti e registrati ai sensi degli articoli 14 e 33 del Codice civile che siano intestatari di azioni aventi diritto di voto e di quote delle società che esercitano le imprese soggette all'obbligo di iscrizione di cui all'articolo 32, comma 2 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ovvero che siano intestatari di azioni aventi diritto di voto o di quote di società intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote delle società che esercitano imprese soggette al suddetto obbligo di iscrizione, o che comunque controllino direttamente o indirettamente le società che esercitano imprese soggette al suddetto obbligo di iscrizione.

11.0.8

FABRIS

«Art. 11-quater.

1. Ai fini della applicazione dell'articolo 17, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono equiparati alle persone fisiche gli enti di cui all'articolo 12 del codice civile, nonché gli enti morali costituiti e registrati ai sensi degli articoli 14 e 33 del codice civile che siano intestatari di azioni aventi diritto di voto o di quote delle società che esercitano le imprese soggette all'obbligo di iscrizione di cui all'articolo 12 comma 2 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ovvero che siano intestatari di azioni aventi diritto di voto o di quote di società intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote delle società che esercitano imprese soggette al suddetto obbligo di iscrizione o che comunque controllino direttamente o indirettamente le società che esercitano imprese soggette al suddetto obbligo di iscrizione».

11.0.9

IL RELATORE

Art. 11.

I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5 lettere *a), b), c), d)* del presente decreto che alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1990 n. 223 esercivano impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, che sono stati, nel periodo stesso, oggetto di comunicazione al Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni da parte degli stessi soggetti ai sensi dell'articolo 403 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, e che sono stati indicati nelle schede di cui al decreto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni 13 dicembre 1984, allegati ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 223 del 1990, alla domanda di concessione presentata da altro soggetto, sono autorizzati in via transitoria alla prosecuzione nell'esercizio degli stessi fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria prevista dall'articolo 2, comma 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e comunque per un periodo non superiore a tre anni. Al termine del periodo autorizzato di cui al presente comma, i soggetti sopracitati potranno ottenere la concessione a condizione che per lo stesso bacino di utenza il numero delle domande per il settore televisivo inoltrate ai sensi dell'articolo 32, comma 1 della legge n. 223 del 1990, non sia superiore al numero delle frequenze da assegnare.

11.0.10

ZAPPASODI, COMPAGNA

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente periodo: «In esecuzione dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino del 30 ottobre 1987,

ratificato con legge 9 aprile 1990 n. 99, la ulteriore diffusione nel territorio nazionale italiano dei programmi irradiati dalla Radiotelevisione della Repubblica di San Marino non è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 38, 14 aprile 1975, n. 103.

11.0.11

DI BENEDETTO

Dopo l'articolo 11, è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis.

Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223 è sostituito dal seguente:

“1. Le Amministrazioni Statali e gli Enti Pubblici territoriali e non Territoriali, compresi gli Enti Pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti radiofoniche nazionali e locali nonché su emittenti televisive locali almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio per la promozione e la informazione sulla propria attività istituzionale”».

11.0.12

FAGNI, SARTORI

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente: “1. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici territoriali e non territoriali, compresi gli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti radiofoniche nazionali e locali nonché su emittenti televisive locali almeno il 25 per cento delle somme stanziare in bilancio per la promozione e la informazione sulle proprie attività. La ripartizione fra i mezzi di cui al precedente periodo deve avvenire senza discriminazioni e secondo criteri di economicità ed in base alle norme del regolamento di cui all'articolo 36.

2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255 dovrà essere adeguato alle disposizioni di cui al precedente comma 1».

11.0.13

MAISANO GRASSI

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-ter.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 nei confronti delle emittenti televisive in ambito locale e per le emittenti radiofoniche in ambito nazionale e locale, in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato che non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, si applica, sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, una riduzione dell'80 per cento per un periodo di 36 mesi».

11.0.14

MAISANO GRASSI

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-quater.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono equiparati alle persone fisiche gli enti di cui all'articolo 12 del codice civile, nonché gli enti morali costituiti e registrati ai sensi degli articoli 14 e 33 del codice civile che siano intestatari di azioni aventi diritto di voto o di quote delle società che esercitano le imprese soggette all'obbligo di iscrizione di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, ovvero che siano intestatari di azioni aventi diritto di voto o di quote di società intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote delle società che esercitano imprese soggette al suddetto obbligo di iscrizione, o che comunque controllino direttamente o indirettamente le società che esercitano imprese soggette al suddetto obbligo di iscrizione».

11.0.15

MAISANO GRASSI

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-quinques.

1. All'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250 sono aggiunti i seguenti:

“Art. 11-bis. - 1. Ai sensi della presente legge si riconoscono le agenzie di informazione televisiva nazionale. Caratteristiche indispensabili per il riconoscimento sono:

a) produzione autonoma di materiale informativo in video completo di testi ed immagini destinato alla diffusione televisiva;

b) registrazione della testata, nella forma specifica di agenzia stampa televisiva con le stesse modalità previste per i quotidiani ed i periodici;

c) svolgimento dell'attività in modo continuativo. Parametro minimo per la definizione di continuità è rappresentato da una produzione video giornalistica non inferiore ai 200 minuti distribuiti nel corso dell'anno, con un minimo di 12 produzioni;

d) autonomia redazionale. L'Agenzia è considerata autonoma quanto l'autoproduzione su base annua non è inferiore al 75 per cento del totale distribuito per quanto concerne le immagini ed al 90 per cento per quanto concerne i testi;

e) fornitura di servizi in modo continuativo, per un minimo di 90 minuti all'anno, ed almeno 12 emittenti televisive in almeno 5 regioni.

2. Le agenzie di informazione televisiva di cui al comma 1 del presente articolo sono equiparate alle agenzie di stampa di cui al secondo comma dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, ed a quelle definite dal comma 3 dell'articolo 16 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

3. Alle agenzie di informazione di cui al comma 1 si applicano le agevolazioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni. La periodicità minima effettiva delle agenzie di informazione televisiva nazionale quale limite per l'accesso alle agevolazioni viene espresso in minuti di produzione annue, così come previsto al comma 1, punto c.

4. In estensione all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, alle agenzie di cui al comma 1 del presente articolo a far data dal trimestre successivo a quello di entrata in vigore del presente emendamento, le tariffe per l'utilizzo dei collegamenti satellitari, gestiti in esclusiva dal concessionario di Stato, sono ridotte dal cinquanta per cento.

5. Le agenzie di informazione televisiva di cui al comma 1 del presente articolo sono soggette agli obblighi di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.

6. Alle agenzie di informazione di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250 ed alle agenzie di cui al comma 1 del presente articolo possono essere rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le concessioni per i collegamenti di telecomunicazione ivi compresi i terrestri punto per punto e via satellite da utilizzare per la trasmissione audiovisiva tra le diverse sedi dell'agenzia ed alle emittenti televisive.

7. Le mittenti televisive rispondenti ai requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, che stipulino un contratto di abbonamento con un'agenzia di cui al comma 1 del presente articolo, possono usufruire del contributo previsto al punto b del comma 1, articolo 11, legge 25 febbraio 1987, n. 67.

Art. 11-ter. - 1. Ai sensi della presente legge si riconoscono le agenzie di informazione televisiva locale. Caratteristiche indispensabili per il riconoscimento sono:

a) produzione autonoma di materiale informativo in video destinato alla diffusione televisiva;

b) registrazione della testata, nella forma specifica di agenzia stampa televisiva con le stesse modalità previste per i quotidiani ed i periodici;

c) autonomia redazionale. L'agenzia è considerata autonoma quando l'autoproduzione su base annua non è inferiore al 75 per cento del totale distribuito per quanto concerne le immagini ed al 90 per cento per quanto concerne i testi;

e) fornitura di servizi in modo continuativo, per un minimo di 90 minuti all'anno, ad almeno 2 emittenti televisive.

2. Alle agenzie di informazione di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250 ed alle agenzie di cui al comma 1 del presente articolo possono essere rilasciate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le concessioni per i collegamenti di telecomunicazione terrestri punto a punto da utilizzare per la trasmissione audiovisiva tra le diverse sedi dell'agenzia ed alle emittenti televisive».

11.0.16

MAISANO GRASSI

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-sexies.

1. Dopo il comma 3-*octies* dell'articolo 1 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, vengono aggiunti i seguenti:

3-nonies. Le imprese di radiodiffusione sonora che otterranno le concessioni ai sensi del comma 3 del presente articolo, ad esclusione di quelle indicate al comma 3-*octies* del presente articolo, dovranno provvedere al pagamento dei canoni annui dovuti ai sensi del comma 3-*sexies*, lettere a), b) e c) del presente articolo entro il 31 gennaio di ogni anno. Ove la concessione venga rilasciata nel corso dell'anno il canone dovuto, determinato secondo le modalità dell'articolo 22, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, dovrà essere corrisposto entro trenta giorni dalla data del rilascio della concessione. Il mancato pagamento dei suddetti canoni annui entro quattro mesi dalle scadenze sopraindicate, comporta la revoca automatica della concessione da parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

3-decies. Il mancato pagamento da parte delle imprese di radiodiffusione sonora entro quattro mesi dalla data del rilascio della concessione di cui al comma 3 del presente articolo, delle tasse di concessione governative, introdotte dall'articolo 24, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223, relativamente al rilascio della concessione, comporta la revoca automatica della concessione stessa da parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni».

11.0.17

MAISANO GRASSI

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-septies.

1. All'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è aggiunto il seguente:

“Art. 11-bis. - 1. Ai sensi della presente legge le agenzie di informazione radiofonica regionale sono tali allorchè:

a) siano dotate di una struttura redazionale composta da almeno due giornalisti;

b) siano collegati in abbonamento con non meno di cinque emittenti radiofoniche distribuite in almeno due province della stessa regione o almeno 7 emittenti operanti in regioni limitrofe;

c) abbiano registrato la testata presso il competente tribunale con la qualifica di agenzia quotidiana di informazione per la stampa o analoga;

d) emettano notiziari quotidiani su avvenimenti di ambito locale e regionale, annualmente in numero non inferiore a 700.

2. Alle agenzie di informazione di cui al comma 1, si applicano le agevolazioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni.

3. Le agenzie di informazione radiofonica di cui al comma 1 del presente articolo sono soggette agli obblighi di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.

4. Alle agenzie di informazione di cui all'articolo 11, della legge 7 agosto 1990, n. 250 e alle esigenze di informazione di cui al comma 1 del presente articolo possono essere rilasciate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni concessioni per i collegamenti di telecomunicazione, compresi i ponti radio e i satelliti da utilizzare per la trasmissione dei propri notiziari alle emittenti radiofoniche”.

11.0.18

MAISANO GRASSI

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-octies.

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 250 dopo le parole: “di giornali quotidiani” sono aggiunte le seguenti: “La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, rilascia agli interessati una dichiarazione attestante che gli stessi rientrano tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'articolo 7 della presente legge».

11.0.19

MAISANO GRASSI

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223 è sostituito dal seguente:

“1. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici non territoriali, compresi quelli economici, gli enti pubblici territoriali compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicità diffusa in ambito nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali nonché su emittenti radiofoniche nazionali e locali almeno il 25 per cento delle somme stanziare in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività. Gli enti pubblici territoriali compresi quelli economici sono tenuti a destinare relativamente alla pubblicità non diffusa in ambito nazionale almeno il 25 per cento delle somme stanziare in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività, su emittenti televisive e radiofoniche locali. La ripartizione tra emittenti radiofoniche locali, emittenti radiofoniche nazionali e emittenti televisive e locali deve avvenire senza discriminazione e secondo criteri di economicità e in base alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255. I comitati regionali radiotelevisivi sorvegliano sull'applicazione del presente articolo.

2. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detta con proprio provvedimento le norme di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255 dovrà essere adeguato alle disposizioni di cui al precedente comma 1”».

11.0.3a (Riformulazione)

NERLI

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223 è sostituito dal seguente:

“1. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici non territoriali, compresi quelli economici, gli enti pubblici territoriali, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicità diffusa in ambito nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali, nonché su emittenti radiofoniche nazionali e locali almeno il 25 per cento delle somme stanziare in bilancio per la promozione e la informazione sulla propria attività istituzionale. Gli enti pubblici

territoriali compresi quelli economici sono tenuti a destinare relativamente alla pubblicità non diffusa in ambito nazionale almeno il 25 per cento delle somme stanziare in bilancio per la promozione e la informazione sulla propria attività istituzionale, su emittenti televisive e radiofoniche locali. La ripartizione tra emittenti radiofoniche locali, emittenti radiofoniche nazionali e emittenti televisive locali deve avvenire senza discriminazioni e secondo criteri di economicità.

2-bis. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detta con proprio provvedimento le norme di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1.

2-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255 dovrà essere adeguato alle disposizioni di cui al precedente comma 1.

11.0.4-bis

FABRIS

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

Al comma 2, sopprimere le parole: «gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed».

1.1a

CAPPELLI

EMENDAMENTI**Legge quadro in materia di lavori pubblici (1294 e connessi)****Art. 30.**

Al comma 1, sostituire le parole: «tre mesi» con le altre: «sei mesi».

30.1

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «12 giugno 1989» aggiungere le seguenti: «nonchè alla direttiva 92/57/CEE».

30.2

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il piano di sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto e il mancato rispetto del medesimo da parte dell'appaltatore costituisce causa di risoluzione del contratto. Il direttore dei lavori verifica l'attuazione del piano medesimo.

1-ter. Dopo l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono nulli i contratti di appalto dei quali non forma parte integrante il piano di sicurezza».

30.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Dichiarazione giurata)

1. Negli appalti di lavori pubblici di cui alla presente legge le imprese concorrenti devono allegare alla propria offerta, pena la inammissibilità della stessa, unitamente alla documentazione richiesta

dalla vigente normativa, una dichiarazione giurata del titolare o del rappresentante legale nella quale si attesta che si è presa visione dei progetti, nonché delle cave e dei materiali, dello studio di impatto ambientale, nonché del provvedimento di compatibilità ambientale.

2. Le amministrazioni appaltanti sono obbligate a rilasciare al concorrente un'attestazione sottoscritta dal responsabile del procedimento, o da un funzionario autorizzato dall'amministrazione, con la quale si attesta che il concorrente ha visitato i luoghi ove dovranno essere eseguiti i lavori. La suddetta dichiarazione dovrà essere inserita, pena l'esclusione dalla gara, alla documentazione a corredo dell'offerta».

30.0.1

BOSCO, CAPPELLI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 330, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici è determinata dal complessivo numero dei lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici che operano nel cantiere».

30.4

IL RELATORE

Art. 31.

L'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Art. 31.

1. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a rapporti di diritto soggettivo nella materia dei lavori pubblici, deve darne preventiva comunicazione al responsabile del procedimento che verifica la possibilità di una soluzione concordata.

2. Qualora le parti non raggiungano un accordo entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, la soluzione è attribuita all'autorità giurisdizionale competente. Nei capitolati generali e speciali può essere previsto che la soluzione delle controversie attinenti i diritti soggettivi sia deferita a collegi arbitrali. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge determina le modalità di composizione di tali collegi, i termini perentori e non prorogabili per la pronuncia del lodo nonché i compensi degli arbitri».

31.1

IL GOVERNO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora le parti non raggiungano un accordo entro 20 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, la soluzione è attribuita all'autorità giurisdizionale competente. Nei capitolati generali e speciali può essere previsto che la soluzione delle controversie attinenti i diritti soggettivi sia deferita a collegi arbitrali. Il regolamento determina le modalità di composizione di tali collegi, i termini perentori e non prorogabili per la pronuncia del lodo nonché i compensi degli arbitri».

31.2

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «venti giorni» con: «sessanta giorni».

31.3

LOMBARDI

Al comma 2, dopo la parola: «controversie» aggiungere le parole: «relative al contratto di appalto».

31.4

GIUNTA

Al comma 2 il primo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora le parti non raggiungano un accordo entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 la soluzione è attribuita all'autorità giurisdizionale competente».

31.2-bis

IL RELATORE

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora le parti non raggiungano un accordo entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 la soluzione è attribuita al giudice competente».

31.2-ter

IL RELATORE

Art. 32.

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e comunque» fino alla fine.

32.1

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere le parole: «Il numero minimo di imprese in possesso dei requisiti da invitare non può essere inferiore a cinque e quello massimo è pari a quindici».

32.2

LOMBARDI

Al comma 3, dopo la parola: «gestione» aggiungere le seguenti: «del-l'appalto».

32.3

GIUNTA

Art. 33.

Sopprimere l'articolo.

33.1

IL GOVERNO

Dopo le parole: «comma 2» aggiungere le altre: «e 3».

33.2

MAISANO GRASSI

Al comma 1, sopprimere le parole: «o per effetto» fino alla fine del comma.

33.3

SARTORI, FAGNI

Art. 34.

Sopprimere l'articolo.

34.1

IL RELATORE

Sostituire l'intero articolo 34 con il seguente:

«Art. 34.

1. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, già sostituito dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è sostituito dal seguente:

“3. Il titolare dei lavori è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la società con il relativo importo, nonché le ulteriori

categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. I titolari dei lavori tassativamente non possono autorizzare cessioni di fasi di lavoro in subappalto, per quelle opere comprese tra le categorie di lavoro per le quali l'impresa, quando singolarmente è aggiudicataria dell'appalto, ovvero le imprese quando trattasi di consorzio o di associazione, hanno l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori. Tutte le altre lavorazioni a qualsiasi categoria appartengono sono subappaltabili?

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

1) che l'impresa, le associazioni o i concorsi abbiano indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo e abbiano indicato da una a tre imprese subappaltatrici candidate ad eseguire detti lavori; il relativo contratto potrà stipularsi solo dopo l'autorizzazione da darsi dall'amministrazione o ente appaltante;

2) che l'appaltatore stesso contestualmente alla richiesta di autorizzazione per subappaltare lavori, trasmetta la certificazione attestante il possesso da parte dell'impresa subappaltatrice dei requisiti di cui alla presente legge;

3) che l'impresa affidataria del subappalto e del cottimo sia iscritta se italiana, all'Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire lavori pubblici l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

4) che non sussista, nei confronti dell'impresa affidataria del subappalto e del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

3. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 introdotto dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è sostituito dal seguente:

"3-ter. In caso di accertata impossibilità di affidare il subappalto in cottimo ad una delle imprese indicate dall'appaltatore all'atto dell'offerta, previa autorizzazione delle Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, il subappalto o il cottimo possono essere affidati ad altri soggetti che presentino i requisiti di cui alla presente legge".

4. Nel bando di gara l'amministrazione o ente appaltante deve indicare che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti.

5. L'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla domanda di autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, una dichiarazione conforme alle norme di legge, con la quale precisa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto e del cottimo. Analoga dichiarazione deve

essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle attività che richiedono impiego di manodopera quale la fornitura con posa in opera e in olii a caldo».

34.2

FAGNI, SARTORI

Al comma 1, al n. 1), sono abrogate le parole da: «e abbiano indicato» al. «del presente comma».

34.3

PUTIGNANO

Al comma 1, numero 1), concludere il capoverso alla parola: «... cottimo.».

34.4

BOSCO, CAPPELLI

Al comma 1, numero 1), le parole: «da una a tre imprese» sono sostituite con le parole: «una o più imprese».

34.5

FRASCA

Al comma 1, numero 1) sostituire la parola: «tre con la parola: «cinque».

34.6

LIBERATORI

Sostituire il comma 1, numero 2, con la seguente formulazione:

«2) che l'appaltatore provveda, entro il termine di novanta giorni dall'inizio dei lavori delle opere subappaltate, al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante».

34.7

FRASCA

Al comma 1, dopo il numero 2) aggiungere:

«2-bis) agli organismi paritetici previsti dalle contrattazioni devono, ai fini dell'interazione e della ricostruzioni contributive riconoscersi tutti i diritti, versamenti, indennità e prestazioni maturati dai lavoratori negli Enti presso i quali sono stati iscritti;».

34.8

BOSCO, CAPPELLI

Al comma 1, al n. 3), sono abrogate le parole da: «che, nel caso in cui» a: «in subappalto i lavori».

34.9

PUTIGNANO

Al comma 1, numero 3), sopprimere le parole: ... nel caso in cui l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta più di una impresa candidata ad eseguire in subappalto i lavori,...

34.10

BOSCO, CAPPELLI

Il comma 2 è abrogato.

34.11

PUTIGNANO

Sopprimere il comma 2.

34.12

BOSCO, CAPPELLI

Al comma 2, che introduce il comma 3-ter all'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, sostituire le parole: «previa autorizzazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici» con le parole: «previa autorizzazione dell'Ente committente».

34.13

FRASCA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 viene così integrato:

“Gli organismi paritetici previsti dalle contrattazioni collettive devono riconoscersi reciprocamente tutti i diritti, versamenti, indennità e prestazioni che i lavoratori hanno maturato presso tutti gli Enti nei quali sono stati iscritti”.

34.14

FRASCA

Il comma 3, è soppresso.

34.15

PUTIGNANO

Al comma 3, sopprimere la parole: «... e 2 ...».

34.16

BOSCO, CAPPELLI

Sopprimere il comma 4.

34.17

BOSCO, CAPPELLI

Alla fine dell'articolo 34, aggiungere il seguente:

«La nullità di cui al comma 2 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, non si applica ai contratti trasferiti per effetto di conferimenti d'azienda o di fusioni, già effettuati o da effettuarsi».

34.18

ZAMBERLETTI

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

«Art. 34bis

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142, l'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 242, gli articoli 1, 6, 7, 12, 13, 14 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, l'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, la legge 17 febbraio 1987, n. 20».

34.0.1

MAISANO GRASSI

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

«Art. 34bis

È abrogata la legge 3 gennaio 1978 n. 1».

34.0.2

MAISANO GRASSI

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

«Art. 34bis

Le disposizioni di cui agli articoli dal 3 al 34 della presente legge hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del regolamento».

34.0.3

IL RELATORE

Dopo l'**articolo 34** aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis

1. Il divieto di cui all'articolo 18, comma 2 della legge 19 marzo 1990, n. 55, non si applica alla cessione del contratto derivante da fusione o scissione di società, ovvero conferimento o cessione di complesso aziendale, fatti salvi gli obblighi derivanti dal rispetto della legislazione antimafia e subordinatamente alle seguenti condizioni:

a) che sia stata richiesta da parte dell'impresa cedente apposita autorizzazione all'amministrazione o ente appaltante e che a tale richiesta, entro trenta giorni, non abbia fatto seguito un espresso diniego;

b) che sia stato richiesto il recupero dell'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori a favore dell'impresa cessionaria, così come disposto dal decreto ministeriale 9 marzo 1989, n. 172;

c) che non sussista nei confronti dell'impresa cessionaria alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni».

34.0.4

COVELLO

Al comma 1, numero 1), sostituire le parole: «e abbiano indicato da una a tre imprese subappaltatrici» con le seguenti: «e abbiano indicato da una a sei imprese subappaltatrici».

34.3-bis

IL RELATORE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«L'impresa appaltatrice ha la responsabilità esclusiva nei confronti del soggetto appaltante e di terzi per quanto concerne l'osservanza degli obblighi contributivi, sociali e contrattuali anche da parte delle imprese subappaltatrici».

34.14-bis

IL RELATORE

Art. 35.

Sopprimere l'articolo.

35.1

IL GOVERNO

Sopprimere l'articolo.

35.2

IL RELATORE

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Sono fatti salvi gli affidamenti in concessione già intervenuti alla data di entrata in vigore della presente legge».

35.3

COVELLO

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Per le opere soggette alle disposizioni della presente legge, la quota pari al 2 per cento dell'importo dei lavori prevista dalla legge 29 luglio 1949, n. 717, deve essere utilizzata esclusivamente per la realizzazione e manutenzione del verde dell'area in cui essa insistono o, qualora ciò non fosse possibile, ad opere di urbanizzazione e arredo delle aree limitrofe di uso pubblico».

35.0.1

MAISANO GRASSI

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Norme applicabili)

1. È abrogata la legge 29 luglio 1949, n. 717, come modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237, e la quota del 2 per cento da essa prevista è destinata alla sistemazione a verde del lotto sul quale insiste l'opera pubblica o, qualora ciò non fosse oggettivamente possibile, ad opere di urbanizzazione ed arredo urbano delle aree limitrofe di uso pubblico».

35.0.2

GIUNTA

Al comma 1 sopprimere le parole: «non possono affidar a soggetti pubblici o di diritto privato concessioni di sola costruzione».

35.2-bis

IL RELATORE

Art. 36.

Al comma 1, sostituire le parole: «ai contratti di appalto di lavori pubblici, alle concessioni di lavori pubblici e agli incarichi di

progettazione stipulati o affidati» con le altre: «agli atti amministrativi, convenzioni e contratti relativi alle materie disciplinate dalla presente legge intervenuti».

36.1

COVELLO

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Agevolazioni per le imprese operanti nelle aree in crisi)

1. Per i lavori pubblici da eseguire nelle aree in crisi, per come determinate dalla normativa vigente, gli offerenti dovranno indicare per i subappalti imprese locali partecipanti in proprio o in associazione temporanea o in consorzio che abbiano sede legale in tali aree da almeno cinque anni e che ne facciano richiesta all'amministrazione appaltante in tempo utile.

L'importo complessivo da affidare in subappalto a dette imprese non deve essere inferiore, ove sia possibile, al quaranta per cento dei lavori a base d'appalto e comunque al condizione che queste possiedano i requisiti richiesti dalla normativa vigente».

36.0.1

COVELLO

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

Sostituire tutte le cifre espresse in lire con importi espressi in ECU al cambio attuale.

COORD.1

GIUNTA

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 1993

179^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
de COSMO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Artioli.

La seduta inizia alle ore 9.

PROCEDURE INFORMATIVE**Indagine conoscitiva sulla competitività tecnologica dell'industria italiana: comunicazioni del Presidente**(R 048 0 00, C 10^a, 0003)

Il presidente de COSMO avverte che la Commissione industria è stata chiamata dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee a fornire il proprio indirizzo in ordine ai temi che saranno trattati nella 9^a riunione degli organismi parlamentari europei che si terrà a Bruxelles il 22-23 novembre sui temi dell'occupazione. La questione è stata inserita nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla competitività tecnologica dell'industria italiana tenuto conto che i temi in argomento si riferiscono alla competitività delle imprese europee, compreso il costo del lavoro; alle relazioni commerciali e alla lotta contro il «dumping» sociale, ambientale e salariale; al negoziato GATT, con riferimento all'*Uruguay Round*; all'apertura dei mercati comunitari nei confronti dell'Europa centro-orientale; alle politiche di stimolo della ripresa, ivi compresa l'opposizione che si manifesta in modo sempre più chiaro ai rigidi criteri di convergenza per la realizzazione dell'unione economica e monetaria. Propone pertanto che il senatore Granelli svolga una relazione introduttiva sulla quale si aprirà un dibattito: al termine sarà conferito il mandato a redigere un breve documento, contenente l'indirizzo della Commissione sulle predette questioni, da trasmettere alla Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Conviene la Commissione.

Prende quindi la parola il senatore GRANELLI il quale esprime preliminarmente apprezzamento per la procedura seguita dagli organiz-

zatori dell'incontro di Bruxelles che hanno ritenuto opportuno coinvolgere i parlamenti nazionali fornendo loro un documento nel quale sono affrontati sinteticamente i temi già ricordati dal Presidente. La maggior parte delle questioni sollevate riguarda l'attuale assetto del mercato del lavoro e gli strumenti per una politica attiva dell'occupazione, sulle quali già si è espressa con un proprio documento la Commissione lavoro. Il contributo della Commissione industria dovrebbe cercare di esaminare lo stesso tema dal punto di vista delle politiche economiche e della loro armonizzazione a livello comunitario. Lo scenario mondiale ed europeo nel quale si colloca la crisi occupazionale è infatti estremamente allarmante e i periodici annunci di una imminente ripresa sono smentiti dagli analisti più responsabili che hanno individuato il tasso di crescita prevedibile a livello planetario attorno al 2,1 per cento nei prossimi anni: un livello che consente di non aggravare la situazione ma certo insufficiente ad avviare una fase espansiva. Anche il fenomeno della delocalizzazione e del trasferimento delle attività produttive verso aree caratterizzate da più bassi costi del lavoro è destinato ad accentuarsi nei prossimi anni, anche in considerazione dei sostenuti ritmi di sviluppo dei paesi di nuova industrializzazione, segnatamente nell'area asiatica.

In tale contesto, la situazione europea presenta caratteristiche impressionanti: dopo la fase espansiva del quinquennio 1985-1990, si registrano, alla fine del 1992, 13 milioni di disoccupati destinati a crescere fino a 20 milioni nel prossimo biennio, con conseguenze sociali e politiche incalcolabili, soprattutto per le fasce tradizionalmente meno protette, in particolare giovani e donne.

Le previsioni di ripresa per la CEE non sono affatto rassicuranti: per i prossimi anni si parla di un tasso di crescita medio del 2 per cento, insufficiente, secondo gli esperti, ad assicurare le premesse per una espansione della base occupazionale. La possibilità di far fronte a tale drammatica realtà, con misure volte a contenere il costo del lavoro o a introdurre maggiore flessibilità nel mercato, è alquanto limitata. Il documento proposto dagli organizzatori dell'incontro di Bruxelles non va oltre una filosofia di armonizzazione delle diverse politiche del lavoro e, ad esempio, non prende in considerazione la questione, peraltro sollevata dai sindacati europei, della riduzione dell'orario di lavoro, cioè di una misura che non può non essere adottata che a livello comunitario per dispiegare effetti di una qualche utilità. Una maggiore mobilità nel mercato del lavoro a livello europeo non può essere però disgiunta da uno sforzo finalizzato alla ripresa economica, al contenimento del processo di deindustrializzazione e al rilancio di grandi progetti di investimento. A tale fine, non è sufficiente prevedere, a fronte dei rigidi vincoli finanziari già posti ai paesi membri, una diluizione dei tempi di attuazione del Trattato di Maastricht in ordine alla realizzazione dell'unione monetaria poichè occorre pervenire a una effettiva armonizzazione delle economie reali. Il freno alla ripresa non è costituito soltanto dall'elevato costo del lavoro ma anche dall'alto costo del denaro, considerato che il livello dei tassi influisce direttamente sull'andamento degli investimenti.

Occorre inoltre prospettare - prosegue il senatore Granelli - un rilancio dei fondi strutturali europei, poichè l'obiettivo di una crescita

durevole con creazione di nuova occupazione non può essere conseguito facendo leva soltanto sulle politiche nazionali, nè insistendo sull'ipotesi di un'Europa «a due velocità», la cui realizzazione comporterebbe il rafforzamento delle aree già forti e l'abbandono delle regioni meno sviluppate. I fondi strutturali devono essere incrementati sotto il profilo della disponibilità delle risorse e il loro funzionamento deve poggiare su criteri maggiormente rigorosi in ordine all'individuazione di progetti e di settori di intervento realmente idonei ad assicurare la ripresa occupazionale. Ad esempio, il fondo sociale non può essere impiegato per la realizzazione di finalità di riqualificazione professionale se questi ultimi, a loro volta, non sono finalizzati al conseguimento di obiettivi di reimpiego; nell'utilizzazione del fondo regionale occorre guardare con maggiore attenzione all'attuazione di progetti di sviluppo mirati, mentre l'esiguità del fondo per la ricerca e lo sviluppo tecnologico richiama l'attenzione sull'improrogabilità di un nuovo e più incisivo impegno in un settore strategico nel quale l'Europa si trova sopravanzata da Stati Uniti e Giappone. Per imprimere un impulso significativo alla ripresa economica e occupazionale occorre pertanto operare con decisione sui fondi strutturali: da questo punto di vista sono preoccupanti i ritardi che si registrano in ordine alla costituzione di un fondo europeo per l'investimento destinato soprattutto alla piccola e media impresa, sull'istituzione del quale sono stati assunti precisi impegni negli ultimi due vertici europei.

La denuncia dei ritardi con cui si affrontano i problemi dell'occupazione a livello comunitario non deve però distogliere l'attenzione dalla peculiarità della situazione italiana, dove i medesimi fattori strutturali che caratterizzano la disoccupazione a livello europeo si coniugano ai tradizionali elementi di arretratezza e agli squilibri sociali e territoriali. Una piena utilizzazione delle opportunità offerte all'Italia in sede comunitaria - traducibili in circa 30 mila miliardi di lire tra fondo sociale e fondo regionale - richiede un maggiore impegno volto soprattutto alla predisposizione di progetti di sviluppo e alla mobilitazione di risorse complementari su obiettivi specifici.

Il presidente de COSMO esprime apprezzamento per la relazione svolta dal senatore Granelli, sottolineandone la valenza culturale e politica.

Il senatore CHERCHI, anche a nome della propria parte politica, si associa alle valutazioni espresse dal senatore Granelli. Osserva inoltre che gli adempimenti connessi all'attuazione del Trattato di Maastricht hanno obiettivamente favorito l'accentuazione degli elementi strutturali più deboli nei paesi membri della CEE, aggravando i vincoli derivanti dalla rigidità degli strumenti prescelti e determinando condizioni suscettibili di esiti ulteriormente recessivi. Quanto al «dumping» sociale e alla connessione tra costo del lavoro e ripresa dello sviluppo, va sottolineata l'esigenza che alla progressiva apertura dei mercati si accompagnino più stringenti misure di protezione sociale. La flessibilità del mercato del lavoro certamente non è l'unico elemento sul quale agire ai fini della ripresa economica poichè, specie in Italia, vanno risolte le molteplici anomalie che pongono le imprese nazionali in

condizioni di inferiorità rispetto alla concorrenza europea: è stato calcolato, infatti, che i soli contributi per il servizio sanitario nazionale incidono sulle predette imprese per un importo pari a circa 10 punti percentuali. Si tratta dunque di affrontare le diverse tematiche in un'ottica europea, armonizzando le condizioni settoriali, giuridiche ed economiche, esistenti nei paesi membri della Comunità, sia per quanto riguarda le politiche strutturali che i singoli comparti oggetto della disciplina comunitaria. La frantumazione della struttura produttiva italiana, in sostanza, richiede un complessivo programma di riordino in un'ottica non meramente finanziaria ma economica e sociale.

Il senatore ROVEDA sottolinea l'esigenza di assumere comportamenti individuali e collettivi capaci di eliminare le distorsioni derivanti da storiche incrostazioni e di consentire un più razionale impiego delle risorse umane e finanziarie, suscettibile di far recuperare al paese il ruolo che gli compete, sia dal punto di vista culturale che economico. La politica fiscale, in particolare, non può continuare a gravare prevalentemente sui redditi più bassi e sul lavoro delle imprese, limitandone la competitività. La prospettata esigenza di assicurare maggiore occupazione, peraltro, non può essere fondata su una minore produttività ma sull'eventuale contenimento dei costi e una contestuale accelerazione della capacità espansiva. Si tratta inoltre di recuperare risorse per la ricerca e incentivare le professionalità adeguate al confronto imposto dalla concorrenza internazionale. La cosiddetta «carbon tax», poi, dovrebbe essere rapidamente adottata in Italia poiché in tal modo sarebbe più chiara l'esigenza di tornare all'energia nucleare, priva di emissioni inquinanti e soprattutto capace di colmare il fabbisogno energetico nazionale senza dipendere dalle importazioni dei paesi limitrofi. Auspicata, quindi, la reintroduzione delle cosiddette gabbie salariali al fine di una più meditata razionalità retributiva, ritiene indispensabile una radicale inversione degli attuali indirizzi fiscali all'insegna di una maggiore equità e di una migliore efficienza delle strutture burocratiche, specie nella pubblica amministrazione.

Il senatore TURINI si compiace per la relazione svolta dal senatore Granelli e stigmatizza l'impostazione della politica economica determinata dagli orientamenti del Ministro del tesoro: l'Italia, infatti, si trova in una situazione di crisi che rischia di essere irreversibile, il peso degli elementi derivanti da una eccessiva presenza dello Stato nell'economia ha ridotto a tal punto le capacità produttive nazionali da relegare l'Italia ai limiti dei paesi sviluppati. L'aggravarsi delle condizioni strutturali in cui versa il Mezzogiorno, la inefficace politica di privatizzazioni, l'incapacità di aumentare gli investimenti - come in Germania, ad esempio - per il riequilibrio territoriale e sociale, pur in presenza di una produttività tutt'altro che scarsa, richiedono, accanto alla difesa delle misure di previdenza sociale, più incisivi strumenti per il contenimento del costo del lavoro.

Il senatore MANNA ravvisa nella relazione del senatore Granelli tutti i gravi elementi che caratterizzano la crisi della CEE e dell'Italia in particolare. Le diffuse aspettative in ordine alla possibilità di ripresa

economica sembrano contraddette dalla politica del Governo che non investe adeguate risorse nella ricerca e, contemporaneamente, favorisce l'ulteriore contenimento dei salari. Le cause dell'elevato costo del lavoro non dipendono certamente dai livelli retributivi dei lavoratori dipendenti, specie nel Mezzogiorno ove spesso si registra un solo reddito per ogni nucleo familiare, a differenza delle regioni più sviluppate del paese che godono di maggiori opportunità. Si tratta pertanto di favorire maggiore occupazione, anche attraverso una redistribuzione dei compiti attualmente assegnati nelle singole unità produttive. Le scelte che i pubblici poteri devono assumere con urgenza impongono la tutela prioritaria del lavoro, sviluppando una serie di programmi volti al riequilibrio strutturale e al risanamento ambientale.

Il senatore PERIN avverte l'esigenza che il decollo del Mezzogiorno si realizzi attraverso una diffusa presa di coscienza della necessità di assumere comportamenti innovatori, prevedendo anche nuove istituzioni di tipo federalista. Il Gruppo della Lega Nord intende favorire una maggiore efficienza delle pubbliche amministrazioni, attenuando il peso derivante dalle disfunzioni burocratiche; è inoltre favorevole alla istituzione di un nuovo Ministero delle attività produttive, previ accorpamenti e soppressione di altri Dicasteri ed enti pubblici.

Il senatore Perin, quindi, si sofferma sui problemi di politica commerciale delle imprese nel nuovo contesto del mercato unico europeo. Si dichiara poi convinto della necessità di riprendere la produzione di energia nucleare e di favorire accordi di cooperazione internazionale, per l'acquisto di materie prime, a condizioni di reciproco vantaggio. Richiama infine l'esigenza di risanamento ambientale.

Il senatore RUSSO, pur associandosi al generale plauso per la relazione svolta dal senatore Granelli, sottolinea l'indifferibile necessità di riprendere la produzione di energia nucleare, non soltanto per ridurre la dipendenza dall'approvvigionamento estero ma anche per contenere le emissioni inquinanti e, nel contempo, offrire opportunità di ripresa alle imprese italiane operanti nel comparto termoelettromeccanico.

Rilevata, poi, l'opportunità di superare gli aspetti deteriori dell'assistenzialismo e di investire nella ricerca, avverte che non è possibile seguire l'esempio del Regno Unito ove si sono registrate forme di capitalismo selvaggio e di progressiva deindustrializzazione. Per quanto concerne la politica di sviluppo del settore turistico e del terziario egli auspica un più razionale e lungimirante intervento della legislazione nazionale.

Il senatore GRANELLI, preso atto del consenso manifestato in ordine alle considerazioni da lui offerte alla comune riflessione, ritiene che il problema occupazionale si ponga naturalmente al centro dei processi di espansione dell'economia internazionale. Se l'Italia e l'Europa non riusciranno a invertire rapidamente le attuali tendenze recessive si rischierebbe rapidamente l'emarginazione della Comunità dal contesto dell'economia globale.

Il presidente de COSMO, infine, tenuto conto del dibattito svolto, propone che al senatore Granelli sia conferito il mandato di trasmettere alla Giunta degli affari per le Comunità europee un documento contenente gli indirizzi della Commissione industria sulle questioni oggetto del dibattito. Conviene unanime la Commissione.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GALDELLI propone di richiedere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 139-bis, comma 2, del Regolamento, la proroga dei termini per l'espressione del parere sulle nomine dei Presidenti delle Stazioni sperimentali all'ordine del giorno della Commissione. (L 014 0 78, C 10^a, 0006)
(L 014 0 78, C 10^a, 0007)

Dopo un breve dibattito, nel corso del quale intervengono i senatori MONTINI, MANNA e CHERCHI, il rappresentante del Governo e il presidente de COSMO, la Commissione conviene di accogliere la predetta richiesta.

Il presidente de COSMO, quindi, avverte che per disposizione del Presidente del Senato è necessario sospendere la seduta della Commissione, tenuto conto dei concomitanti lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 11,40.

180^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
de COSMO*

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 0 00, C 10^a, 0053)

Il senatore BALDINI propone che l'esame del parere sullo schema di decreto concernente l'assetto organizzativo dell'ufficio competente ai sensi della legge 27 febbraio 1992, n. 222, articolo 11, venga differito alla settimana seguente.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,15.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 1993

88^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CONDORELLI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità SAVINO.

La seduta inizia alle ore 15,55.

Il presidente CONDORELLI, accertata la mancanza del numero legale, sospende la seduta per un'ora.

(R 030 0 00, C 12^a, 0001)

La seduta è sospesa alle ore 15,55 ed è ripresa alle ore 16,55.

Il presidente CONDORELLI rileva che la Commissione non è in numero legale e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 16,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 1993

Presidenza del Presidente
ROMITA

Intervengono il ministro per la funzione pubblica Cassese ed il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Azzolini.

La seduta inizia alle ore 9.

AUDIZIONE DEL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(R 046 0 01, B 68ª, 0004)

Il Presidente ROMITA avverte che dell'odierna seduta sarà redatto il resoconto stenografico e che, consentendo la Commissione, sarà attivato l'impianto televisivo a circuito chiuso. (R 033 0 04, B 68ª, 0001)

Ritiene che le audizioni dei rappresentanti governativi potranno recare utili elementi alla Commissione per predisporre la relazione finale sull'attività del corrente anno; inoltre, esse daranno modo ai commissari di disporre di aggiornate valutazioni per esercitare una concreta vigilanza sull'operatività della legislazione in materia previdenziale, nonché sulla correlazione fra l'attività gestionale degli organismi vigilati e le linee di tendenza degli interventi legislativi, anche tenuto conto delle proposte fortemente innovative contenute nel disegno di legge finanziaria 1994 e nel relativo provvedimento collegato.

Invita, quindi, il ministro Cassese a prendere la parola.

Il ministro per la funzione pubblica, CASSESE, si scusa innanzitutto con i commissari per il contrattempo intervenuto la scorsa settimana, quando l'audizione non ha potuto aver luogo a causa di urgenti ed indifferibili impegni governativi.

Facendo riferimento ai quesiti formulati nei giorni scorsi dalla Commissione, si sofferma dapprima sulla normativa introdotta dal decreto-legge 12 agosto 1933, n. 308, che ha reiterato precedenti decreti-legge non convertiti, e precisamente il n. 34, il n. 110 ed il n. 196 dello stesso anno, con i quali si è proceduto all'istituzione dell'INPDAP.

Fa presente che vi è un orientamento del Governo volto a modificare il testo nell'attuale formulazione se intervenissero difficoltà di carattere applicativo.

Svolge poi una serie di considerazioni sulla normativa contenuta nell'articolo 5 del provvedimento collegato al disegno di legge finanziaria per il 1994, attualmente all'esame del Senato, sottolineando in particolare che nel dibattito finora svoltosi sono emerse osservazioni e proposte di modifica del testo attuale, talvolta come risultato di una larga convergenza fra le diverse parti politiche.

Volendo riassumere tali proposte, si può dire che sia emersa la necessità di estendere la normativa del predetto articolo 5 a tutti gli enti pubblici non economici, prevedendo una delega complessiva al Governo che dovrebbe ispirarsi a criteri certi di razionalizzazione, di semplificazione e di omogeneizzazione dell'intero panorama previdenziale: in tal modo, sarebbe possibile eliminare le attuali sperequazioni nei trattamenti e le duplicazioni delle prestazioni assicurate agli utenti, nonché limitare i benefici a coloro che effettivamente esercitano le professioni che si intendono tutelare. Inoltre, sarà possibile sopprimere quegli enti che agiscono in settori simili o contigui, nonché distinguere nettamente gli organi di gestione da quelli di amministrazione.

Ritiene che, sotto il profilo operativo, possa essere raggiunto l'obiettivo di una semplificazione dello scenario previdenziale, facendo ricorso a procedure diversificate.

Mediante l'incorporazione, le funzioni di un ente vengono trasferite ad un altro ente di maggiori dimensioni: è il caso dell'INPS, presso cui nel corso degli anni sono stati istituiti diversi fondi speciali. In questo caso ritiene possa individuarsi il pericolo di approntare strutture elefantache e non dotate della necessaria snellezza operativa.

Un'altra possibilità è rappresentata dalla fusione, con la soppressione di più enti, da cui emerge una nuova entità, necessariamente di maggiori dimensioni rispetto alla consistenza degli enti originari.

È poi possibile, in taluni casi, pervenire ad una privatizzazione dell'ente pubblico, soprattutto se esso opera in particolari settori.

In definitiva, ribadisce che sembra essersi fatta strada l'idea di conferire al Governo una delega complessiva per il riordino dell'intera materia previdenziale, procedendo in maniera coordinata e tenendo conto della priorità delle diverse problematiche esistenti.

Per quanto riguarda i beni patrimoniali degli enti e le dismissioni di cui all'articolo 22 del provvedimento collegato in precedenza citato, osserva che tali beni debbono essere utilizzati sotto il profilo della gestione o della valorizzazione economica, ed in ogni caso è necessario che la detenzione del bene da parte dell'ente sia produttiva. L'alienazione o il conferimento del patrimonio deve, quindi, servire a finanziare nuovi investimenti, sia per aumentare il livello occupazionale, sia per acquistare nuovi beni.

Assicura che il Governo, nel corso dell'esame dei provvedimenti finanziari da parte del Parlamento, sarà disponibile a recepire i suggerimenti diretti a rendere il patrimonio degli enti attivo ed utilizzabile nell'interesse collettivo; nel caso delle alienazioni, le stime di valore dovranno essere svolte in contraddittorio e servendosi di

procedure affidate a gare pubbliche, sempre in un contesto di massima trasparenza ed avendo riguardo all'interesse dell'ente.

Ritiene che sia difficile, al momento attuale, temporizzare e quantificare i benefici economici che potranno essere conseguiti con l'attuazione della normativa in esame, anche se deve essere ricordato che i cespiti riportati nel provvedimento sono il risultato di stime del Governo ispirate a criteri prudenziali, che non debbano quindi servire soltanto come «annunzio» di buone intenzioni: è questa, del resto, la strada seguita nella predisposizione dell'intera normativa contenuta nel provvedimento finanziario collegato.

La senatrice PELLEGATTI ringrazia il ministro Cassese per aver esposto con chiarezza gli intendimenti del Governo in merito alla normativa contenuta nei provvedimenti finanziari attualmente all'esame del Parlamento.

Ritiene che la mancata conversione del decreto-legge 12 agosto 1993, n. 308, dipenda anche dalla difficoltà a definire con chiarezza le funzioni e le attività dell'INPDAP, in cui sono confluiti l'ENPAS, l'ENPDEDP, l'INADEL e le Casse del Ministero del tesoro. Non si è attuata una reale fusione, poichè i predetti organismi costituiscono ancora delle entità separate e permangono notevoli ostacoli alla loro completa omogeneizzazione.

Si dovrà tenere conto di tali osservazioni al momento della possibile reiterazione del provvedimento, la cui conversione dovrebbe intervenire entro il prossimo 18 ottobre: potrebbero essere inserite alcune modifiche, ad esempio riguardo ai trattamenti retributivi del personale. Esiste il pericolo che il nuovo organismo abbia dimensioni eccessive, tali da non garantire reali benefici all'utenza.

Quanto all'articolo 5 del provvedimento finanziario collegato, osserva che la semplificazione del panorama previdenziale - iniziata con la legge n. 70 del 1975 - non ha conseguito risultati apprezzabili; ora sembra che, mutate le condizioni politiche e sociali, il Governo intenda definire, con determinazione ed urgenza, concrete misure in tal senso. Deve essere risolta ogni situazione che determini sprechi e che non sia caratterizzata dalla massima trasparenza, anche per evitare il ripetersi in futuro di atti di amministrazione straordinaria, come i commissariamenti, cui troppe volte si è fatto ricorso in passato.

Auspica che il Governo proceda con fermezza verso questo obiettivo, tenendo conto delle proposte delle varie parti politiche e sociali, nonchè dei risultati dei lavori della Commissione che nei prossimi mesi predisporrà la relazione finale sull'attività del 1993, dopo quelle approvate nell'aprile 1991 e nel marzo 1992.

Ricorda che, fin dalla sua istituzione, la Commissione ha esaminato le risultanze della gestione del patrimonio immobiliare dei singoli enti, constatando che la redditività conseguita è spesso irrisoria ed in ogni caso non soddisfacente sotto il profilo economico.

Ritiene che sarebbe forse opportuno, nella predisposizione dei programmi di vendita degli immobili, distinguere quelli ad uso commerciale da quelli ad uso abitativo, dando la precedenza ai primi, che normalmente possono essere immessi sul mercato con maggiore facilità e senza creare conseguenze di natura sociale, come avviene nel

caso del mancato acquisto da parte degli attuali locatari. È evidente, del resto, che l'alienazione degli immobili è la premessa indispensabile per creare sviluppo ed occupazione.

Il senatore PULLI condivide gran parte delle considerazioni svolte dal ministro Cassese, mostrando però preoccupazione per la concreta operatività del provvedimento riguardante l'INPDAP, per il quale non si può certo parlare di fusione effettiva vista la disomogeneità degli enti in esso confluiti.

Circa l'obiettivo del riordino dell'intero panorama previdenziale, si dichiara d'accordo con quanti auspicano il conferimento al Governo di una delega complessiva.

Osserva che non esistono motivazioni reali affinché gli enti pubblici non garantiscano un'apprezzabile redditività del patrimonio immobiliare gestito, anche perchè senza di essa non viene assicurata una sufficiente garanzia all'utenza per le prestazioni future.

Ritiene che il Governo debba porre la massima attenzione nella regolazione delle procedure di vendita degli immobili, in modo da non privilegiare alcuno e per permettere agli enti di fruire di entrate consistenti.

Il Presidente ROMITA, riferendosi al secondo comma dell'articolo 5 del provvedimento finanziario collegato, ritiene assai vasto il suo campo di applicazione: chiede, a tale proposito, se siano già state definite dagli uffici governativi le linee guida dei regolamenti da emanare per la fusione di enti aventi finalità analoghe o collegate, considerato che essi devono intervenire nei sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della normativa.

Quanto all'articolo 22 relativo alle dismissioni patrimoniali dell'INPS, dell'INAIL e dell'INPDAP, chiede se la previsione esatta dei cespiti dovrebbero pervenire dalla vendita sia opportuna o se possa creare qualche difficoltà nella fase attuativa; ciò vale anche per quanto riguarda i limiti temporali della predisposizione dei programmi di vendita.

Circa i piani di impiego delle somme ricavate dalle dismissioni, auspica che in sede di esame parlamentare possa essere modificata la normativa proposta, indicando specificamente quale sia la destinazione e la finalizzazione dei cespiti conseguiti.

In ordine al decreto-legge n. 308 dell'agosto scorso istitutivo dell'INPDAP, ritiene che il Governo debba mettere ordine, in particolare, nel settore degli assetti retributivi del personale di ciascuno degli enti in esso confluiti.

Il ministro per la funzione pubblica, CASSESE, risponde dettagliatamente ai quesiti testè formulati, sottolineando in particolare che il Governo intende procedere con determinazione ed urgenza sulla via del riordino dell'intero sistema previdenziale: per far ciò, deve essere preminente la preoccupazione di individuare esattamente le funzioni e le attività dei singoli enti, obiettivo certamente raggiungibile se sarà tenuto nel debito conto il lavoro svolto dalla Commissione in questa legislatura ed in quella passata, a partire dagli ultimi mesi del 1989.

Ritiene che le buone intenzioni espresse in passato possano conseguire al momento attuale più soddisfacenti: risultati infatti, la legge n. 70 del 1975, ed in particolare le disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 3 non rendevano agevole lo scorporo delle funzioni non omogenee dei singoli enti.

Afferma che è necessario predisporre un disegno il più possibile unitario ed organico, per evitare il rischio di far coesistere normative contraddittorie, ed auspica che in tale opera il Parlamento possa collaborare attivamente con il Governo.

Ricordato che il primo decreto-legge istitutivo dell'INPDAP è stato emanato nel febbraio scorso dal precedente Governo, successivamente più volte reiterato, non può non riconoscere che permangono forti resistenze per un'effettiva fusione dei quattro enti in esso confluiti: assicura però che il Governo è intenzionato a procedere perfezionando un vasto disegno di razionalizzazione, perchè non è possibile continuare a dissipare energie umane e risorse finanziarie senza conseguire reali miglioramenti nei servizi assicurati all'utenza.

Per quanto riguarda le osservazioni formulate dal Presidente Romita, si dichiara d'accordo circa i tempi assai limitati per l'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 5 del provvedimento finanziario collegato: fa sapere, a tale proposito, che ha già dato disposizioni affinché, appena intervenuta l'approvazione del provvedimento da parte del Senato, si ponga mano con urgenza alla definizione dei regolamenti in questione.

Consente anche con l'opportunità di inserire nella normativa disposizioni specifiche sugli impieghi dei cespiti derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare; fornisce successivamente una serie di risposte di carattere tecnico.

Ritiene senz'altro che il lavoro svolto dalla Commissione, a partire dalla sua istituzione nel 1989, costituisca un validissimo punto di riferimento per ogni provvedimento che si occupi di semplificare ed omogeneizzare l'intero sistema previdenziale: auspica che l'attività futura della Commissione continui a fornire al Parlamento ed al Governo ulteriori elementi di riflessione e di conoscenza. Assicura, in ogni caso, che è sua intenzione instaurare una collaborazione ancora più stretta di quella finora attuata.

Il Presidente ROMITA ringrazia il ministro Cassese per le gentili espressioni formulate e lo congeda, passando al secondo punto dell'ordine del giorno.

Discussione e votazione del parere sulle variazioni allo stato di previsione delle spese di amministrazione e di gestione del patrimonio immobiliare degli Istituti di previdenza per il 1993

(R 139 B 00, B 68^a, 0002)

Il Presidente ROMITA ringrazia il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Azzolini di essere intervenuto all'odierna seduta ed invita il senatore Dujany a svolgere la relazione.

Il senatore DUJANY, *relatore*, precisa innanzitutto che le variazioni di cui al titolo si riferiscono agli adempimenti connessi al decreto-legge

n. 308 del 1993 che autorizza l'INPDAP a realizzare progetti finalizzati ad eliminare l'arretrato della gestione autonoma degli Istituti di previdenza, sulla base della lettera del Ministero del tesoro del 9 giugno scorso che autorizza il personale del settore a percepire il compenso speciale previsto dall'articolo 2 della legge n. 412 del 1989.

Le motivazioni della variazione allo stato di previsione 1993 riguardano la necessità di procedere all'affidamento della registrazione dei dati, nonché alla proroga del contratto di assistenza tecnica-applicativa, che sta per concludersi, con il consorzio delle ditte appaltatrici.

Inoltre, si deve provvedere alla pubblicazione dei bandi di gara, in particolare quelli relativi all'appalto di registrazione dei dati, ed alla sostituzione della centralina telefonica.

Assicura, comunque, che le variazioni in esame non modificano il bilancio 1993, poichè avvengono nel quadro degli spostamenti da un capitolo all'altro.

Si sofferma poi sui singoli capitoli interessati alle variazioni, sottolineando in particolare che al capitolo 204 viene stanziata la somma di 24 miliardi per far fronte al recupero della produttività, mediante accordi stipulati con le organizzazioni sindacali per lo smaltimento dell'arretrato: tale somma viene recuperata nel capitolo 202, riducendo i compensi previsti nel bilancio 1993 da 54 miliardi a 30 miliardi, secondo i programmi di produttività predisposti dall'INPDAP.

Ritiene, quindi di potersi esprimere positivamente su tali variazioni, poichè - lo ribadisce - esse non modificano il bilancio 1993.

Auspica, tuttavia, una migliore utilizzazione delle risorse umane e finanziarie disponibili negli organismi confluiti nell'INPDAP.

Ritiene, in particolare, necessaria la sollecita e completa attivazione del sistema informatico, per pervenire ad un effettivo decentramento e ad una soddisfacente definizione delle pratiche pensionistiche, ed invita gli organi dell'INPDAP ad unire ai documenti predisposti per la Commissione relazioni esplicative e dettagliate.

Auspica, infine, che il processo di razionalizzazione e di omogeneizzazione del panorama previdenziale - avviato, da ultimo, con i provvedimenti finanziari attualmente all'esame del Parlamento - proceda con la massima urgenza.

Il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, AZZOLINI, condivide le osservazioni formulate dal relatore, in particolare riguardo alla necessità di procedere ad una reale omogeneizzazione degli enti confluiti nell'INPDAP, a norma del decreto-legge n. 308 del 1993.

Il senatore PULLI esprime il suo consenso sulle conclusioni del relatore, anche se ritiene che vada affrontato al più presto il problema della razionalizzazione degli assetti contributivi del personale degli enti confluiti nell'INPDAP.

Per conseguire tale obiettivo, reputa necessario conoscere i dipendenti effettivi delle singole gestioni, soprattutto in connessione con la revisione delle piante organiche a seguito del perfezionamento dei procedimenti informatici.

Con queste premesse, preannunzia il suo voto favorevole ed auspica il varo di una normativa chiara ed ispirata a principi di equità.

La senatrice PELLEGATTI ritiene che ogni processo di razionalizzazione dell'INPDAP debba trovare riferimento nella conversione del decreto-legge n. 308 del 1993: in tal modo, il nuovo organismo potrà conseguire un assetto definitivo, con programmi certi per il futuro, ed il personale potrà svolgere i suoi compiti in una situazione di maggiore tranquillità.

È in ogni caso necessario giungere, per l'INPDAP e per tutti gli enti previdenziali, ad una concreta razionalizzazione delle spese destinate al personale.

Il deputato ALAIMO, consentendo con la relazione testè svolta, preannunzia il suo voto favorevole ed auspica che si pervenga, con determinazione ed urgenza, ad una concreta ridefinizione e semplificazione dell'intero settore previdenziale.

Il Presidente ROMITA si dichiara d'accordo con le osservazioni del relatore, del rappresentante del Governo e degli altri commissari.

Ricorda che il 16 dicembre 1992, in occasione dell'esame delle variazioni allo stato di previsione delle spese degli Istituti di previdenza per quell'anno, espresse la sua preoccupazione per il rilevante stanziamento di bilancio destinato al lavoro straordinario del personale, soprattutto in rapporto alle somme destinate agli stipendi.

Le variazioni in esame ripropongono parzialmente le stesse problematiche, di cui la Commissione si rende pienamente conto: è necessario attuare in materia una piena trasparenza.

Il senatore DÜJANY, *relatore*, rilevato che il quadro normativo riguardante l'intera materia previdenziale è soggetto a continue modifiche, afferma che la razionalizzazione complessiva servirà ad assicurare un servizio migliore all'utenza.

Propone, quindi, di esprimere parere favorevole al Ministro del lavoro sulle variazioni allo stato di previsione delle spese di gestione del patrimonio immobiliare e di amministrazione degli Istituti di previdenza per il 1993, con le osservazioni in precedenza esposte.

Il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, AZZOLINI, reputa urgente la conversione del decreto-legge n. 308 del 1993, per accelerare l'omogeneizzazione dell'intero settore previdenziale, anche se si rende conto che sono in gioco interessi e finalità talvolta contrastanti.

Si dichiara, poi, d'accordo sulla necessità di varare una normativa che assicuri la massima trasparenza.

Con queste premesse, auspica che la Commissione esprima parere favorevole sulle variazioni in esame.

Il presidente ROMITA pone in votazione la predetta proposta del relatore, con le osservazioni richiamate, che la Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle ore 10,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme istituzionali**

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 1993

Presidenza del Presidente
Nilde IOTTI

Interviene il Ministro per i rapporti con il Parlamento Paolo Barile.

La seduta inizia alle ore 21,15.

**SEGUITO DELL'ESAME DI PROGETTI DI LEGGE RECANTI MODIFICHE ALLA PARTE
SECONDA DELLA COSTITUZIONE**

La Commissione prosegue l'esame dei progetti di legge recanti modifiche alla parte seconda della Costituzione.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 117, concernente la competenza legislativa delle Regioni, e degli emendamenti ad esso riferiti ed approva un emendamento Zanone che sopprime la competenza legislativa delle Regioni in materia di fiere e mercati locali e regionali, ritenuta assorbita da quella in materia di commercio.

Dopo aver accantonato un emendamento Saporito riguardante le modalità di definizione delle controversie tra Stato e Regioni e tra Regioni, che sarà esaminato con l'articolo 117-ter; la Commissione approva l'articolo 117 come modificato.

Il Presidente Nilde IOTTI rinvia il seguito dell'esame alla seduta di mercoledì 13 ottobre alle ore 9,30.

La seduta termina alle ore 23.

SOTTOCOMMISSIONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE **per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi** **Sottocommissione permanente per l'accesso**

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 1993

Presidenza del Presidente
BORDON

La seduta inizia alle ore 14,45.

DISCUSSIONE SULLE RISULTANZE DELL'AUDIZIONE DEL 15 SETTEMBRE 1993
(R 047 0 00, B 61^a, 0001)

Il presidente BORDON propone di rinviare la discussione sul punto all'ordine del giorno in titolo. Da' incarico agli uffici di distribuire ai componenti la Sottocommissione il resoconto stenografico della seduta del 15 settembre scorso, dal quale emergono, tra l'altro, una serie di proposte di rilancio e di ristrutturazione della rubrica. In una seduta che si terrà nelle prossime settimane tali proposte saranno approfondite nell'intento di renderle operative, d'intesa con la concessionaria del servizio pubblico.

Concordano i commissari presenti.

ESAME DI DOMANDE DELL'ACCESSO

La Sottocommissione, avuto riguardo ai criteri di cui all'articolo 6, terzo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103 e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 1 della legge 28 febbraio 1980, n. 48, decide di ammettere all'accesso televisivo:

la richiesta n. 3643, avanzata dall'A.L.I. - Associazione librai italiani, avente ad oggetto la trasmissione: «Il piacere di leggere», tenuto conto della specificazione culturale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3644, avanzata da «50 e più - FENACOM» - Associazione che aderisce alla Confcommercio, avente ad oggetto la trasmissione: «Anno europeo degli anziani - perchè non resti solo uno slogan», tenuto conto della specificazione sociale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3645, avanzata dall' A.R.C.I. - Associazione ricreativa culturale italiana, avente ad oggetto la trasmissione: «La nuova legge sull'obiezione di coscienza; le proposte dell'associazionismo», tenuto conto della specificazione sociale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 3632, avanzata dall'A.U.S.E.R. - Associazione autogestione servizi e solidarietà, avente ad oggetto la trasmissione: «Che faremo da grandi?», tenuto conto della specificazione sociale del richiedente in relazione all'argomento proposto.

La seduta termina alle ore 15,45.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a e 5^a RIUNITE

**(1^a - Affari costituzionali)
(5^a - Bilancio, programmazione economica)**

Venerdì 8 ottobre 1993, ore 10 e 16

In sede referente

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento, del disegno di legge:

- Interventi correttivi di finanza pubblica (1508).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari

Venerdì 8 ottobre 1993, ore 9,30

- Seguito della discussione ed eventuale votazione della relazione sulla Calabria.
 - Comunicazioni del Presidente.
-

